

**LETTERA D'INVITO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO, CON ASSISTENZA FULL RISK, DI SISTEMI MULTIMODALI PER ECOGRAFIA CORONARICA E INTRAVASCOLARE PER LE UU.OO.CC. DI CARDIOLOGIA DEI PRESIDII OSPEDALIERI DI MESTRE, VENEZIA, MIRANO E CHIOGGIA (CIG \_\_\_\_\_).****Art. 1 – OGGETTO**

Questa Azienda ULSS n. 3 Serenissima deve procedere ad un affidamento, in esecuzione della delibera di indizione n. \_\_\_\_ del XX/XX/2025, dell'art. 76 comma 2 lettera b) p.to 2) del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura annuale in noleggio, con assistenza full risk, di sistemi multimodali per ecografia coronarica e intravascolare per le UU.OO.CC. di Cardiologia dei Presidi Ospedalieri di Mestre, Venezia, Mirano e Chioggia, per una spesa complessiva di Euro 151.152,60.

I prodotti offerti dovranno avere le caratteristiche secondo quanto indicato nell'**Allegato 1 - Capitolato Tecnico**, riportante anche i fabbisogni presunti per mesi 12.

La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

L'Azienda ULSS n. 3 Serenissima, di seguito denominata stazione appaltante, utilizza il sistema di intermediazione telematica denominato "Sintel", al quale è possibile accedere attraverso il portale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti di Regione Lombardia – ARIA SPA.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si al documento **Modalità tecniche di utilizzo** il cui ultimo aggiornamento è reperibile al seguente link:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale di dell'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) nella sezione *Acquisti per la PA | E-procurement | Strumenti di supporto* "Guide per la imprese" e "Domande Frequenti per le Imprese".

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di Aria scrivendo all'indirizzo email [supportoacquistipa@ariaspa.it](mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it) oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

**Art. 2 – DURATA DEL CONTRATTO**

La fornitura dovrà essere ripartita in 12 mesi a partire dalla data di decorrenza indicata nell'atto di affidamento.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione, compresa l'eventuale proroga, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle stesse alle condizioni previste dal contratto originario.

**ART. 3 - AGGIORNAMENTO**

Qualora durante la vigenza contrattuale la ditta affidataria immetta in commercio prodotti analoghi a quelli oggetto di fornitura ma con migliori caratteristiche di rendimento, funzionalità o tecnologia, dovrà proporre i nuovi prodotti in sostituzione o ad integrazione di quelli affidati, a parità di condizioni economiche e contrattuali.

L'accettazione della proposta è ad insindacabile giudizio dell'Azienda Ulss sulla base di una valutazione che sarà effettuata dal Direttore dell'esecuzione dalla stessa nominato.

In nessun caso sarà possibile introdurre modifiche di qualsiasi natura ai prodotti forniti senza preventiva accettazione da parte dell'Amministrazione.

La ditta aggiudicataria pertanto sarà tenuta a comunicare all'Azienda Sanitaria ogni modifica ai prodotti offerti e questa avrà la facoltà di accettare o meno quanto proposto.

**ART. 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'affidamento della fornitura avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo.

**ART. 5 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA**

UOC Provveditorato, Economato e Logistica

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel, entro e non oltre il "termine ultimo per la presentazione delle offerte" indicato nella medesima piattaforma telematica, pena l'irricevibilità dell'offerta.

L'operatore economico registrato a Sintel, dopo essersi autenticato, può ritrovare la presente procedura all'interno del menù "Procedure → Amministrazione", inserendo nella maschera di ricerca parte del nome della procedura o il codice CIG; successivamente, accedere all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una busta telematica contenente **la documentazione amministrativa**;
- una busta telematica contenente **la documentazione tecnica**;
- una busta telematica contenente **l'offerta economica**.

### ATTENZIONE! IMPORTANTE

**Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file presentati che non siano già originariamente in formato ".pdf", devono essere convertiti in formato ".pdf".**

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi), componenti il percorso guidato "Invia offerta".

Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel, per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare anticipatamente in particolare lo step 5 "Riepilogo ed invio offerta" al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

**Come precisato nel documento "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel", cui si rimanda, in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi dovranno essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato ".zip" (non firmata digitalmente). Invece, i documenti contenuti nella cartella compressa dovranno essere, se richiesto, firmati digitalmente.**

È responsabilità dell'operatore economico, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine indicato nella piattaforma telematica Sintel, anche atteso che la piattaforma stessa non accetta offerte – con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step "Invia Offerta" sopra richiamato – presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione della offerta.

Si sottolinea che solamente con il quinto ed ultimo step "Riepilogo ed invio dell'offerta", l'offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata (il sistema darà comunicazione del corretto invio dell'offerta all'indirizzo e-mail indicato dall'operatore economico in fase di registrazione ed inoltre, sarà visibile attraverso la funzionalità "Storia offerte" della piattaforma); il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla stazione appaltante.

All'operatore economico è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire gli allegati nella sezione pertinente.

## 5.1.) STEP 1 –BUSTA AMMINISTRATIVA



Allo step 1 del percorso guidato "Invia offerta", con riferimento alla Documentazione amministrativa è necessario predisporre i documenti di seguito elencati, da allegare a Sistema, nell'apposito campo "Documentazione Amministrativa

UOC Provveditorato, Economato e Logistica

1", in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati (si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella "Documentazione Amministrativa 1" (100 MB) non sia sufficiente, l'operatore economico potrà inserire la restante documentazione nell'ulteriore campo a disposizione denominato "Documentazione Amministrativa 2"):

- 1) **documento** di gara unico europeo compilando e caricando il file xml DGUE Response (secondo l'**Allegato 2 - DGUE Request**), **firmato digitalmente**.

**L'Operatore Economico dovrà generare il DGUE Response in formato xml a partire dal DGUE Request.xml che abbiamo inserito nella documentazione di gara, utilizzando il servizio messo a disposizione da SINTEL con link diretto nella sezione PROCEDURE.**

Si chiede inoltre di allegarlo **anche in formato PDF**, firmato digitalmente

Si specifica che l'operatore economico, con la presentazione dell'offerta, s'impegna a comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del d.lgs. 36/2023, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98 del d.lgs 36/2023 e s.m.i..

- 2) **scheda comparazione prezzi firmata digitalmente** come da **Allegato 3**;

- 3) **comprova dell'avvenuto pagamento** nel termine fissato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (da effettuarsi secondo le modalità previste nella Guida del Servizio Riscossione Contributi presente nel sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)) **del contributo di € 18,00**

L'avvenuto pagamento del contributo dovrà essere dimostrato nel modo seguente:

- in caso di versamento on line, allegando stampa della ricevuta di pagamento, disponibile on line sul "Servizio di Riscossione" / "pagamenti effettuati";
- in caso di versamento in contanti, allegando fotocopia dello scontrino rilasciato da un punto vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.

È comunque fatto obbligo all'operatore economico consultare il suddetto sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) per verificare ulteriori emanande disposizioni e chiarimenti in ordine al versamento della contribuzione.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

- 4) **Accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679**, secondo il modello predisposto dall'Azienda Ulss 3 (**Allegato 4**) in formato word opportunamente compilato come richiesto all'art. 17 della presente lettera di invito, **firmato digitalmente**.

**La mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste quali documentazione amministrativa obbliga l'operatore economico a rendere, integrare o regolarizzare tali elementi entro il termine (non superiore a 10 giorni) che sarà assegnato dall'Azienda Ulss.**

## 5.2.) STEP 2 – BUSTA TECNICA



UOC Provveditorato, Economato e Logistica

Allo step 2 del percorso guidato "Invia offerta", l'operatore economico dovrà inserire a Sistema, nell'apposito campo "Documentazione Tecnica 1", in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, tutti i documenti di seguito elencati **firmati digitalmente** ad eccezione dei documenti previsti ai numeri 1), 2) e 3) (si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nel campo "Documentazione Tecnica 1" (100 MB) non sia sufficiente, l'operatore economico potrà inserire la restante documentazione negli ulteriori campi a disposizione denominati "Documentazione Tecnica 2", "Documentazione Tecnica 3", etc.):

- 1) scheda tecnica in lingua italiana;
- 2) per i prodotti classificati come dispositivi medici, copia della certificazione attestante la classe di rischio di ogni dispositivo e copia del certificato di conformità ai sensi del regolamento dispositivi medici MDR 2017/745 (nei casi previsti dall'art. 120 del MDR 2017/745 andranno allegati opportune evidenze/dichiarazioni);
- 3) codice UDI (Identificazione Univoca dei Dispositivi) del prodotto offerto o, qualora non ancora disponibile, dichiarazione che attesti di avviato processo di acquisizione, con la specifica dei tempi per l'ottenimento, in ottemperanza alla norma inerente la tracciabilità dei DM e al Regolamento UE 2017/745, quando applicabile (firmato digitalmente);
- 4) certificato CE;
- 5) documentazione illustrativa che sia in grado di visualizzare quanto offerto;
- 6) dichiarazione di conformità delle apparecchiature a quanto previsto da leggi e/o norme tecniche (CEI e altre) specifiche per il prodotto offerto e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 23 D.Lgs. 81/2008);
- 7) dichiarazione che i modelli offerti sono nuovi di fabbrica, di ultima generazione e già in commercio, specificando anno di produzione e di immissione sul mercato;
- 8) descrizione del servizio di manutenzione, richiesto all'art. 3 del Capitolato Tecnico;
- 9) descrizione dettagliata della proposta di formazione per il personale utilizzatore, richiesta all'art. 4 del Capitolato Tecnico;
- 10) dichiarazione dei tempi di consegna del materiale dalla data di ricevimento dell'ordine di fornitura, che sarà inviato a mezzo Nodo Smistamento Ordini-NSO, non superiori al termine indicato all'art. 5 del Capitolato Tecnico
- 11) nel caso in cui la ditta offerente sia un rivenditore, apposita dichiarazione rilasciata dal produttore (o autocertificazione della stessa ditta) che attesti la qualifica di rivenditore autorizzato con indicazione del relativo periodo.

### 5.3.) STEP 3 – BUSTA ECONOMICA



Allo step 3 del percorso guidato "Invia offerta", l'operatore economico dovrà operare a Sistema formulando e presentando una Offerta economica.

L'operatore economico dovrà compilare ed allegare a Sistema nell'apposito campo ("Documentazione Economica 1") l'offerta dettagliata **secondo il Modello di Offerta economica - Allegato 5** della presente lettera di invito (da caricare sia in formato .xls sia in formato .pdf), **firmata digitalmente nella sola versione .pdf**, che costituisce parte integrante dell'offerta economica.

In calce a tale documento dovrà essere riportato il valore commerciale dell'apparecchiatura proposta. Tale valore non dovrà essere inserito nell'offerta economica presentata a sistema.

I prezzi offerti, che rimarranno invariati per tutta la durata della fornitura, sono onnicomprensivi di tutti gli oneri (es: trasporto, imballo, consegna con scarico a terra, etc.).

L'operatore economico dovrà quindi:

a. indicare a Sistema, nell' apposito campo "Offerta economica", il **prezzo complessivo annuale offerto** (espresso in Euro, IVA esclusa, con due cifre decimali e con modalità solo in cifre);

UOC Provveditorato, Economato e Logistica

b. indicare a Sistema, nell'apposito campo "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico" i costi per la sicurezza afferenti l'attività di impresa di cui all'art. 108, comma 9 D. Lgs. 36/2023: **trattandosi di fornitura senza posa in opera ai sensi del medesimo articolo l'operatore non deve indicare nell'offerta economica gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: per procedere a sistema dovrà in questo caso riportare il valore "0" (zero).**

c. indicare a Sistema, nell'apposito campo "di cui costi del personale" i costi della manodopera propri dell'operatore economico di cui all'art. 108, comma 9 D. Lgs. 36/2023, se la relativa indicazione è stata prevista dalla Stazione Appaltante;

Si specifica che il valore inserito acquisirà pieno valore legale solamente con l'apposizione della firma digitale del Legale rappresentante sul documento in formato .pdf che viene scaricato da Sintel al quarto passaggio del percorso guidato "Invia offerta".

Si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nell'apposito campo "Documentazione Economica 1" (100 MB) non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nell'ulteriore campo a disposizione denominato "Documentazione Economica 2".

L'offerta dovrà avere validità per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la sua presentazione.

#### 5.4.) STEP 4 – FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO



Ai fini della firma dei dati caricati nello spazio dedicato all'operatore economico e descritti ai precedenti paragrafi, ma non ancora sottoscritti e dunque legalmente validi per la presentazione dell'offerta l'operatore economico dovrà, allo step 4 del percorso "Invia offerta":

- cliccare su «Genera documento», selezionare il percorso di salvataggio, senza modificare il nome del file generato dal sistema, cioè scaricare il documento d'offerta in formato .pdf, riportante le informazioni immesse a Sistema (ad esempio dichiarazione di accettazione termini e condizioni, offerta economica, ecc.) e dunque riepilogativo dell'offerta;
- sottoscrivere digitalmente (preferibilmente in formato .p7m) il predetto documento d'offerta, sopra scaricato. La sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale dal legale rappresentante della ditta. In caso di firma da parte di soggetto diverso dovrà essere prodotta copia dell'atto che attesti i poteri di firma del sottoscrittore;
- allegare (mediante la funzione «Sfoggia ...») a Sistema il documento d'offerta sottoscritto digitalmente. Si rammenta che il .pdf d'offerta firmato digitalmente costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato.

Le eventuali modifiche, segnalate dal Sistema, saranno oggetto di valutazione da parte del RUP.

#### 5.5.) STEP 5 – RIEPILOGO ED INVIO OFFERTA



Allo step 5 del percorso guidato "Invia Offerta", l'operatore economico ha la possibilità di visualizzare il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato e procedere all'invio dell'offerta, deve cliccare l'apposito tasto «Invia Offerta». Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

**ATTENZIONE!****VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA**

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "Documento d'offerta".

**Si precisa, inoltre, che nel caso in cui l'offerta sia stata inviata e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà integralmente tutti gli elementi della precedente.**

Si ricorda che gli step precedenti del percorso "Invia offerta", per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione non consentono e non costituiscono l'effettivo invio dell'offerta. La documentazione caricata e salvata permane, infatti, nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema.

Allo scadere del termine per la presentazione dell'offerta, l'offerta pervenuta non può essere più ritirata ed è definitivamente acquisita dal Sistema.

**Comunicazioni con la impresa**

Il termine ultimo previsto per la richiesta di chiarimenti è fissato per le ore 13.00 del giorno XX/XX/2025.

In genere tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e l'operatore economico avverranno, ai sensi del D. Lgs. 36/2023, compresa la comunicazione di affidamento, **esclusivamente attraverso l'indirizzo PEC dichiarato nella fase di registrazione al Sistema.**

Sarà onere dell'operatore economico visitare la piattaforma Sintel periodicamente e comunque prima della scadenza dei termini di presentazione dell'offerta/chiarimenti, per verificare la presenza di eventuali note integrative e/o comunicazioni.

**Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e l'operatore economico dovranno avvenire, esclusivamente tramite l'area "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma telematica Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura. Non saranno accettate richieste di chiarimenti pervenute con modalità diverse (a titolo esemplificativo: telefono, e-mail, fax) da quelle previste dalla piattaforma, o che siano state inoltrate oltre il termine ultimo previsto per la richiesta di chiarimenti.**

La stazione appaltante provvederà a dare risposta ai quesiti inoltrati entro 3 giorni lavorativi dal termine ultimo di richiesta dei chiarimenti.

**Art. 6 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA**

Allo scadere del termine fissato per la presentazione dell'offerta, la stessa è acquisita definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabile o sostituibile, è conservata dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Si procederà:

1. all'apertura della "busta telematica" contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
2. all'apertura della "busta telematica" contenente la DOCUMENTAZIONE TECNICA;
3. all'apertura della "busta telematica" contenente l'OFFERTA ECONOMICA.

Prima di procedere all'affidamento sarà effettuata d'ufficio la verifica di rispondenza dell'offerta a quanto richiesto.

Pertanto si precisa sin d'ora che l'approvazione della documentazione tecnica nella procedura Sintel verrà effettuata esclusivamente per permettere l'avanzamento della procedura stessa.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Codice, si riserva la facoltà di non affidare la fornitura se l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

UOC Provveditorato, Economato e Logistica

Il provvedimento di affidamento verrà comunicato all'Operatore Economico all'interno dell'area "Comunicazioni procedura".

#### **ART. 7 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'AVVIO DELLA FORNITURA**

L'aggiudicatario dovrà, a pena di revoca dell'aggiudicazione, far pervenire all'ULSS 3, nel termine fissato nella comunicazione di aggiudicazione, un documento comprovante la costituzione della garanzia definitiva, se richiesta, a garanzia degli impegni contrattuali, di importo pari al 10% del contratto, ai sensi degli artt. 53 e 117 del D. Lgs. 36/2023. La garanzia definitiva dovrà essere prestata nelle forme previste all'art. 106 del medesimo D. Lgs..

La ricezione della garanzia definitiva, nel termine fissato dalla comunicazione di affidamento, nonché l'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 in capo all'affidatario, sono condizioni essenziali per la stipula del contratto.

Qualora l'affidatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, si procederà alla revoca dell'affidamento.

#### **Art. 8 – GARANZIA E SCADENZA**

Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inadatti allo specifico utilizzo.

Il fornitore garantisce, inoltre, che i prodotti forniti abbiano, alla data di consegna, un periodo di validità e scadenza non inferiore ai due terzi della durata prevista. In caso contrario la merce potrà essere restituita.

#### **Art. 9 - CORRISPETTIVI E REVISIONE PREZZI**

1. I prezzi pattuiti, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, rimarranno fissi ed invariabili per il periodo di validità del contratto e s'intenderanno comprensivi di ogni costo relativo all'appalto (es: oneri retributivi, previdenziali, assistenziali, assicurativi, spese generali, messa a disposizione dei macchinari, dei materiali di consumo, etc), ad esclusione dell'I.V.A.
2. Ai sensi dell'art 1, comma 3 dell'Allegato II.2 bis del Codice, al contratto che sarà stipulato in esecuzione dell'aggiudicazione dell'appalto oggetto della presente procedura sarà applicata la clausola di revisione prezzi che qui di seguito si esplicita.
3. Al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che abbiano determinato una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni /del servizio, superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i relativi corrispettivi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento.
4. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, dell'allegato II.2 bis del Codice, al fine di verificare la sussistenza o meno della situazione di cui al precedente comma 2 e, qualora sussistente, ai fini del conseguente calcolo della variazione del prezzo si utilizzerà il seguente indice Istat:
  - **CPV 33190000-8**
  - **Tipologia di indice PPI:**
  - **Numero Indice 325 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche**
5. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'allegato II.2 bis del Codice la verifica e l'eventuale conseguente calcolo di cui al comma precedente saranno effettuati con frequenza pari a quella di aggiornamento dell'indice revisionale indicato (**mensile**).
6. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice o del sistema ponderato di indici, indicati al comma 4, al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3. del Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

Al sussistere della fattispecie di cui al comma 2, il prezzo revisionato come calcolato ai sensi del comma 6 verrà applicato alle prestazioni/forniture successive al momento della rilevazione

#### **Art. 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

Il pagamento, ai sensi della normativa vigente, sarà effettuato a 30 giorni dalle date previste dall'art. 4 del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. ed avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell'Azienda Ulss.

La fatturazione dei canoni di noleggio, con esplicito riferimento al numero e alla data dell'ordine di fornitura, sarà bimestrale posticipata a decorrere dal 1° giorno successivo alla data dell'ultimo collaudo positivo dei sistemi.

L'accertamento della conformità della fornitura alle prescrizioni contrattuali avverrà con le modalità previste dal presente documento integrato, per quanto non espressamente previsto, dalle "Condizioni Generali di contratto per la fornitura di beni e servizi all'Azienda ULSS 3 Serenissima".

Le fatture devono essere inviate in formato elettronico secondo le specifiche ministeriali. Di seguito si riportano i dati di dettaglio del servizio di fatturazione elettronica aziendale:

Denominazione Azienda: Azienda Ulss n. 3 Serenissima

Sede Legale: via Don Federico Tosatto n. 147 – 30174 Venezia;

C.F. / Partita IVA: 02798850273

Codice Univoco Ufficio: UFK9MW

Nome Ufficio: Uff\_eFatturaPA

#### **Art. 11 – TRACCIABILITA'**

La ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche.

Eventuali transazioni relative al presente appalto eseguite con modalità diverse da quelle previste dall'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche costituiranno causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 12 – PENALI**

L'Azienda ULSS in caso di:

a) mancata consegna, in tutto o in parte, entro i termini

b) mancata o tardiva sostituzione dei prodotti riscontrati difettosi o non perfetti nel confezionamento

potrà applicare penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Degli importi per penali sarà data comunicazione alla ditta affidataria a mezzo PEC, con successivo inoltro della relativa nota di addebito "fuori campo iva" ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 633/72 e il relativo importo sarà trattenuto attraverso una compensazione finanziaria sul primo pagamento utile.

In caso di crediti insufficienti ci si avvarrà della garanzia definitiva.

Rimane salva ogni altra azione tendente al risarcimento del maggior danno subito in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

A seguito dell'applicazione di tre penalità l'Azienda Ulss si riserva di risolvere il contratto.

#### **Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Oltre a tutti i casi espressamente previsti dalla presente lettera d'invito, l'Azienda Ulss può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile previa comunicazione da inviare al fornitore a mezzo PEC, nel caso in cui si verificano molteplici segnalazioni di incidenti, avvisi di sicurezza, reclami che coinvolgono i dispositivi medici oggetto di fornitura, tali da compromettere il normale svolgimento delle attività cliniche in sicurezza.

L'Azienda Ulss può inoltre procedere alla risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1353 del Codice Civile previa comunicazione, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi al fornitore a mezzo PEC, nel caso in cui i prodotti previsti nella presente procedura siano oggetto di un contratto stipulato a seguito di espletamento di una

UOC Provveditorato, Economato e Logistica  
procedura di affidamento centralizzato regionale o nel caso di commercializzazione di prodotti aventi caratteristiche analoghe tali da consentire il confronto concorrenziale.

#### **Art. 14 – MODIFICA DEL CONTRAENTE**

Per i contratti di durata, nel caso in cui l'aggiudicatario sia un rivenditore sarà possibile la sua sostituzione con il nuovo rivenditore o con il produttore alle stesse condizioni economiche previa presentazione della dichiarazione relativa ai requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023.

#### **Art. 15 - RESPONSABILITÀ CIVILE**

La ditta affidataria sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare all'Azienda Sanitaria e a terzi nell'espletamento della fornitura anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

La ditta affidataria dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene e in materia di sicurezza sul lavoro. L'Azienda ULSS è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell'esecuzione del contratto.

La ditta sarà inoltre responsabile di tutti i danni direttamente imputabili ai dispositivi medici forniti, sia prodotti che commercializzati, per i quali dovrà possedere adeguata copertura assicurativa.

#### **Art. 16 – CODICE DI COMPORTAMENTO**

Sono estesi ai collaboratori della ditta affidataria, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" in vigore nell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima pubblicato sul sito internet <https://www.aulss3.veneto.it/index.cfm?action=mys.apridoc&iddoc=14539> la cui violazione sarà causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 17 – DOCUMENTO EX ART. 26 D. LGVO 81/2008 E SS.MM.II.**

Le informazioni sui rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro dell'Azienda ULSS in cui l'impresa appaltatrice è destinata ad operare sono riportate nell'apposito "**Documento per la cooperazione ed il coordinamento, di valutazione e di informazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro dell'Azienda Ulss n. 3 Serenissima**", pubblicato sul sito internet: <https://trasparenza.aulss3.veneto.it/index.cfm?method=mys.apridoc&iddoc=13079>.

L'impresa appaltatrice deve prendere visione di tale documento e darne informazione ai lavoratori coinvolti.

Inoltre per la presente fornitura si ritiene necessaria l'osservanza delle misure indicate nel "Documento per la cooperazione ed il coordinamento e di valutazione dei rischi interferenti", specifico per i contratti di comodato, allegato anch'esso alla presente nota (**Allegato 6**), **che dovrà essere restituito firmato e completato all'atto della stipula del contratto**. Le misure indicate in tale documento non comportano alcun onere economico aggiuntivo.

#### **ART. 18 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ'**

In ragione della scadenza, intervenuta in data 16 settembre 2022, del Protocollo di Legalità della Regione Veneto siglato in data 17 settembre 2019, nell'**Allegato 7** al presente Disciplinare sono elencati gli impegni che comunque devono essere accettati e rispettati da parte dei soggetti che parteciperanno alla procedura. Tutte le clausole indicate sono parte integrante del futuro contratto che sarà stipulato.

Tali oneri sono definiti come segue:

1. Colonna 1: riferimento articolo del Protocollo di legalità siglato il 17 settembre 2019;
2. Colonna 2: obblighi da considerare parte integrante del futuro contratto;
3. Colonna 3: notazioni richiamanti le clausole per intero che costituiranno parte integrante del futuro contratto per mero richiamo del presente documento.

Ai fini dell'esatta interpretazione del documento in parola si chiarisce pertanto:

1. seppure non più vigente, in via interpretativa, per la definizione dell'esatto perimetro di applicazione del contenuto delle clausole indicate, si deve comunque far riferimento ancora al Protocollo scaduto in data 16 settembre 2022;

UOC Provveditorato, Economato e Logistica

2. in relazione alla clausola inerente l'obbligo per l'impresa appaltatrice di comunicare eventuali tentativi di pressione criminale, si precisa, come peraltro sotto ribadito, che la mancata comunicazione porterà alla risoluzione del contratto ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

Al fine di interpretare correttamente gli obblighi derivanti dall'accettazione del presente documento si allegano, a fini interpretativi e riepilogativi:

- a) Protocollo del 17 settembre 2019;
- b) DGR n. 1822 del 29 dicembre 2020.

Tutta la documentazione sopra citata è fornita nell'**Allegato 6** "Documento inerente al Protocollo di legalità".

## **Art. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali sono fornite ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (nel seguito, "GDPR").

### A - Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Titolare del trattamento è Azienda ULSS 3 Serenissima (nel prosieguo, "Amministrazione") che ha provveduto a nominare quale Responsabile della Protezione dei Dati l'avv. Piergiovanni Cervato dello studio legale Cervato Law & Business, indirizzo e-mail: rpd@aulss3.veneto.it.

### B - Finalità del trattamento

I dati forniti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione: per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla presente procedura; ai fini dell'eventuale stipula del contratto e per l'adempimento dei connessi obblighi legali; per gestire l'eventuale processo di qualificazione e monitoraggio del fornitore; per la gestione dell'eventuale contenzioso.

Il rifiuto di fornire, in tutto o in parte, i dati richiesti dall'Amministrazione può determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla presente procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

### C - Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato, ad opera di soggetti appositamente autorizzati, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie; esso potrà essere attuato mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

Il trattamento dei dati non prevede l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22, par. 1 e 4, del GDPR.

### D - Base giuridica del trattamento

Il concorrente/contraente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica; in particolare, il trattamento è legittimato dalle seguenti basi giuridiche:

1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6, par. 1, lett. b), GDPR);
2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c), GDPR);
3. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e), GDPR), nei casi, per es., di procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.

### E - Natura dei dati trattati

I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici di persone fisiche indispensabili per l'espletamento delle finalità di cui alla lettera B del presente articolo, quali a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione. Formano oggetto di trattamento, inoltre, i dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 del GDPR, ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

### F - Comunicazione e diffusione dei dati

UOC Provveditorato, Economato e Logistica

I dati potranno essere trattati dal personale dell'Amministrazione che cura la procedura di scelta del contraente e l'eventuale esecuzione del contratto; i dati potranno altresì essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti esterni: istituti di credito; professionisti o società di servizi che operino per conto dell'Amministrazione; avvocati e consulenti legali; enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche; amministratori di sistema e società fornitrici di servizi software - nell'amministrazione di tali procedure. L'Amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud o che prevedano il trasferimento presso stati terzi non europei: in tal caso, i fornitori di detti servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46 del GDPR.

I dati potranno inoltre essere trasmessi ad altri soggetti - es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti - in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, commi 16, lett. b, e 32, l. 190/2012; art. 37 d.lgs. 33/2013; art. 28 D.Lgs. 36/2023), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito istituzionale dell'Amministrazione, nella sezione "Amministrazione trasparente".

#### G - Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati presso l'Amministrazione per il tempo necessario previsto per le attività afferenti, anche dopo la cessazione del contratto, per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti, connessi o derivanti dal contratto, per il periodo di durata prescritto dalle leggi, tempo per tempo vigenti, e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso.

#### H - Diritti dell'interessato

Per "interessato" s'intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente/contraente all'Amministrazione. All'interessato vengono riconosciuti i diritti cui agli artt. 15-22 del GDPR, quali: il diritto di ottenere, in qualunque momento, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; il diritto alla portabilità dei dati, nei limiti di cui all'art. 20 del GDPR. L'interessato ha inoltre diritto, ex art. 77 del GDPR, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

#### I - Consenso al trattamento

Con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente/contraente prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

### **Art. 20 – ACCORDO NOMINA RESPONSABILE ESTERNO TRATTAMENTI DATI PERSONALI**

In allegato alla presente lettera di invito si trasmette la bozza dell'ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679, secondo il modello predisposto dall'Azienda ULSS 3 (Allegato 4).

Il testo di tale documento, ad eccezione delle parti evidenziate in giallo che Vi chiediamo di compilare sulla base delle informazioni in Vostro possesso, è da considerarsi vincolante e dovrà essere accettato nella sua integrità.

Eventuali osservazioni in merito per casi particolari dovranno essere trasmesse per iscritto all'atto della presentazione dell'offerta, tramite apposita comunicazione da inserire nella BUSTA AMMINISTRATIVA e saranno valutate dall'Unità Supporto Privacy dell'Azienda ULSS 3 Serenissima. A tal fine si chiede di indicare nella stessa comunicazione il nominativo e numero di telefono di un vostro referente che possa essere contattato per eventuali chiarimenti in materia.

### **Art. 21 – NORME GENERALI**

L'operatore economico con l'invio dell'offerta:

- s'impegna ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e a garantire l'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti. In particolare, a rispettare i minimi retributivi previsti dai CCNL di categoria;
- accetta incondizionatamente tutte le condizioni previste dalla presente lettera d'invito e dalle "Condizioni Generali di contratto per la fornitura di beni e servizi all'Azienda Ulss 3 Serenissima" rinvenibile al seguente link:



UOC Provveditorato, Economato e Logistica

<https://trasparenza.aulss3.veneto.it/index.cfm?method=mys.apridoc&iddoc=13078>;

- accetta tutti gli obblighi previsti nel "Prospetto impegni finalizzati alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi" (Allegato 4), come previsto all'art. 18 della presente lettera d'invito;

- s'impegna, con la presentazione dell'offerta, a far rispettare, da parte dei propri dipendenti/collaboratori, gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti da Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici in vigore nell'Azienda ULSS 3 rinvenibile al seguente link:

<https://trasparenza.aulss3.veneto.it/index.cfm?action=mys.apridoc&iddoc=36762>, pena, in caso di violazione, la possibilità di risoluzione del contratto.

La presentazione dell'offerta equivale a piena conoscenza, oltre che del presente documento, anche di tutti i documenti richiamati ed incondizionata accettazione di tutte le regole ed impegni contrattuali previsti.

Il Direttore

UOC Provveditorato, Economato e Logistica

*F.to dott.ssa Cinzia Bon*

#### **Allegati:**

- Allegato 1 – Capitolato Tecnico (in PDF)
- Allegato 2 - DGUERequest (in XML)
- Allegato 3 - Scheda comparazione prezzi (in WORD)
- Allegato 4 – Accordo nomina Responsabile esterno trattamento dati personali
- Allegato 5 - Modello di offerta economica (in XLS.)
- Allegato 6 - Documento per la cooperazione ed il coordinamento e di valutazione dei rischi interferenti
- Allegato 7 - Documento inerente al Protocollo di legalità (in PDF)
- Allegato 8 – Condizioni di noleggio (in PDF)

*Referente della procedura:*

*dott.ssa Cristina Bertoncello*

*tel. 041/2608098*

*fax 041/2608192*

*mailto: [cristina.bertoncello@aulss3.veneto.it](mailto:cristina.bertoncello@aulss3.veneto.it)*

## ALLEGATO 1 – Capitolato Tecnico

### CAPITOLATO TECNICO FORNITURA ANNUALE IN NOLEGGIO, CON ASSISTENZA FULL RISK, DI SISTEMI MULTIMODALI PER ECOGRAFIA CORONARICA E INTRAVASCOLARE PER LE UU.OO.CC. DI CARDIOLOGIA DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI MESTRE, VENEZIA, MIRANO E CHIOGGIA

#### INDICE

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA .....	2
ART. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE .....	2
ART. 3 – MANUTENZIONE E SERVIZIO POST-VENDITA .....	2
ART. 4 – FORMAZIONE DEL PERSONALE .....	2
ART. 5 - CONSEGNE .....	2

**ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA**

Oggetto del presente Capitolato è la fornitura annuale in noleggio, con assistenza full risk, di sistemi multimodali per ecografia coronarica e intravascolare per le UU.OO.CC. di Cardiologia dei Presidi Ospedalieri di Mestre, Venezia, Mirano e Chioggia.

Si riportano di seguito i fabbisogni presunti per un periodo di 12 mesi:

DESCRIZIONE	Ref.	Quantità
Catetere per ecografia intracardica Ultra Ice Plus	M00499100	35
Aghi per la preparazione del catetere Ice	M00499151	35
Catetere per imaging coronarico ad alta risoluzione OptiCross HD 5F	H74939352020	145
Catetere per ecografia intravascolare periferico	H7493932801350	2

Apparecchiature	Ref.	Mestre	Venezia	Mirano	Chioggia
Sistema ecografico per immagini Avvigo + versione mobile carellata	H7492493320C0	1	1	1	1

Il noleggio dell'apparecchiatura sarà disciplinato secondo le condizioni di cui all'**Allegato 8** della lettera di invito.

**Il valore presunto della fornitura quadriennale ammonta ad Euro 151.152,60.= IVA esclusa**

**ART. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE**

I prodotti proposti dovranno possedere tutte le caratteristiche previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. Per quanto non previsto si farà riferimento agli standard UNI-EN/ISO o ad altre norme internazionali universalmente riconosciuti

I prodotti dovranno essere rigorosamente originali e nuovi di fabbrica. Non sono ammessi prodotti compatibili.

Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che il prodotto fornito sia conforme a quanto dichiarato ed offerto e sia immune da vizi che lo renda inidoneo allo specifico utilizzo.

**ART. 3 – MANUTENZIONE E SERVIZIO POST-VENDITA**

Per quanto concerne l'assistenza tecnica la ditta dovrà indicare:

- le modalità di interventi manutentivi in caso di guasto, malfunzionamento o arresto del programmatore, che dovranno comunque essere garantiti entro le 24 ore solari dal momento della chiamata, effettuata a mezzo telefonico o telefax o e-mail in qualsiasi periodo dell'anno o giorno della settimana, compreso sabato (escluso il festivo) indicando la sede di riferimento;
- garantire la fornitura di apparecchiature aggiuntive in grado di ovviare al fermo-macchina e descrivere la soluzione che intende proporre, al fine di consentire la prosecuzione delle attività, qualora la riparazione richieda un tempo superiore alle 24 ore dall'intervento.

**ART. 4 – FORMAZIONE DEL PERSONALE**

La ditta fornitrice dovrà inoltre farsi carico dell'istruzione al personale utilizzatore organizzando una o più giornate di formazione con personale qualificato da svolgersi presso il PP.OO. di Mestre, Venezia, Mirano e Chioggia secondo modalità che andranno concordate con i Direttori delle Unità Operative consegnatarie.

**ART. 5 – CONSEGNE**

Consegna e collaudo delle apparecchiature:

Tutto quanto necessario per la consegna e il collaudo delle apparecchiature dovrà avvenire a cura, spese e responsabilità della ditta aggiudicataria.

La consegna delle apparecchiature dovrà essere effettuata, presso il luogo (a piano) comunicato dall'Amministrazione.

## ALLEGATO 1 – Capitolato Tecnico

La consegna ed il relativo collaudo dovrà avvenire, salvo diverse successive disposizioni, entro 30 (trenta) giorni consecutivi dalla richiesta, pena – come facoltà unilaterale dell'Amministrazione – la revoca dell'aggiudicazione.

La ditta aggiudicataria all'atto della consegna e/o collaudo dell'apparecchiatura dovrà obbligatoriamente fornire, per ciascuna apparecchiatura, la seguente documentazione (o apposita dichiarazione a giustificazione di un'eventuale assenza):

- documentazione attestante l'avvenuta Verifica di Sicurezza per le dispersioni elettriche di cui alle norme CEI 62.5; in mancanza l'ULSS provvederà a farla effettuare da terzi, con addebito alla ditta inadempiente;
- una relazione illustrante il calendario e le modalità di esecuzione delle visite di Manutenzione Preventiva e della Verifica di Sicurezza durante il periodo contrattuale. Le visite, concomitanti, dovranno essere effettuate a partire dal 2° semestre dalla data di consegna e/o collaudo delle apparecchiature e dovranno avere cadenza almeno annuale (ogni 12 mesi);
- manuale d'uso cartaceo redatto integralmente in lingua italiana;
- un CD o DVD contenente una copia in formato PDF del suddetto materiale d'uso (nel caso la ditta non posseda il manuale originale in file, deve effettuare una copia scannerizzata del manuale cartaceo che verrà consegnato);
- certificato di conformità alla direttiva CE 93/42 concernente i dispositivi medici (marchio CE);
- software (se compreso nella fornitura) originale con licenza d'uso.

Il collaudo, documentato da specifico verbale, dovrà essere eseguito entro 8 giorni di calendario dalla consegna, alla presenza dei Direttori delle UU.OO.CC. interessate e del Responsabile dell'Ingegneria Clinica (o da persona delegata dagli stessi); ove il collaudo ponesse in evidenza difetti, vizi, difformità, guasti o inconvenienti, la ditta si impegna a provvedere alla loro eliminazione, o sostituzione delle parti difettose, entro 4 giorni dalla data del verbale di accertamento, ovvero con un diverso termine concordato per particolari esigenze. La fornitura si intenderà accettata solo a seguito di collaudo con esito positivo di tutte le apparecchiature.

### Consegne del materiale:

Le consegne saranno ripartite nell'arco di 12 mesi dalla data indicata nell'atto di affidamento e dovranno essere effettuate presso il Magazzino che sarà indicato nei buoni d'ordine, franche di ogni rischio e spesa.

I tempi di consegna del materiale non dovranno essere superiori a 8 giorni consecutivi dalla data di trasmissione dell'ordine di fornitura, che sarà inviato a mezzo NSO.

La merce dovrà essere accompagnata da una distinta con esplicito riferimento all'ordine ricevuto, con esatta indicazione dei tipi e delle quantità dei prodotti che verranno controllati da un incaricato.

**Al momento dell'ordine non dovrà essere imposto alcun minimo fatturabile.**

### Controlli sulle forniture

Il materiale consegnato dovrà essere esattamente conforme a quello proposto in offerta e nella documentazione tecnica. La firma sul documento di trasporto all'atto di ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero dei colli inviati rispetto al numero dei colli indicati in bolla. La quantità può essere accertata dall'Amministrazione in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate non verranno riconosciute e di conseguenza saranno restituite al fornitore.

L'accettazione dei prodotti avverrà ad insindacabile giudizio del Direttore dell'esecuzione che si riserva l'accertamento sui requisiti qualitativi pattuiti effettuando eventuali controlli tramite personale specializzato interno o esterno; la firma per ricevuta posta sul documento di trasporto in occasione delle varie consegne non esonera quindi la ditta da eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto di utilizzazione del prodotto né dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in merito ai vizi palesi e/o occulti della merce non rilevati all'atto delle consegne. Eventuali spese per analisi e verifiche qualitative saranno a carico dell'Impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.

In considerazione dell'impossibilità di sottoporre a perizia tutta la merce all'atto della consegna, la Ditta dovrà accettare eventuali contestazioni sulla qualità, quantità e confezionamento del prodotto entro 30 giorni dalla data di consegna (per le quantità) e dalla data di effettivo utilizzo (per la qualità) dei prodotti.

### Ritiro e sostituzione

I prodotti che non risultassero conformi alla qualità, tipo, specie, marca e a tutte le caratteristiche previste dal presente capitolato tecnico, schede tecniche, o che risultassero difettosi, non compatibili e comunque di qualità tale da impedire il corretto utilizzo, potranno essere contestati al fornitore mediante PEC.

In tal caso la ditta fornitrice ha l'obbligo di provvedere al ritiro degli articoli non conformi e di consegnare il materiale corrispondente alla qualità stabilita e nella quantità richiesta nel termine stabilito di giorni 3 di calendario; i termini decorrono dalla data di ricevimento della contestazione.

## **ALLEGATO 1 – Capitolato Tecnico**

E' a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al fornitore addebitandogli ogni spesa sostenuta per la consegna.

## Informazioni relative alla Stazione Appaltante

DENOMINAZIONE	AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
INDIRIZZO	VIA DON FEDERICO TOSATTO N. 147
CAP	30174
LOCALITÀ	VENEZIA
CODICE FISCALE	02798850273
SITO WEB	
INDIRIZZO ELETTRONICO	acquisti.aulss3@pecveneto.it
CODICE IDENTIFICATIVO PAESE	IT
NOME DEL PAESE	Italia
NOME DEL RUP	CINZIA BON

## Informazioni relative al Fornitore del Servizio

DENOMINAZIONE	Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.
CODICE FISCALE o P. IVA	05017630152
SITO WEB DI EROGAZIONE SERVIZIO	<a href="https://www.ariaspa.it">https://www.ariaspa.it</a>

## Informazioni sulla Procedura di Appalto

IDENTIFICATIVO DI GARA	CARDIOLOGIA
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
AMBITO DELLA PROCEDURA	Forniture
TITOLO DEL BANDO	Fornitura in noleggio, con assistenza full risk, di sistemi di ecografia intracardica e intracoronarica per le UU.OO.CC. di Cardiologia dei Presidi Ospedalieri di Mestre, Venezia, Mirano e Chioggia

DESCRIZIONE DEL BANDO

Fornitura in noleggio, con assistenza full risk, di sistemi di ecografia intracardica e intracoronarica per le UU.OO.CC. di Cardiologia dei Presidi Ospedalieri di Mestre, Venezia, Mirano e Chioggia

ELENCO CPV RELATIVI AL BANDO

33190000-8

ID LOTTO

LOT-0001

## Informazioni sulla partecipazione ai Lotti

L'OE PUÒ INSERIRE OFFERTA PER

MASSIMO NUMERO DI LOTTI

MASSIMO NUMERO DI LOTTI AGGIUDICABILI

## Criteri Generici

### Si tratta di appalto riservato

Nome Criterio	Descrizione
Si tratta di appalto riservato ID: 2043338f-a38a-490b-b3ec-2607cb25a017	Solo se l'appalto è riservato: l'operatore economico è un laboratorio protetto, una "impresa sociale" o provvederà all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti?

### Registrazione in elenchi ufficiali

Nome Criterio	Descrizione
Registrazione in elenchi ufficiali ID: 9b19e869-6c89-4cc4-bd6c-ac9ca8602165	Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato nell'ambito di un sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione)?

### Forma di Partecipazione

Nome Criterio	Descrizione
Forma di Partecipazione ID: ee51100f-8e3e-40c9-8f8b-57d5a15be1f2	L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri?

### Imprese Ausiliarie

Nome Criterio	Descrizione
Imprese Ausiliarie ID: 0d62c6ed-f074-4fcf-8e9f-f691351d52ad	L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?

### Subappaltatori

Nome Criterio	Descrizione
Subappaltatori ID: 72c0c4b1-ca50-4667-9487-461f3eed4ed7	L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?

### Lotti a cui l'OE intende partecipare

Nome Criterio	Descrizione
Lotti a cui l'OE intende partecipare <b>ID: 8b9700b7-b13c-41e6-a220-6bbf8d5fab31</b>	Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:

**Riduzione del numero dei candidati qualificati**

Nome Criterio	Descrizione
Riduzione del numero dei candidati qualificati <b>ID: 51c39ba9-0444-4967-afe9-36f753b30175</b>	L'operatore economico dichiara che soddisfa i criteri e le regole oggettivi e non discriminatori da applicare al fine di limitare il numero di candidati nel modo seguente: Nel caso in cui siano richiesti certi certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascuno se l'operatore economico ha i documenti richiesti

**L'Operatore Economico è una Micro, Piccola o Media Impresa?**

Nome Criterio	Descrizione
L'Operatore Economico è una Micro, Piccola o Media Impresa? <b>ID: ede30cb7-70c2-4ead-ba11-22d0cac5ab7a</b>	L'Operatore Economico è una Micro, Piccola o Media Impresa?

## Criteria Esclusione

### Motivi legati a condanne penali

Nome Criterio	Descrizione
Partecipazione ad organizzazione criminale ID: 005eb9ed-1347-4ca3-bb29-9bc0db64e1ab	Partecipazione a un'organizzazione criminale, come definita all'articolo 2 della Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla lotta alla criminalità organizzata  Partecipazione ad un'organizzazione criminale - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. a) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Nome Criterio	Descrizione
Corruzione ID: c27b7c4e-c837-4529-b867-ed55ce639db5	Corruzione, come definita nell'articolo 3 della convenzione sulla lotta alla corruzione che coinvolge funzionari delle Comunità europee o funzionari degli Stati membri dell'Unione europea, GU C 195 del 25.6.1997 e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro del Consiglio 2003/568 / GAI del 22 luglio 2003 sulla lotta alla corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003). Questo motivo di esclusione include anche la corruzione come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (ente aggiudicatore) o dell'operatore economico  Corruzione - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. b) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Nome Criterio	Descrizione
Frode ID: 297d2323-3ede-424e-94bc-a91561e6f320	Frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995)  Frode - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. d) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Nome Criterio	Descrizione
<p>Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche</p> <p>ID: <a href="#">d486fb70-86b3-4e75-97f2-0d71b5697c7d</a></p>	<p>Reati di terrorismo o reati collegati ad attività terroristiche, quali definiti negli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta al terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002). Questo motivo di esclusione include anche l'incitamento, il favoreggiamento o il tentativo di commettere un reato, di cui all'articolo 4 di tale decisione quadro</p> <p>Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. e) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?</p>

Nome Criterio	Descrizione
<p>Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo</p> <p>ID: <a href="#">47112079-6fec-47a3-988f-e561668c3aef</a></p>	<p>Riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, come definito all'articolo 2 della direttiva 2011/36 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e sulla protezione delle sue vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002 / 629 / GAI (GU L 101 del 15.4.2011)</p> <p>Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. f) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?</p>

Nome Criterio	Descrizione
<p>Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani</p> <p>ID: <a href="#">d789d01a-fe03-4ccd-9898-73f9cfa080d1</a></p>	<p>Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani, come definito all'articolo 2 della direttiva 2011/36 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e sulla protezione delle sue vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002 / 629 / GAI (GU L 101 del 15.4.2011)</p> <p>Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 1, lett. g) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?</p>

**Motivi legati al pagamento di imposte e contributi previdenziali**

Nome Criterio	Descrizione
<p>Pagamento di imposte</p> <p>ID: <a href="#">b61bbeb7-690e-4a40-bc68-d6d4ecfaa3d4</a></p>	<p>L'operatore economico ha violato i suoi obblighi relativi al pagamento delle tasse, sia nel paese in cui è stabilito che nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?</p> <p>Pagamento di Tasse - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 6 e art. 95 co. 2</p>

Limite ammesso

Ulteriori informazioni

Nome Criterio	Descrizione
Pagamento di contributi previdenziali ID: 7d85e333-bbab-49c0-be8d-c36d71a72f5e	L'operatore economico ha violato i suoi obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, sia nel paese in cui è stabilito che nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore se diverso dal paese di stabilimento?  Pagamento di Contributi Previdenziali - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 6 e art. 95 co. 2

Limite ammesso

Ulteriori informazioni

### Motivi legati al diritto ambientale, sociale e del lavoro

Nome Criterio	Descrizione
Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale ID: a80ddb62-d25b-4e4e-ae22-3968460dc0a9	L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi in materia di diritto ambientale? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE  Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. a)

Nome Criterio	Descrizione
Violazione di obblighi in materia di diritto sociale ID: a261a395-ed17-4939-9c75-b9ff1109ca6e	L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi nel campo del diritto sociale? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE  Violazione di obblighi in materia di diritto sociale - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. a)

Nome Criterio	Descrizione
Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro  ID: a34b70d6-c43d-4726-9a88-8e2b438424bf	L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi in materia di diritto del lavoro? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE  Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro e di salute e sicurezza sul lavoro - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. a)

**Motivi legati all'attività economica**

Nome Criterio	Descrizione
Fallimento  ID: d3732c09-7d62-4edc-a172-241da6636e7c	Liquidazione giudiziale  Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. d) Liquidazione giudiziale - L'operatore economico è stato sottoposto a liquidazione giudiziale o è in corso un procedimento per la dichiarazione di liquidazione giudiziale?

Nome Criterio	Descrizione
Liquidazione coatta  ID: 396f288a-e267-4c20-851a-ed4f7498f137	Liquidazione coatta  Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. d) Liquidazione coatta - L'operatore economico è oggetto di un provvedimento di liquidazione coatta o è in corso una procedura per l'emanazione di tale provvedimento?

Nome Criterio	Descrizione
Concordato preventivo con i creditori  ID: 68918c7a-f5bc-4a1a-a62f-ad8983600d48	Concordato preventivo con i creditori  Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. d) L'operatore economico è stato ammesso al concordato preventivo o è in corso una procedura per l'ammissione?

**Motivi legati alla cattiva condotta**

Nome Criterio	Descrizione
Gravi illeciti professionali <b>ID: 514d3fde-1e3e-4dcd-b02a-9f984d5bbda3</b>	L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali? Vedere, ove pertinente, le definizioni nel diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.  Gravi illeciti professionali - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. e) e art. 98 co. 3 lett. d) e) f) g) h)

Nome Criterio	Descrizione
Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza <b>ID: 56d13e3d-76e8-4f23-8af6-13e60a2ee356</b>	L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza?  Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 98 co. 3 lett. a)

### Motivi legati al conflitto di interesse

Nome Criterio	Descrizione
Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto <b>ID: b1b5ac18-f393-4280-9659-1367943c1a2e</b>	L'operatore economico è a conoscenza di conflitti di interesse come indicato nella legislazione nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara dovuti alla sua partecipazione alla procedura di appalto?  Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. b)

Nome Criterio	Descrizione
Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto <b>ID: 61874050-5130-4f1c-a174-720939c7b483</b>	L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di appalto?  Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. c)

### Motivi legati alla risoluzione anticipata

Nome Criterio	Descrizione
Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili  ID: 3293e92b-7f3e-42f1-bee6-a7641bb04251	L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione, oppure di imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili in relazione a tale precedente contratto di appalto?  Carenze nell'esecuzione di un precedente contratto - Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 98 co. 3 lett c)

**Motivi legati a false dichiarazioni**

Nome Criterio	Descrizione
Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate  ID: 696a75b2-6107-428f-8b74-82affb67e184	L'operatore economico può confermare che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha omesso di fornire tali informazioni, è stato in grado di presentare senza indugio i documenti giustificativi richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore e non si è impegnato a influenzare indebitamente il processo decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, a ottenere informazioni riservate che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di appalto o a fornire per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza significativa sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione?  False dichiarazioni - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. e) ed f) e art. 98 co. 3 lett. b)

**Motivi legati esclusivamente dalla legislazione nazionale**

Nome Criterio	Descrizione
Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale  ID: 63adb07d-db1b-4ef0-a14e-a99785cf8cf6	Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?  In riferimento alla normativa Italiana vigente: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

## Criteri Selezione

### Adeguatezza-I

Nome Criterio	Descrizione
Iscrizione in un registro commerciale <b>ID: 87b3fa26-3549-4f92-b8e0-3fd8f04bf5c7</b>	<p>È iscritto nei registri commerciali tenuti nello Stato membro di stabilimento come indicato nell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.</p> <p>Iscrizioni nel registro delle imprese che svolgono attività commerciale - art. 100, co. 3 d.lgs. n. 36/2023.</p>
Identificazione Lotti	<input type="text"/>
Nome del registro	<input type="text"/>
URL	<input type="text"/>

**SCHEDA COMPARAZIONE PREZZI DA ALLEGARE ALL' OFFERTA**

**FORNITURA IN NOLEGGIO, CON ASSISTENZA FULL RISK, DI SISTEMI MULTIMODALI PER ECOGRAFIA CORONARICA E INTRAVASCOLARE**

--

Il sottoscritto .....>	
legale rappresentante della ditta .....>	.....

partecipante alla gara in oggetto

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, che i prezzi al netto di I.V.A., per gli stessi prodotti e/o forniture similari, praticati negli ultimi dodici mesi dalla ditta presso altre U.U.L.L.S.S.S.S., sono i seguenti:


<b>U.L.S.S. n°</b>         <b>di</b>	
art.	cod.                     a €
art.	cod.                     a €
art.	cod.                     a €
art.	cod.                     a €

<b>U.L.S.S. n°</b>         <b>di</b>	
art.	cod.                     a €
art.	cod.                     a €
art.	cod.                     a €
art.	cod.                     a €

<b>U.L.S.S. n°</b>         <b>di</b>	
art.	cod.                     a €
art.	cod.                     a €
art.	cod.                     a €
art.	cod.                     a €

**Il legale rappresentante :**

--

	<b>ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	
---	--	--

**ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679**

Azienda ULSS n. 3 Serenissima, nella persona del legale rappresentante, con sede in via Don Federico Tosatto n. 147 – 30174 Mestre, partita IVA 02798850273, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito “Azienda” o “Titolare del Trattamento”)

e

BOSTON SCIENTIFIC S.p.A. nella persona del Responsabile della Protezione dei Dati, con sede in [via – CAP città], partita IVA [numero], REA [numero] (di seguito “Fornitore” o “Responsabile del Trattamento”),

congiuntamente indicate come “Parti”.

Premesso che:

- l’Azienda ed il Fornitore hanno sottoscritto un contratto avente ad oggetto “**FORNITURA IN NOLEGGIO, CON ASSISTENZA FULL RISK, DI SISTEMI MULTIMODALI PER ECOGRAFIA CORONARICA E INTRAVASCOLARE PER LE UU.OO.CC. DI CARDIOLOGIA DEI PRESID OSPEDALIERI DI MESTRE, VENEZIA, MIRANO E CHIOGGIA**” (di seguito “Contratto”) e ai fini dell’esecuzione di detto Contratto il Fornitore dovrà effettuare operazioni di Trattamento dei Dati Personali per conto dell’Azienda;
- l’Azienda svolge il ruolo di Titolare del Trattamento in relazione ai Dati Personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del Trattamento;
- il Fornitore è in possesso di adeguate competenze tecniche e *know-how* circa gli scopi e le modalità di Trattamento dei Dati Personali, delle misure di sicurezza da adottare al fine di garantire la loro riservatezza, la completezza e l’integrità, nonché diretta e completa conoscenza delle norme che disciplinano la protezione degli stessi;
- con il presente atto - che costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto - l’Azienda, in qualità di Titolare del Trattamento, intende nominare il Fornitore, che accetta, Responsabile del Trattamento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28 del GDPR;
- con la sottoscrizione del presente documento le Parti intendono regolare i reciproci rapporti in relazione al Trattamento dei Dati Personali effettuato dal Responsabile del Trattamento per conto dell’Azienda.


Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

	Pagina 1 di 11	
--	----------------	--

## Definizioni

Fatta eccezione per i termini e le espressioni altrimenti definiti nel presente Accordo, i termini e le espressioni contrassegnate da iniziali maiuscole avranno il significato di seguito specificato:

<i>Accordo di trasferimento dei dati</i>	ogni accordo stipulato tra le Parti e finalizzato al trasferimento legittimo dei Dati Personali.
<i>Autorità di Controllo</i>	il Garante per la protezione dei Dati Personali.
<i>Autorizzati</i>	le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di Trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che agiscono sotto l'autorità del Titolare o del Responsabile ai sensi dell'art. 29 del GDPR.
<i>Comitato Europeo per la Protezione dei Dati</i>	l'organismo dell'Unione Europea dotato di personalità giuridica istituito ai sensi degli artt. 68 e ss. del GDPR.
<i>Dati Personali</i>	qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
<i>GDPR</i>	Regolamento (UE) n. 2016/679.
<i>Interessato</i>	la persona fisica identificata o identificabile cui si riferiscono i Dati Personali.
<i>Subfornitore o Sub-Responsabile</i>	qualsiasi persona, fisica o giuridica, a cui il Responsabile ricorra per l'esecuzione di specifiche attività di Trattamento per conto del Titolare e a cui sono imposti gli stessi obblighi del Responsabile.
<i>Terze Parti o Terzi</i>	persona fisica o giuridica, autorità pubblica, servizio o altro organismo che non siano l'Interessato, il Titolare, il Responsabile e gli incaricati Autorizzati al Trattamento dei Dati Personali sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile.
<i>Trattamento</i>	qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a Dati Personali o insiemi di Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la

	<b>ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	
---	--	--

consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

### 1. Nomina del Responsabile del Trattamento

Con la sottoscrizione del presente atto, che forma parte integrante del Contratto, l'Azienda nomina il Fornitore quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con l'incarico di effettuare le operazioni di Trattamento sui Dati Personali, di cui entra in possesso o ai quali ha comunque accesso, necessarie all'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto e di eventuali servizi accessori allo stesso.

Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Accordo, accetta tutti i termini sottoindicati, conferma la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a procedere al Trattamento dei Dati Personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare attraverso la presente nomina o a quelle ulteriori che saranno conferite nel corso delle attività prestate in suo favore.

Il Fornitore prende atto che l'incarico di effettuare le operazioni di Trattamento sui Dati Personali quale Responsabile è affidato per l'esclusiva ragione che il profilo professionale/societario, in termini di proprietà, risorse umane, organizzative ed attrezzature, è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità previsti dalla vigente normativa. Qualsiasi mutamento di tali requisiti, che possa sollevare incertezze sul loro mantenimento, dovrà essere preventivamente segnalato al Titolare, che potrà esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di recesso, senza penali ed eccezioni di sorta.

### 2. Natura e finalità del Trattamento

Il Trattamento deve essere svolto da parte del Responsabile in esecuzione del vigente rapporto contrattuale con l'Azienda e per le finalità ad esso relative, nonché per il tempo strettamente necessario al perseguimento di tali finalità. In particolare, i dati saranno trattati dal Responsabile per attività di:


[specificare il tipo di attività].

### 3. Tipologia di Dati Personali e categorie di Interessati

Il Trattamento comprende le seguenti tipologie di Dati Personali:

- dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, ...);
- dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono);
- dati di accesso e di identificazione (username, password, customer ID, ...);
- dati di pagamento (numero di conto corrente, dettagli della carta di credito, ...);
- dati relativi alla fornitura di un servizio di comunicazione elettronica (dati di traffico, dati relativi alla navigazione internet, ...);

**Commentato [BV1]:** Eliminare dall'elenco quanto non di pertinenza; all'interno delle parentesi si dettagliano con precisione i Dati oggetto di Trattamento

	<b>ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	
---	--	--

- dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza o di prevenzione;
- dati di profilazione;
- dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, tessera sanitaria, ...);
- dati di localizzazione;
- **dati che rivelino l'origine razziale o etnica;**
- **dati che rivelino opinioni politiche;**
- **dati che rivelino convinzioni religiose o filosofiche;**
- **dati che rivelino l'appartenenza sindacale;**
- **dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale;**
- **dati relativi alla salute;**
- **dati genetici;**
- **dati biometrici.**
- **[altro (specificare)]**

**Commentato [BV2]:** Compilato l'art. 6, il grassetto può essere rimosso

Il Trattamento riguarda le seguenti categorie di Interessati:

- dipendenti / consulenti;
- utenti / contraenti / abbonati / clienti (attuali o potenziali);
- associati / soci / aderenti / simpatizzanti / sostenitori;
- soggetti che ricoprono cariche sociali;
- beneficiari / assistiti;
- pazienti;
- minori;
- persone vulnerabili (es. vittime di violenze o abusi / rifugiati / richiedenti asilo);
- **[altro (specificare)]**

**Commentato [BV3]:** Eliminare dall'elenco quanto non di pertinenza


#### 4. Diritti del Titolare del Trattamento

L'Azienda ha diritto di ottenere dal Responsabile tutte le informazioni relative alle misure organizzative e di sicurezza da questo adottate necessarie per dimostrare il rispetto delle istruzioni e degli obblighi affidati.

La stessa Azienda, inoltre, ha il diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche o specifiche attività di audit in ambito protezione dei Dati Personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile.

#### 5. Obblighi del Responsabile del Trattamento

Nell'adempimento delle proprie obbligazioni il Fornitore, i suoi dipendenti ed ogni Subfornitore di cui il Fornitore si avvalga e che effettui il Trattamento di Dati Personali del Titolare, si obbligano a rispettare il GDPR ed ogni altra istruzione impartita dall'Azienda, nonché a tener conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo italiana e dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati, inerenti il Trattamento svolto.

	<b>ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	
---	--	--

Il Fornitore si impegna ad effettuare il Trattamento soltanto dei Dati Personali che siano necessari e/o strumentali all'esecuzione del Contratto.

Il Fornitore si impegna, sin dalla data di sottoscrizione del presente atto, a rendere disponibili ed a comunicare ai propri Subfornitori soltanto quei Dati Personali che siano strettamente necessari per l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto o di obblighi di legge.

Il Fornitore si impegna a cooperare con l'Azienda in qualsiasi momento al fine di assicurare il corretto Trattamento dei Dati Personali e si impegna a fornire alla stessa Azienda tutte le informazioni o i documenti, che potranno essere richiesti da quest'ultima per l'adempimento degli obblighi di legge e per comprovare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, entro 15 giorni dalla richiesta formulata dall'Azienda a mezzo posta elettronica.

In particolare, il Responsabile si impegna a rispettare gli obblighi ed istruzioni di seguito elencati.

#### 6. Misure tecniche ed organizzative

Il Fornitore, in considerazione della conoscenza maturata quale conseguenza dei progressi tecnici e tecnologici, della natura dei Dati Personali e delle caratteristiche delle operazioni di Trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate, previste dalla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei Dati Personali, e dovrà assicurare che le misure di sicurezza progettate ed implementate siano in grado di ridurre il rischio di danni volontari o accidentali, perdita di dati, accessi non autorizzati ai dati, trattamenti non autorizzati o trattamenti non conformi agli scopi di cui al presente Accordo. Considerato che il Trattamento riguarda Dati Personali definiti come particolari dall'art. 9 del GDPR, il Responsabile del Trattamento è tenuto ad adottare un livello di sicurezza elevato **(Previsione da eliminare qualora il Trattamento non coinvolga Dati Personali evidenziati in grassetto all'art. 3).**

**Commentato [BV4]:** Previsione da eliminare qualora il Trattamento non coinvolga Dati Personali evidenziati in grassetto all'art. 3

In particolare, il Fornitore ed ogni eventuale Subfornitore, si obbligano a:

- adottare tutte le misure di cui all'art. 32 del GDPR in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei Dati Personali trattati, tenendo conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo inerenti ai Trattamenti svolti dal Responsabile, ovvero dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati;
- non trasferire i Dati Personali trattati per conto dell'Azienda al di fuori dell'usuale luogo di lavoro, a meno che tale trasferimento non sia autorizzato dalle competenti pubbliche autorità, anche regolamentari e di vigilanza, o dall'Azienda stessa;
- fornire all'Azienda una descrizione dettagliata delle misure fisiche, tecniche ed organizzative applicate al Trattamento dei Dati Personali;
- impiegare sistemi di cifratura per tutti i Dati Personali memorizzati su dispositivi di archiviazione digitali o elettronici, come computer portatili, CD, dischetti, driver portatili, nastri magnetici o dispositivi similari: i Dati Personali dovranno essere cifrati nel rispetto della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei Dati Personali e dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per

	Pagina 5 di 11	
--	----------------	--

assicurare l'aggiornamento degli standard di cifratura in modo da tenere il passo dello sviluppo tecnologico e dei rischi ad esso connaturati, includendo ogni richiesta o indicazione emanata da qualsiasi pubblica autorità competente, anche regolamentare e di vigilanza;

- istituire e mantenere il registro delle attività di Trattamento ai sensi dell'art. 30 del GDPR e metterlo a disposizione del Titolare ogniqualvolta richiesto;
- comunicare all'Azienda il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio Responsabile della Protezione dei Dati, se designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR;
- assistere l'Azienda, relativamente ai Dati Personali oggetto di Trattamento, nel garantire - ove applicabili - il rispetto degli obblighi relativi:
  - alla sicurezza del Trattamento;
  - alla notifica di una violazione dei Dati Personali all'Autorità di Controllo ex art. 33 del GDPR;
  - alla comunicazione di una violazione dei Dati Personali all'Interessato ex art. 34 del GDPR;
  - alla valutazione d'impatto sulla protezione dei Dati Personali ex 35 del GDPR;
  - alla consultazione preventiva ex art. 36 del GDPR.

**Commentato [BV5]:** Previsione da valutare caso per caso: ai sensi dell'art. richiamato il registro non è obbligatorio per le imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di [dati in grassetto all'art. 3] o i dati personali relativi a condanne penali e a reati

## 7. Violazioni dei Dati Personali


In caso di violazione dei Dati Personali che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, il danneggiamento, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso da parte di Terzi ai Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati (c.d. *data breach*), il Responsabile deve:

- informare l'Azienda entro e non oltre 48 ore dalla scoperta di ogni violazione dei Dati Personali, trattati per conto dell'Azienda, descrivendo la natura della violazione subita, le categorie e il numero approssimativo di Interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei Dati Personali in questione, l'impatto della violazione sull'Azienda e sugli Interessati coinvolti, le misure adottate per mitigare i rischi, i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati;
- fornire assistenza all'Azienda per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli Interessati coinvolti.

Il Responsabile si attiverà per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive all'Azienda ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dalla stessa.

## 8. Documentazione privacy

Il Fornitore si impegna ad adottare la documentazione in materia di protezione dei Dati Personali prevista dalla normativa italiana ed europea e le relative procedure concernenti le adeguate misure tecniche e organizzative.

	<b>ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	
---	--	--

In particolare, il Fornitore si impegna a fornire agli Interessati tutte le informazioni relative al Trattamento dei Dati Personali, nonché a raccogliere il relativo consenso in assenza di eventuali altri presupposti giuridici per il relativo Trattamento, in conformità al GDPR.

### 9. Istanze degli Interessati

Tenendo conto della natura del Trattamento, il Fornitore si obbliga ad assistere e supportare il Titolare del Trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, negli ambiti e nel contesto del ruolo ricoperto e in cui opera il Fornitore, al fine di soddisfare l'obbligo dell'Azienda di dare riscontro alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'Interessato ai sensi dell'art. 12 del GDPR.

In particolare, qualora il Fornitore riceva richieste provenienti dagli Interessati, finalizzate all'esercizio dei propri diritti, esso dovrà:

- darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare a mezzo posta elettronica certificata, allegando copia delle istanze ricevute, qualora l'Interessato faccia specifico riferimento all'Azienda nella sua richiesta;
- coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate dal Titolare per gestire le relazioni con gli Interessati.

Qualora ciò non si ponga in contrasto con il GDPR e/o con altre leggi applicabili, il Fornitore è altresì tenuto a comunicare immediatamente all'Azienda e a fornire tutta la necessaria assistenza in caso di richieste di accesso ai Dati Personali presentate da autorità di controllo, da autorità indipendenti o dall'Autorità Giudiziaria.

### 10. Persone autorizzate

Il Fornitore si impegna a identificare e designare le persone autorizzate ad effettuare operazioni di Trattamento sui dati di titolarità dell'Azienda, individuando l'ambito autorizzativo consentito ai sensi dell'art. 29 del GDPR e provvedendo alla relativa formazione. Allo stesso tempo, il Fornitore si impegna ad impartire agli Autorizzati le dovute istruzioni relativamente alle operazioni e alle modalità di Trattamento dei Dati Personali.

Il Fornitore garantisce che gli Autorizzati si siano impegnati alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

L'elenco delle persone autorizzate è oggetto di revisione periodica da parte del Fornitore, sulla base della quale l'accesso può essere revocato qualora non risultasse più necessario.

### 11. Sub-Responsabili e Terze Parti

Il Fornitore può chiedere di comunicare o rendere disponibili i Dati Personali trattati per conto dell'Azienda ad uno o più Subfornitori, ai quali affidare una o più specifiche attività di Trattamento oggetto del Contratto.

	Pagina 7 di 11	
--	----------------	--

Il Responsabile del Trattamento non ricorre ad un altro Responsabile o a Sub-Responsabili senza previa autorizzazione scritta del Titolare del Trattamento.

Al fine di dare attuazione alle previsioni del GDPR, il Fornitore si obbliga a designare i Subfornitori quali Sub-Responsabili e a far assumere agli stessi i medesimi obblighi in materia di protezione dei Dati Personali cui si è impegnato quale Responsabile del Trattamento con il presente atto, mediante sottoscrizione di appositi atti giuridici o contratti. L'Azienda può richiederne copia al Fornitore.

Il Fornitore si obbliga ad informare l'Azienda di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di Sub-Responsabili, dando così modo al Titolare del Trattamento di opporsi a tali modifiche.

Il Fornitore è tenuto ad impartire ai Sub-Responsabili precise istruzioni relativamente al Trattamento oggetto del Contratto e ad assicurarsi che offrano le medesime garanzie in materia di misure tecniche e organizzative previste dal GDPR.

I Sub-Responsabili potranno trattare i Dati Personali nella misura in cui tale Trattamento sia strettamente necessario per l'esecuzione del Contratto che il Fornitore ha stipulato con l'Azienda ed in ogni caso nel rispetto del presente Accordo.

Il Fornitore risponderà nei confronti dell'Azienda, garantendo di assumersi la completa responsabilità, qualora gli eventuali Sub-Responsabili del Trattamento omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati.

Il Fornitore si impegna a non comunicare, trasferire o condividere i Dati Personali dell'Azienda a Terze Parti, salvo qualora legislativamente richiesto ed informandone preventivamente la stessa, a condizione che ciò non sia in contrasto con il GDPR e/o con gli obblighi di legge in materia.

## 12. Deroche all'obbligo di riservatezza

Il Fornitore e i suoi dipendenti sono tenuti a non divulgare i Dati Personali trattati.

Il Fornitore è tenuto inoltre a non comunicare i Dati Personali senza il consenso dell'Azienda, fatta eccezione per l'ipotesi in cui detta comunicazione sia effettuata nei confronti di:

- società parte del gruppo del Fornitore, se prevista contrattualmente, previa valutazione del ruolo privacy della società stessa (se Titolare, Contitolare o Responsabile), nel rispetto delle disposizioni del GDPR;
- dipendenti del Fornitore designati persone autorizzate, quando ciò sia necessario per l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto;
- una pubblica autorità competente, anche regolatoria e di vigilanza.

Nei casi predetti, la comunicazione dei Dati Personali dovrà essere effettuata nel rispetto del presente Accordo e della legge applicabile.

## 13. Controlli e attività di audit

Il Fornitore si impegna a consentire al Titolare la verifica del rispetto del presente Accordo, oltre a supervisionare e controllare direttamente i soggetti da esso designati per le operazioni di Trattamento ed a tal fine potrà organizzare corsi di formazione.

Qualora venga rilevato che un'istruzione impartita dal Titolare violi le disposizioni normative in materia di protezione dei Dati Personali, il Fornitore si obbliga ad informarne immediatamente il Titolare.

Il Fornitore inoltre riconosce al Titolare il diritto di effettuare controlli relativamente alle operazioni aventi ad oggetto il Trattamento dei Dati Personali dell'Azienda: a tal fine, il Titolare potrà periodicamente sottoporre al Fornitore un questionario sul livello di sicurezza e conformità alla normativa in materia di protezione dei Dati Personali, che dovrà essere debitamente compilato e restituito, e ha il diritto di disporre presso le sedi del Fornitore, in base a metodologie concordate tra le Parti, verifiche o specifiche attività di audit o di rendicontazione in ambito protezione dei Dati Personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo.

Anche per le finalità sopra esposte, il Fornitore è obbligato a mettere a disposizione senza ingiustificato ritardo e su richiesta del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Accordo ed è altresì tenuto a contribuire alle attività di revisione realizzate dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato, comprese le ispezioni.

Sulla base dei risultati delle attività di cui al presente articolo, il Titolare del Trattamento può richiedere al Fornitore l'adozione di ulteriori misure per garantire la conformità al GDPR, alle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati e al presente Accordo.

Ove richiesto, il Responsabile del Trattamento è tenuto a fornire all'Autorità di Controllo l'accesso ai propri locali, compresi tutti gli strumenti e mezzi di Trattamento dei dati.


#### 14. Durata e cessazione del Trattamento

La presente nomina ha la medesima durata ed efficacia del Contratto e, pertanto, cesserà al momento del completo adempimento o dello scioglimento del vincolo contrattuale, qualsiasi ne sia il motivo. Il Trattamento, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i Dati Personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati del Fornitore in una forma che consenta l'identificazione degli Interessati per un periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato.

A seguito della cessazione del Trattamento affidato al Responsabile o nei casi di cui al comma precedente, qualsiasi ne sia la causa, il Fornitore sarà tenuto, a scelta del Titolare e sulla base delle istruzioni dallo stesso impartite, a:

- restituire al Titolare tutti i Dati Personali trattati, oppure
- provvedere alla loro integrale cancellazione (eventuali copie comprese),

salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità (contabili, fiscali, ecc.) o il caso in cui si verifichino circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del Trattamento dei dati da parte del Fornitore, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò

	<b>ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	
---	--	--

strettamente necessario. In tal caso il Fornitore dovrà indicare al Titolare i motivi ed i criteri di conservazione dei dati.

Il Fornitore certifica al Titolare l'avvenuta cancellazione.

### 15. Trasferimento dei dati all'estero

Il Fornitore si impegna a limitare gli ambiti di circolazione e Trattamento dei Dati Personali (es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server o in cloud) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal GDPR (paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione Europea, BCR di gruppo, clausole contrattuali modello, ecc.).

Il Fornitore, pertanto, non potrà trasferire o effettuare il Trattamento dei Dati Personali dell'Azienda al di fuori dell'Unione Europea, per nessuna ragione, in assenza di autorizzazione scritta dell'Azienda. Qualora l'Azienda rilasci l'autorizzazione e venga pertanto effettuato un trasferimento dei Dati Personali dell'Azienda al di fuori dell'Unione Europea, tale trasferimento dovrà rispettare quanto disposto dal GDPR in materia.

Resta inteso tra le Parti che il Fornitore dovrà garantire che i metodi di trasferimento impiegati, ivi inclusa la conformità alle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea e sulla base dei presupposti indicati nella medesima decisione, consentano il mantenimento di costanti e documentabili standard di validità per tutta la durata del presente Accordo.

Il Fornitore è obbligato a comunicare immediatamente all'Azienda il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto delle clausole contrattuali standard di cui sopra, oppure
- qualsiasi modifica della metodologia e delle finalità di trasferimento dei Dati Personali dell'Azienda all'estero.

### 16. Manleva e responsabilità per violazione delle disposizioni

Il Fornitore, con l'accettazione della presente nomina, si impegna a mantenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, o altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da Terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di Trattamento dei Dati Personali che sia imputabile a fatto, comportamento od omissione del Fornitore (o di suoi dipendenti e/o collaboratori e/o Subfornitori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere applicate ai sensi del GDPR.

Il Fornitore si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico.

	Pagina 10 di 11	
--	-----------------	--

Qualora il Titolare abbia corrisposto il risarcimento completo per il danno subito da un Interessato ai sensi dell'art. 82, par. 5, del GDPR, il Fornitore rimborserà al Titolare la parte del risarcimento corrispondente alla parte di responsabilità imputabile al Fornitore per il danno cagionato.

Fatti salvi gli artt. 82, 83 e 84 del GDPR, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo relativamente alle finalità e modalità di Trattamento, in caso di azione contraria alle istruzioni ivi contenute o di mancato adempimento agli obblighi specificatamente diretti al Responsabile del Trattamento dal GDPR, il Responsabile sarà considerato quale Titolare del Trattamento e ne risponderà personalmente e direttamente.

#### **17. Disposizioni finali**

Le modifiche al presente Accordo devono essere concordate tra le Parti per iscritto.

Qualora qualsiasi articolo dell'Accordo sia o diventi nullo, illegale o inefficace, esso sarà ritenuto cancellato, ma questo non pregiudicherà la validità e l'efficacia delle rimanenti disposizioni.

Si dà atto che alla scadenza o cessazione del Contratto, per qualsiasi causa, il Fornitore è comunque tenuto all'obbligo di riservatezza, a condizione che tale obbligo non si ponga in contrasto con il GDPR e/o con altre leggi applicabili.

Data: \_\_\_\_\_

**Per integrale accettazione**

Il Titolare del Trattamento

Il Responsabile esterno del Trattamento

**Commentato [BV6]:** Il legale rappresentante è il Direttore Generale

**Allegato 5 - Modello di offerta economica**

**FORNITURA IN NOLEGGIO, CON ASSISTENZA FULL RISK, DI SISTEMI MULTIMODALI PER ECOGRAFIA CORONARICA E INTRAVASCOLARE PER LE UU.OO.CC. DI CARDIOLOGIA DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI MESTRE, VENEZIA, MIRANO E CHIOGGIA - (CIG \_\_\_\_\_)**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ (se persona diversa dal legale rappresentante allegare la relativa documentazione dimostrativa dei poteri di rappresentanza) della ditta \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_ offre i prodotti sottoindicati, ai seguenti prezzi impegnativi e irrevocabili per almeno **180 giorni** a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta:

Area compilata dall'Azienda ULSS 3			Area compilata dal FORNITORE							
DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantità	Marca	Nome commerciale/ Cod. Art Fornitore	CND	N. identificativo di iscrizione alla Banca Dati del Ministero della Salute	REF - codice attribuito dal fabbricante (identificativo catalogo)	Conf.to (numero di reazioni)	Prezzo unitario/Cost o mese unitario (IVA esclusa)	Prezzo Totale per riga
Catetere per ecografia intracardica Ultra Ice Plus	pezzi	35							€ 0,0000	€ 0,00
Aghi per la preparazione del catetere Ice	pezzi	35							€ 0,0000	€ 0,00
Catetere per imaging coronarico ad alta risoluzione OptiCross HD 5F	pezzi	145							€ 0,0000	€ 0,00
Catetere per ecografia intravascolare periferico	pezzi	2							€ 0,0000	€ 0,00
Sistema ecografico per immagini Avvigo + versione mobile carellata	mesi	48							€ 0,0000	€ 0,00
									Prezzo "a corpo" dell'intera fornitura >>	€ 0,00
Firma digitale del sottoscrittore _____										
Si dichiara inoltre che:										
a) il valore commerciale dell'apparecchiatura è pari ad Euro _____ Iva esclusa										



**DOCUMENTO PER LA COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO,  
 DI VALUTAZIONE E DI INFORMAZIONE DEI RISCHI PRESENTI NEI  
 LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA**

**ALLEGATO AL CAPITOLATO PER CONTRATTO DI COMODATO E DI  
 NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE PER LE UNITA' OPERATIVE E  
 SERVIZI DELL'AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA**

(Ex articolo 26 Decreto legislativo 9/4/2008, n. 81 e s.m.i.)

<b>ELABORATO</b>	<b>Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione ing. Luca Chimenton</b>	Documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 82/05 e s.m.i.
<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>	<b>Direttore UOC Provveditorato economato e Logistica Dott. Roberto Marin</b>	Documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 82/05 e s.m.i.
<b>PER ACCETTAZIONE</b>	(DATA, TIMBRO E FIRMA)	
<b>SINTESI DELLE MODIFICHE RISPETTO ALLA VERSIONE PRECEDENTE</b>		
<b>Riferimenti</b>	<b>Modifiche ed integrazioni</b>	



## SCOPO

Il presente documento ha lo scopo di indicare le misure adottate per eliminare ovvero, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi di interferenze nei contratti di noleggio e di comodato d'uso di apparecchiature, le cui caratteristiche tecniche sono elencate dettagliatamente nella documentazione inviata alla stazione appaltante.

Il datore di lavoro committente, ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e per i casi specifici rientranti nell'articolo citato, promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze e che tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

La finalità del presente documento è fornire una informazione generale sui rischi esistenti nei luoghi di lavoro in cui il personale della ditta appaltatrice ed il personale esterno specializzato sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività lavorative svolte dall'Azienda Ulss n. 3 Serenissima. Tale condizione consentirà di orientare il comportamento del personale della ditta appaltatrice in modo consono alla politica di sicurezza aziendale, attuata in applicazione ai principi generali di tutela dei propri lavoratori previsti dal Decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Azienda Ulss n. 3 Serenissima ha come obiettivo primario la prevenzione degli infortuni nei propri luoghi di lavoro per cui richiama la Ditta all'obbligo e alla necessità di attuare gli indirizzi preventivi e di coordinamento previsti dal Decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

E' altresì evidente che le indicazioni di seguito riportate sono integrative e non sostitutive delle norme di Legge vigenti e di eventuali norme tecniche e regolamenti esistenti.

Si fa pertanto affidamento nella massima collaborazione della Ditta appaltatrice affinché con un'opera preventiva d'istruzione del personale dipendente, con un'accurata organizzazione tecnica antinfortunistica e con un'adeguata e continua vigilanza, vengano evitati incidenti, infortuni e condizioni di emergenza.

Si ricorda che è obbligo della Ditta appaltatrice di rendere edotto il proprio personale sulle norme contenute nelle presenti informazioni e sulle norme di legge in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Le disposizioni del presente documento non si applicano:

- **ai rischi specifici propri delle attività svolte dalla ditta appaltatrice:**
- ai luoghi di lavoro non gestiti dall'Azienda Ulss n. 3 e che esulano dalle competenze del Servizio di Prevenzione e Protezione della stessa Azienda.

## RIFERIMENTI

- Documentazione tecnica per l'affidamento del contratto.
- Documenti di valutazione dei rischi predisposti dall'Azienda Ulss n. 3.
- Piani di Gestione delle Emergenze predisposti dall'Azienda Ulss n. 3.

## PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

## COMPITI E RESPONSABILITA'

L'ambito di competenza dell'elaborazione del DUVRI è definito dall'art. 18 comma 1 lettera p) del D.Lgs 81/08 e s.m.i. "obblighi del datore di lavoro e del dirigente" e dall'articolo 16 "delega di funzioni" dello stesso Decreto. Quanto descritto, per la predisposizione del DUVRI, è pertanto regolamentato dal comma 3 dell'art. 26 del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. che, per effetto dell'applicazione dei citati articoli 16 e 18 pone in capo ai Dirigenti l'applicazione ed il rispetto di tale disposto legislativo. I compiti del Servizio di Prevenzione e protezione sono descritti nell'art. 33 dello stesso D.Lgs 81/08 e s.m.i.



## DEFINIZIONI

### Stazione Appaltante o Committente

L'Azienda Ulss n. 3 Serenissima a favore della quale viene eseguito il contratto per l'attività del servizio, indipendentemente da eventuali frazionamenti, titolare di potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

### Appaltatore (Ditta appaltatrice)

Ditta aggiudicataria dell'appalto.

### Documentazione tecnica per la gestione

La disciplina tecnico – amministrativa per l'espletamento del contratto.

### Rischi da interferenze

I rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle altre persone equiparate, che per l'affidamento del contratto alla Ditta appaltatrice, possono derivare dalla presenza, anche non contemporanea, di personale della Ditta appaltatrice e della Stazione Appaltante.

Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro della Ditta appaltatrice;
- esistenti nel luogo di lavoro, ove è previsto che debba operare la Ditta appaltatrice, ulteriori rispetto a quelli specifici della propria attività;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dall'appaltante (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

### Rischio interferente diretto

Rischio interferente che si verifica nel caso in cui vi sia la presenza simultanea di varie imprese.

### Rischio interferente indiretto

Rischio interferente che si verifica nel caso in cui la presenza di imprese non sia contestuale ma successiva.

### Rischio aggiuntivo

Rischio derivante dalla presenza simultanea o successiva di più imprese nella medesima area di lavoro; esso non è un rischio specifico insito in ciascuna singola attività lavorativa ma viene generato ex novo dalla suddetta situazione di promiscuità e/o polifunzionalità

### Responsabile del procedimento

Figura definita dalle vigenti disposizioni legislative in materia di lavori pubblici.

### D.U.V.R.I.

Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.

### Servizio di Prevenzione e Protezione

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

### Pericolo

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni

### Rischio

Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

### Noleggio

Contratto con il quale una parte detto *locatore* si obbliga a fare utilizzare a un altro soggetto (*locatario*) una cosa (apparecchiatura) per un dato tempo, in cambio di un determinato corrispettivo.

### Comodato

Contratto con il quale una parte (comodante) consegna ad un'altra (comodatario) una cosa mobile (apparecchiatura) affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato con l'obbligo di restituire la medesima cosa ricevuta.


**DATI GENERALI DELL'AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA**

Ragione sociale	<b>AZIENDA U.L.S.S. N. 3 SERENISSIMA</b>
Sede legale e amministrativa	Venezia Mestre Via Don Federico Tosatto, 147
Telefono	0412607111
Codice fiscale e partita IVA	02798850273
Datore di lavoro	Dott. Edgardo Contato
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	Ing. Luca Chimenton
Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione	Dott.ssa Francesca Lucchetti Per. Ind. Luigino Gallo Infermiere Stefano Caveagna Per. Ind. Giuliana Garbin Dott. Gianni Carra
Medici competenti	Dott. Andrea Lorusso (coordinatore) Dott. Italo Calabrese (Venezia) Dott. Roberto Di Giacomo (Mirano) Dott. Claudio Scatto (Dolo) Dott. Pasquale Scopa (Chioggia)
Addetti alle emergenze	Addetti di cui ai piani di gestione delle emergenze dell'Azienda ULSS3
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	Bardella Monia Bertaggia Ivone Cappuzzo Donatella D'Elia Luigi Di Micco Luigi Gerardi Sonia Mander Roberto Marchesin Carlo Padoan Salvino Passarelli Alessandro Puglisi Giuseppe Vianello Cinzia Zuliani Matteo

**DATI GENERALI DELL'APPALTATORE (da compilare)**

Ragione sociale	
Sede legale e amministrativa	
Telefono	
Codice fiscale e partita IVA	
Datore di lavoro	
Responsabile servizio prevenzione e protezione	
Medico competente	
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	

**OGGETTO DELL'APPALTO****Contratti di comodato d'uso di apparecchiature.**

Il Comodante garantisce che le apparecchiature fornite in comodato d'uso sono costruite a "regola d'arte" secondo la legislazione italiana e comunitaria in vigore all'atto della consegna e corredate da apposito manuale d'uso in italiano per la corretta utilizzazione.

Il Comodante si impegna a concordare con l'Unità Operativa consegnataria, e a comunicare all'U.O.C. di Ingegneria Clinica prima del collaudo, la pianificazione degli interventi di manutenzione preventiva che intende effettuare.

Eventuali modifiche al programma succitato, preventivamente concordate con l'Unità Operativa e successivamente trasmesse all'U.O.C. di Ingegneria Clinica, non dovranno sconvolgere la distribuzione uniforme del numero complessivo di controlli previsto inizialmente.

Il comodante garantisce un numero illimitato di interventi di manutenzione correttiva straordinaria durante il periodo contrattuale.

In caso di guasto o malfunzionamento la ditta dovrà garantire tempestivamente un intervento tecnico risolutore oppure la fornitura di un apparecchio sostitutivo, con caratteristiche tecniche identiche e utilizzando lo stesso materiale di consumo, per non compromettere la continuità del servizio.

Le apparecchiature non riparabili entro 15 giorni solari dovranno essere sostituite con apparecchiature nuove aventi le stesse caratteristiche tecniche.

Al termine di qualsivoglia intervento di manutenzione, il tecnico della ditta stilerà un accurato rapporto di lavoro, attestante la corretta e sicura funzionalità delle apparecchiature, in duplice copia una delle quali sarà conservata dall'Unità Operativa.

Il personale impiegato per la manutenzione è adeguatamente istruito per effettuare le riparazioni oltre ad essere autorizzato dalla Ditta costruttrice delle apparecchiature all'espletamento degli interventi tecnici.

**Contratti di noleggio di apparecchiature.**

Il Locatore garantisce che le apparecchiature fornite in noleggio sono costruite a "regola d'arte" secondo la legislazione italiana e comunitaria in vigore all'atto della consegna e corredate da apposito manuale d'uso in italiano per la corretta utilizzazione.

La proprietà delle apparecchiature date in noleggio resta del Locatore.

Il Locatario terrà le apparecchiature fino alla scadenza del contratto a decorrere dalla data - previo esito positivo - del relativo collaudo tecnico-funzionale (a cura e spese del Locatore), al termine della installazione, da concordare nelle modalità con l'U.O.C. Ingegneria Clinica.

Su richiesta del Locatario, il Locatore si impegna al rinnovo tecnologico delle apparecchiature, oggetto del contratto, fornendone una nuova e di ultima generazione qualora disponibile.

Il Locatario non potrà cedere a terzi il godimento delle apparecchiature che conserverà con la sua dovuta diligenza tramite il Direttore dell'Unità Operativa consegnataria. Il Locatario garantisce altresì che l'utilizzazione delle apparecchiature avverrà nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, gestione Dispositivi Medici, Accredimento Regione Veneto. In particolare, l'utilizzazione verrà affidata esclusivamente a personale specializzato, debitamente autorizzato al compimento di tali attività.

Tutte le spese per la manutenzione ordinaria (preventiva e correttiva) e straordinaria, sono a carico del Locatore (ad eccezione di quelle derivanti da danneggiamento causato da dolo, incuria od imperizia del Locatario), come pure l'onere di una adeguata formazione e informazione del personale tecnico e sanitario. Sono, altresì, a carico del Locatore tutte le parti di ricambio che si dovessero rendere necessarie per la manutenzione ed il corretto funzionamento delle apparecchiature oggetto del contratto.

Al fine di rendere più efficiente la gestione delle apparecchiature, il Locatore si impegna a concordare con l'Unità Operativa consegnataria, e a comunicare all'U.O.C. di Ingegneria Clinica prima del collaudo, la pianificazione degli interventi di manutenzione preventiva che intende effettuare. Eventuali modifiche al programma succitato, preventivamente concordate con le Unità Operative e successivamente trasmesse all'U.O.C. di Ingegneria Clinica, non dovranno sconvolgere la distribuzione uniforme del numero complessivo di controlli previsto inizialmente. Il Locatore



garantisce un numero illimitato di interventi di manutenzione correttiva straordinaria durante il periodo contrattuale.

In caso di guasto o malfunzionamento la ditta dovrà garantire tempestivamente un intervento tecnico risolutore oppure la fornitura di un apparecchio sostitutivo, con caratteristiche tecniche identiche e utilizzando lo stesso materiale di consumo, per non compromettere la continuità del servizio. L'apparecchiatura non riparabile entro 15 giorni solari dovrà essere sostituita con apparecchiatura nuova avente le stesse caratteristiche tecniche.

Al termine di qualsivoglia intervento di manutenzione, il tecnico della ditta stilerà un accurato rapporto di lavoro, attestante la corretta e sicura funzionalità dell'apparecchiatura, in duplice copia una delle quali sarà conservata dall'U.O.

Il personale impiegato per la manutenzione è adeguatamente istruito per effettuare le riparazioni oltre ad essere autorizzato dalla Ditta costruttrice delle apparecchiature all'espletamento degli interventi tecnici.

Il Locatore ha, inoltre, l'onere di formare il personale addetto all'uso della strumentazione in oggetto; la formazione deve vertere su:

- Modalità di uso della strumentazione;
- Procedure di controllo dello stato delle attrezzature e di manutenzione ordinaria a cura dell'operatore sanitario;
- Avvertenze per evitare pericoli per operatore e paziente.

Il personale impiegato per la manutenzione è adeguatamente istruito per effettuare le riparazioni oltre ad essere autorizzato dalla Ditta costruttrice delle apparecchiature all'espletamento degli interventi tecnici.


## LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

### **Criteri seguiti per la valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori**

Specificamente, i rischi individuati, sono valutati nei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) con l'obiettivo di poter essere ridotti al minimo mediante l'attuazione delle misure tecniche e organizzative, in conformità della legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. I principali requisiti che sono soddisfatti dal documento di valutazione dei rischi sono i seguenti:

- recepimento di linee guida autorevoli e di riferimenti normativi aggiornati;
- coerenza con la realtà aziendale;
- completezza;
- chiarezza nell'individuazione delle misure da adottare;
- coinvolgimento dei dirigenti, dei preposti, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza RLS e dei lavoratori;
- facilità di aggiornamento.




**INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI**

**ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE**

Secondo il D.Lgs. 81/08 è prevista l'istituzione obbligatoria:

- Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP):** costituisce l'organo tecnico della Direzione Generale per l'attuazione delle politiche di sicurezza sul lavoro e provvede allo svolgimento dei compiti indicati nell'art. 33 del D. Lgs. n. 81/2008. Tale servizio è costituito dall'insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Il Servizio di Prevenzione e Protezione è coordinato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), soggetto in possesso di specifiche capacità e requisiti professionali, designata dal Direttore Generale, previa consultazione degli RLS, e interna all'azienda, nello specifico caso di strutture di ricovero e cura sia pubbliche che private con oltre 50 lavoratori.
- Medico Competente (MC):** persona in possesso di titoli e requisiti formativi e professionali specifici, previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 81/08, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominata dallo stesso per garantire la sorveglianza sanitaria.
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS):** persone elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della Salute e della Sicurezza durante il lavoro, preferibilmente organizzati in un Coordinamento Aziendale e dotati di una struttura e sede idonea. Al RLS competono, oltre che le attribuzioni previste dal D.Lgs. 81/2008, anche gli ulteriori diritti e doveri risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nell'esercizio delle loro funzioni e delle iniziative assunte, si ispirano al principio della



collegialità, della cooperazione e della collaborazione con le altre componenti aziendali. Il Datore di Lavoro garantisce la formazione specifica degli RLS, ai sensi D. Lgs. 81/2008.

d) **Addetti gestione emergenze e primo soccorso (AGE):** lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. Sono designati dal datore di lavoro con delibera. Devono possedere adeguata formazione professionale, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature idonee, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda.

## **INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI "ESISTENTI" NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE**

### **Le attività svolte dalla ditta appaltatrice non devono comportare in alcun modo un aumento dei livelli di rischio esistenti nei luoghi di lavoro dell'Azienda Ulss3.**

Gli interventi del personale della ditta appaltatrice possono comportare rischi differenziati a seconda delle operazioni da eseguire e degli ambienti dove queste si svolgono.

Le misure di sicurezza atte a ridurre questi rischi vanno pertanto definite caso per caso seguendo specifiche procedure operative, che possono prevedere anche l'uso di idonei dispositivi di protezione collettiva ed individuale.

Nell'ambito degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 81/2008 si è provveduto a redigere la presente nota informativa sui rischi residui ed ambientali presenti presso le strutture ospedaliere.

Deve essere cura della ditta appaltatrice adottare tutte le precauzioni richieste dalla prudenza, dalla legislazione e dalle norme di buona tecnica e di sicurezza al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi, anche con l'adozione dei dispositivi di protezione individuale necessari.

In linea generale, nell'intento di eliminare ogni possibile rischio dovuto ad interferenze, delle attività del Committente e della Ditta appaltatrice:

- si raccomanda di segnalare eventuali manchevolezze e di richiedere informazioni in caso di dubbio;
- si ricorda comunque l'obbligo della valutazione dei rischi da parte della Ditta appaltatrice;
- si ricorda, infine, l'obbligo di fornire durante le *"Riunioni per il coordinamento della sicurezza e la valutazione delle interferenze"* le informazioni relative ai rischi indotti dall'attività.

### **Contesto ambientale**

L'esecuzione dell'appalto verrà svolto nelle le sedi centrali e periferiche dell'Azienda Ulss3 ove vengano svolte attività sanitarie, sociosanitarie, tecniche ed amministrative così come descritto nei documenti allegati al contratto. Eventuali locali per i quali esistano espliciti divieti di accesso al personale della ditta appaltatrice verranno indicati nel corso delle attività di coordinamento preventivo all'avvio del servizio.

### **Norme generali**

Elenco di norme generali per la sicurezza e la salute sul lavoro:

- Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.
- Si ricorda in particolare l'obbligo di non usare il telefono cellulare nelle zone in cui è vietato; in particolar modo negli spazi adibiti ad attività assistenziale.
- Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori.
- Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito.
- Divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque nocive.
- Divieto di rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni, installati su impianti, macchine o attrezzature.
- Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone.
- Obbligo di non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa.



- Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura.
- Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze e pericoli).
- Divieto di abbandonare all'interno o all'esterno delle aree degli edifici dell'Azienda imballaggi di rifiuti, arredi, apparecchiature o materiali in genere.

### Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro

L'Azienda ha provveduto all'installazione della segnaletica di sicurezza e/o di salute sul lavoro corrispondente ai rischi lavorativi presenti in relazione alle attività svolte nei diversi luoghi di lavoro.

La segnaletica installata è conforme alle indicazioni del Titolo V del Decreto legislativo 81/2008 sulla segnaletica di sicurezza e salute sul lavoro e comprende in particolare:



- segnali di avvertimento, un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
- segnali di divieto, un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
- segnali di prescrizione, un segnale che prescrive un determinato comportamento;
- segnali di salvataggio o di soccorso, un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio.

### Aree di lavoro

Le aree di lavoro, per evitare il verificarsi di infortuni, devono essere mantenute in condizioni di ordine ed organizzate in modo razionale, debbono essere chiaramente segnalate e, se necessario, opportunamente delimitate per evitare l'accesso ai non addetti. Nel caso di spandimento accidentale di sostanze pericolose rispettare le istruzioni ricevute o contenute nella loro scheda informativa di sicurezza.



## INFORMAZIONE SUI RISCHI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA ULSS3 SERENISSIMA

### Rischio incendio

I rischi di incendio dei luoghi di lavoro, valutati secondo i criteri stabiliti dal Decreto Ministeriale 10/3/1998, sono classificati ad esempio di livello elevato nelle strutture ospedaliere, in quanto le limitazioni motorie delle persone presenti, l'affollamento degli ambienti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio, mentre risultano bassi o medi per le strutture ambulatoriali extra-ospedaliere.

In generale sono attuate misure per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e combustibili:

- rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività;
- sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi;
- immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco e conservazione della scorta per l'uso giornaliero in appositi contenitori;
- controllo del luogo di lavoro e procedura per l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti;

e misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore:

- divieto di fumare e dell'uso di fiamme libere;
- sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure;
- controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti;
- controllo della corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche;
- riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate.



È in corso di attuazione e di implementazione la informazione e la formazione antincendio dei lavoratori affinché essi conoscano come prevenire un incendio e le azioni da compiere in caso di incendio.

Esistono misure di protezione sia passive che attive contro gli incendi:

- resistenza al fuoco delle strutture portanti e di separazione;
- vie ed uscite di emergenza;
- materiali qualificati come grado di reazione al fuoco;
- attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi;
- impianti di rivelazione automatica degli incendi;
- impianto di diffusione sonora;
- segnaletica di sicurezza;
- illuminazione di sicurezza.

### Gestione delle emergenze

Il Datore di Lavoro adotta nei propri luoghi di lavoro il piano di gestione delle emergenze, attuando le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di emergenza.

Le strutture possono essere interessate da emergenze che possono metterne in crisi la funzionalità a causa di eventi esterni o interni.

Il piano delle emergenze è lo strumento per limitarne gli effetti, ottenendo, nella giusta sequenza, la corretta diramazione dell'allarme, il salvataggio delle persone, la salvaguardia dei beni immobili, negli impianti e delle attrezzature.

Nelle strutture ospedaliere, in particolare, il Piano di Gestione delle Emergenze Interne denominato P.E.I., contiene il Piano di emergenza per evacuazione P.EVAC. e si integra con il Piano di emergenza interno per massiccio afflusso di feriti P.E.I.M.A.F.

I tre piani, seppur differenti tra loro per scopi e modalità di utilizzo, sono da considerarsi assolutamente complementari.

Il piano di Emergenza

Il piano di emergenza costituisce il documento operativo ove sono riportate le azioni e i concetti generali su cui è basata la gestione delle situazioni di emergenza che si possono verificare all'interno delle strutture dell'Azienda.

La procedura del piano di gestione delle emergenze definisce le misure organizzative e gestionali affinché le prime azioni ed i comportamenti contrastino efficacemente gli scenari incidentali prevedibili all'interno delle strutture aziendali al fine della salvaguardia fisica dei degenti, degli utenti, dei visitatori, dei lavoratori dell'Azienda ULSS 12, dei lavoratori autonomi e delle imprese appaltatrici, della conservazione dei beni immobili e mobili nonché dell'eventuale impatto sull'ambiente.

Il lavoratore deve prendere visione della situazione in atto per quel che concerne i locali, le vie di fuga e la segnaletica.

Nello svolgimento delle proprie attività non deve intralciare con materiali ed attrezzature spazi comuni, luoghi di passaggio, vie di fuga, porte di emergenza, sbarchi degli ascensori, ecc.

Qualora il lavoratore rilevi situazioni di pericolo (fumo o principi di incendio, difetti o mal funzionamento di macchine ed impianti, o altro) deve osservare le specifiche procedure di emergenza elaborate dall'Azienda ULSS3 "Piani di gestione delle emergenze" e segnalare immediatamente la situazione di emergenza.

### Rischio amianto

In alcune strutture sono presenti materiali contenenti amianto, opportunamente segnalati. La loro presenza non comporta esposizione personale ai lavoratori. E' vietata qualsiasi attività ed operazione che interessi i manufatti.

### Rischio elettrico

Gli Impianti elettrici sono progettati e costruiti secondo la regola d'arte sono muniti di protezioni contro i contatti diretti ed indiretti.

Gli impianti elettrici sono sottoposti a manutenzione periodica per controllare il loro grado di efficienza.



Il lavoratore non deve effettuare lavori sugli impianti e apparecchiature in tensione, sovraccaricare i circuiti e le prese elettriche e non utilizzare acqua o altri liquidi acquosi in vicinanza di impianti ed apparecchiature elettriche.

### Rischio chimico

All'interno dell'Azienda vengono utilizzate sostanze chimiche pertinenti alle operazioni da effettuare: si tratta in alcuni casi di prodotti infiammabili (generalmente disinfettanti), irritanti, corrosivi, nocivi e tossici oltre a gas anestetici.

In caso di esposizione seguire le istruzioni dettate dalle schede informative di sicurezza dei prodotti presenti nei reparti.

Nell'ambito delle strutture in oggetto le zone maggiormente a rischio chimico maggiore a causa della presenza e della manipolazione quotidiana di sostanze chimiche pericolose sono:

Emodialisi (reagenti chimici per l'attività di emodialisi)

Laboratori (reagenti chimici per laboratorio)

Sale operatorie (gas anestetici)

Piastre endoscopiche (sostanze chimiche).

Cautele adottate per evitare l'esposizione ad agenti chimici:

- mantenere i reagenti chimici in contenitori con etichette indicazioni e simboli di pericolo, frasi di rischio, e con chiusura ermetica;
- normalmente i contenitori di reagenti chimici sono tenuti in armadi chiusi;
- la temporanea e non evitabile presenza di reagenti sui piani di lavoro dei banchi di laboratorio è confinata e segnalata;
- è definita una procedura di smaltimento dei rifiuti pericolosi prevede la raccolta di residui e scarti in contenitori idonei dotati di segnaletica (R - rifiuto; tipo di rifiuto), con chiusura ermetica.

#### *Emergenza per lo sversamento di sostanze chimiche*

In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide: arrieggiare il locale ovvero la zona; utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento (che devono essere presenti nel cantiere qualora si utilizzino tali sostanze), e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente; comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "Schede dei dati di sicurezza", che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori.

### Rischio cancerogeno

*Principi generali della valutazione dei rischi, delle misure di prevenzione e del progresso tecnico – premessa metodologica*

Fermo restando quanto definito nei principi, nei criteri e nelle norme sostanziali del Titolo IX del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. per qualsiasi "agente chimico" occorre applicare le regole generali ai particolari profili tossicologici ed agli effetti connessi all'uso di agenti chimici che sono presenti sui luoghi di lavoro oggetto della presente valutazione.

Assume rilevanza il criterio misuratore dell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sullo "stato dell'arte" maturato nel tempo e progressivamente (progresso tecnologico) concretizzato in prodotti, metodi, sistemi e/o processi utilizzati per la specifica attività lavorativa ed idonei al massimo abbattimento possibile del rischio connesso alle attività oggetto della presente valutazione dei rischi.

Si ritiene imprescindibile il richiamo alle medesime fonti di carattere tecnico-scientifiche nel caso in cui il rischio da agenti chimici non sia del tutto "eliminabile" in considerazione della natura dell'attività e dello stato dell'arte, oltre che dell'obbligatoria "riduzione del rischio alla fonte" in applicazione alle già citate "misure generali di tutela" previste dall'art. 15.

Tutte le successive "misure" nonché i relativi "principi generali per la prevenzione dei rischi" sono espressamente richiamati nell'art. 224 del D.Lgs 81/08 proprio nell'ambito delle protezioni da agenti chimici ed al fine di stabilire i criteri e le priorità per le misure da applicare conseguentemente alle risultanze della valutazione dei rischi chimici presenti nei luoghi di lavoro.

*Misure generali e specifiche adottate e da applicare nei confronti degli agenti pericolosi*



Con riferimento alla progettazione ed organizzazione dei sistemi di lavorazione nei luoghi di lavoro nonché alla fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico, è necessario adottare, per l'uso degli agenti chimici pericolosi idonei sistemi di lavorazione ed attrezzature che, secondo il più evoluto stato dell'arte ai fini prevenzionali, possono consentire di:

- impedire, o almeno ridurre, al minimo l'esposizione a rischio dei lavoratori e dei pazienti che consegue alla diffusione o, comunque, alle perdite dell'agente chimico pericoloso nell'ambiente di lavoro, ricorrendo a sistemi ed attrezzature che consentano il massimo controllo possibile: massima chiusura, sigillatura, impenetrabilità ed impermeabilità dell'anestetico all'interno del contenitore anche durante tutte le fasi di lavoro e tutte le operazioni che ne comportano a qualsiasi titolo la manipolazione nella preparazione, nel caricamento e nella connessione ai vaporizzatori utilizzati per la somministrazione del farmaco al paziente;
- utilizzare come contenitori dell'agente chimico pericoloso prodotti che siano atti ad impedire il rischio di reazioni chimiche pericolose che possono essere innescate dalla degradazione delle sostanze in altre tossiche e volatili;
- utilizzare come contenitori prodotti le cui caratteristiche siano tali da eliminare o ridurre il rischio da degradazione chimica e di formazione, come per il vetro, di particelle di vetro nel composto e di fragilità del contenitore stesso, con pericolo di rottura durante la manipolazione e lo stoccaggio;
- utilizzare come contenitori dell'agente chimico pericoloso prodotti la cui trasparenza consente di verificare la presenza di eventuali contaminazioni in sospensione all'interno del prodotto.

*Studi per la valutazione dell'esposizione del personale a fattori di rischio chimico tossicologico - obiettivi*

Le indagini ambientali sono di norma e costantemente programmate dall'Azienda al fine di ricercare, caratterizzare e quantificare le sostanze chimiche a maggiore implicazione tossicologica emesse negli ambienti di lavoro nel corso delle varie attività tra cui dall'aldeide formica. Le indagini ambientali vengono svolte nel rispetto dei criteri propri dell'Igienista Industriale ed in linea con quanto previsto dal D.Lgs 81/08 rientrando nel programma per l'aggiornamento del Documento Aziendale di Valutazione del Rischio da parte del Datore di Lavoro.

*Strategia di valutazione del rischio chimico tossicologico*

Il D.Lgs 81/2008 definisce la strategia per la valutazione del rischio chimico e rimanda alla Norma UNI EN 689/1997 per quanto attiene alla modalità di conduzione dell'indagine e di confronto con i Valori Limite.

La Norma UNI EN 689/1997 (Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategie di misurazione), prevede un preciso iter di valutazione del rischio chimico in una azienda.

La norma prevede almeno tre fasi:

- identificazione dell'esposizione potenziale ovvero identificazione dei pericoli;
- determinazione dei fattori relativi al posto di lavoro che analizza la possibilità di esposizione dei lavoratori in funzione di mansioni, attività e tecniche operative, processi di produzione, configurazione del posto di lavoro, impianti di aerazione e altre forme di controllo, fonti di emissione, tempi di esposizione e carico di lavoro;
- valutazione delle esposizioni.

La valutazione delle esposizioni si divide a sua volta in tre fasi:

- valutazione iniziale
- analisi di base
- analisi dettagliata.

La valutazione iniziale si caratterizza per una attenta analisi di diversi fattori tra cui:

- numero di fonti da cui sono emessi gli inquinanti
- velocità di produzione in relazione alla capacità di produzione
- velocità di emissione da ogni fonte
- tipo e posizione di ogni fonte
- dispersione degli agenti dovuta a spostamenti d'aria



- tipo e livello degli impianti di scarico e aerazione
- vicinanza delle persone alle fonti
- tempo trascorso dai lavoratori in una certa zona
- specifiche abitudini di lavoro dell'individuo.

Se la valutazione iniziale indica che la presenza di un agente inquinante non può essere esclusa, si deve passare alla analisi di base, la quale emerge da:

- misure precedenti
- misure da impianti o procedimenti di lavorazioni confrontabili
- calcoli affidabili basati su dati quantitativi pertinenti.

Se le informazioni ottenute non fossero sufficienti ad un confronto con i valori limite o comunque ad una corretta definizione del rischio occorrerà passare alla fase di analisi dettagliata la quale si basa sostanzialmente su misure ovvero su campionamenti degli inquinanti, questi ultimi eseguiti secondo quanto specificamente previsto dalla norma stessa.

La formaldeide è oggetto di attenta osservazione, in quanto con il Regolamento UE n°605/2014 questa sostanza chimica è stata oggetto di nuova classificazione di pericolosità, riguardo la sua cancerogenicità, passando da H351 "sospettato di provocare il cancro" a H350 "può provocare il cancro".

*Procedura di sicurezza per lo spandimento di formaldeide*

#### 1. Scopo e campo di applicazione

Ridurre i rischi ed attivazione dei sistemi di bonifica in caso di caduta accidentale di prodotti o preparati chimici.

Lo sversamento richiede l'intervento immediato da parte di operatori informati ed addestrati all'utilizzo degli appositi kit anti-spandimento e di altri eventuali sistemi di bonifica al fine di provvedere al risanamento dell'area interessata all'evento.

#### 2. Riferimenti legislativi

Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

#### 3. Responsabilità

Il dirigente favorisce la diffusione delle disposizioni contenute nella presente procedura, ne richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori e garantisce la disponibilità delle misure tecniche di prevenzione e di protezione previste dalla procedura stessa.

Il preposto controlla la corretta applicazione della procedura.

#### 4. Rischi legati allo spandimento accidentale di sostanze chimiche

I principali rischi legati allo spandimento di sostanze chimiche pericolose o non pericolose sono rappresentati dalle contaminazioni che potrebbero verificarsi ad ambiente e lavoratori con effetti dannosi sulla salute e sicurezza.

Si raccomanda in qualsiasi caso di verificare le schede di sicurezza dei singoli composti.

Un altro pericolo possibile rappresentato dallo spandimento di sostanze liquide è dato dalla possibilità di scivolamento dei lavoratori con conseguenti rischi infortunistici.

#### 5. Kit anti-spandimento

Il kit di assorbimento si compone di:

##### 5.1 Materiali ad alto assorbimento e di raccolta dei rifiuti:

- contenitore di raccolta in materiale plastico da destinare ad incenerimento completo di etichetta identificativa;
- salsicciotti assorbenti flessibili lunghezza 120/150 cm, adattabili alla forma desiderata per trattenere - i liquidi dei prodotti chimici per delimitare le zone in caso di fuoriuscite sul suolo;
- fogli assorbenti in polipropilene per prodotti chimici delle dimensioni di 50x50 cm;
- sacchi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti con fascette di fissaggio.

##### 5.2 Dispositivi di protezione individuale (DPI):

- 2 semi-maschere facciali con filtri sostituibili A1 + formaldeide e vapori organici;
- 2 paia di occhiali di protezione a mascherina;
- 2 tute monouso in tyvek per rischio chimico complete di cappuccio e calzari;
- 2 camici monouso;
- guanti a manica lunga in neoprene - lattice - PVC - butile (evitare il nitrile).



#### 6. Raccolta della sostanza sversata

- Indossare, in zona pulita e preventivamente a qualsiasi operazione di bonifica, i DPI nella seguente sequenza: tuta monouso o camice, facciale filtrante, occhiali a mascherina e guanti.
- La tuta monouso va utilizzata in caso di spandimenti di importanti quantità di sostanze e quando vi sia la possibilità di imbrattamento degli indumenti di lavoro. Per minime quantità indossare il camice monouso.
- L'operazione di bonifica deve essere effettuata procedendo dai margini della zona meno contaminata verso la zona a maggiore contaminazione al fine di contenere il più possibile lo spandimento.
- Per evitare ulteriori contaminazioni del locale per prima cosa intervenire in modo da circoscrivere lo spandimento utilizzando i salsicciotti assorbenti.
- Assorbire e raccogliere tutto materiale sversato spostandosi dalla periferia verso l'interno utilizzando i fogli assorbenti.
- Ripulire la zona completamente bonificata con acqua e fogli assorbenti.
- Tutto il materiale utilizzato per la raccolta della sostanza sversata, e le acque di lavaggio vanno posti negli appositi sacchi e nei recipienti per lo smaltimento dei rifiuti chimici da destinare ad incenerimento completo di etichetta identificativa.

#### 7. Bonifica dell'area contaminata

- Lavare con acqua ed una soluzione di ipoclorito di sodio al 10% e poi risciacquare (tale manovra deve essere ripetuta almeno 3 volte).
- Asciugare e verificare che le superfici non presentino della scivolosità residua.
- Tutto il materiale usato deve essere riposto ed eliminato mediante gli appositi contenitori.
- Aerare se possibile l'ambiente.
- Stoccare adeguatamente e smaltire i prodotti utilizzati secondo le procedure aziendali.

Successivamente si dovrà:

- notificare l'incidente alla Direzione Medica di Presidio ed al Servizio di Prevenzione e Protezione;
- compilare la scheda di segnalazione degli incidenti con il modello DS.09 e trasmettere la stessa al Servizio di Prevenzione e Protezione;
- ripristinare i materiali assorbenti ed i dispositivi di protezione individuali utilizzati.

#### 8. Attivazione del piano di gestione delle emergenze

Nelle situazioni in cui il personale presente, per rilevanti quantità sversate, non sia nelle condizioni di attuare le operazioni di raccolta e di bonifica con il kit a disposizione, dovrà essere richiesto il supporto alle squadre di emergenza attivando il piano.

In nessun caso dovranno essere attivati gli interventi del soccorso esterno ai numeri 115 e 118 se non preventivamente concordato con il Dirigente ed il Preposto (se presenti) e/o con il personale delle squadre di emergenza.

#### Fornitura di formalina in contenitori pre-riempiti

La fornitura per i servizi dei Presidi Ospedalieri e territoriali avviene in contenitori pre-riempiti di formalina neutra tamponata al 10% per istologia, per il trasporto dei pezzi chirurgici, a chiusura ermetica con sigillo di sicurezza, serigrafati secondo le normative vigenti.

#### Rischi Radiazioni non Ionizzanti

Sono in uso apparecchiature e sostanze emettenti radiazioni non ionizzanti e/o campi elettromagnetici di varia natura.

In particolare per gli apparati laser sono adottate le seguenti misure di sicurezza: alle entrate o ambienti di protezione contenenti apparecchi laser delle classi 3B o 4 sono apposti segnali di avvertimento.

È fatto divieto assoluto di svolgere la propria attività lavorativa in zone o ambienti di protezione contenenti apparati laser quando tali impianti siano funzionanti o comunque ci possa essere rischio di esposizione.

Per gli apparati laser sono adottate adeguate misure di sicurezza tra cui quelle inerenti, per apparecchi laser delle classi 3B o 4, ai segnali di avvertimento.



### *Risonanza Magnetica*

In particolare, i rischi potenziali associati ad una apparecchiatura di Risonanza Magnetica sono collegati alla presenza di un campo magnetico statico.

Le Controindicazioni all'esposizione a campi magnetici statici sono quelle di precludere l'esposizione a soggetti portatori di pace-maker, o altre protesi dotate di circuiti elettronici, o preparati metallici intracranici (o comunque posizionati in prossimità di strutture anatomiche vitali), o clips vascolari o schegge in ferromagnetico.

Controlli accurati dovranno essere svolti da personale specificamente addestrato ed informato sulle norme di sicurezza e sui possibili rischi derivanti dalla presenza del campo magnetico, allo scopo di impedire l'accesso a persone per cui esistano controindicazioni all'esposizione a campi magnetici. appaltante.

### **Rischio biologico**

Il titolo X del D.Lgs. 81/2008 sulla protezione da agenti biologici e la Direttiva 2000/54/CE "relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da una esposizione ad agenti biologici durante il lavoro", si applica a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici. La valutazione del rischio tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative.

La valutazione del rischio è effettuata anche per quelle attività che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizione dei lavoratori.

A titolo esemplificativo sono:

- attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem;
- attività nei laboratori clinici e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.

In questi luoghi di lavoro possono essere presenti agenti biologici classificati in base all'allegato XLVI al decreto legislativo 81/2008, del gruppo 2 e 3 con rischio di infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall'aria.

Risultano inoltre applicate in generale in base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico, le misure di contenimento e i livelli di contenimento individuati nell'allegato XLVII del D.Lgs. 81/2008.

Le Precauzioni Standard e le Precauzioni basate sulle modalità di trasmissione delle malattie infettive. Nell'ambito della prevenzione del Rischio biologico, accanto agli interventi sull'ambiente e all'adozione di dispositivi ed attrezzature utilizzate per impedire la trasmissione delle infezioni, è di fondamentale importanza l'adozione di procedure e di una organizzazione del lavoro tale da rendere attuabili ed efficaci le indicazioni contenute nelle linee guida per le misure di isolamento destinate a ridurre il rischio di trasmissione di agenti biologici in ambiente ospedaliero elaborate da parte del CDC di Atlanta USA come riportate nel documento "Hospital Infection Control Practices Advisory Committee "

*Le linee guida identificano due livelli di precauzioni di isolamento*

Un primo livello di base con le precauzioni indicate per l'assistenza di tutti i pazienti nelle strutture sanitarie, indipendentemente dalla diagnosi o dalla presenza o meno di infezioni.

Esse si sintetizzano in una serie di precauzioni denominate *Precauzioni universali o standard*, che riguardano l'esposizione professionale ai patogeni trasmessi per via ematica e l'isolamento da liquidi biologici considerando tutte le sostanze biologiche con componente liquida e potenzialmente infette.

Le precauzioni standard hanno lo scopo di prevenire l'esposizione parenterale mucosa e cutanea nei casi in cui si prevede un contatto accidentale con sangue o altri liquidi biologici e sono applicate a tutti i pazienti indipendentemente dal loro stato sierologico.

Un secondo livello con le precauzioni aggiuntive da adottare per l'assistenza di pazienti di cui è nota o sospetta un'infezione da parte di determinati agenti biologici.

Sono stati formulati tre sistemi di precauzioni basati sulle specifiche modalità di trasmissione degli agenti biologici che devono essere adottati in aggiunta alle precauzioni standard.

*Precauzioni per trasmissione per contatto diretto e indiretto*



Sono indicate per ridurre il rischio di trasmissione di microrganismi epidemiologicamente importanti attraverso contatti diretti o indiretti.

La trasmissione per contatto diretto implica un contatto di cute e il trasferimento fisico di un microrganismo dalla persona infetta o colonizzata a un ospite suscettibile.

La trasmissione per contatto indiretto implica l'interposizione di un oggetto o strumento contaminato che fa da veicolo.

*Precauzioni per trasmissione attraverso goccioline (droplet)*

Sono precauzioni di isolamento finalizzate a prevenire la trasmissione dei microrganismi patogeni che possono determinare il contagio ad una distanza limitata dal paziente fonte.

Il contagio delle mucose delle congiuntive, naso e della bocca dell'operatore può avvenire quando:

- il paziente produce tali goccioline tramite la tosse, lo starnuto, parlando e durante l'esecuzione di procedure assistenziali che inducono la tosse;
- l'operatore si trova a contatto stretto con il paziente (breve distanza dal paziente, inferiore a 1,5 - 2 metri).

*Precauzioni per trasmissione per via aerea (isolamento respiratorio)*

Sono precauzioni di isolamento finalizzate a prevenire il contagio dell'operatore per inalazione di nuclei di goccioline aero-diffuse di diametro inferiore a 5 µm che possono rimanere nell'aria per un lungo periodo di tempo, prodotte da pazienti noti o sospetti di essere infetti da agenti patogeni trasmissibili per via aerea.

Informazioni sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta in tutte le attività lavorative per le quali la valutazione ha evidenziato un rischio di esposizione ad agenti biologici, l'Azienda Ulss n. 3 attua idonee misure preventive tecniche, organizzative, procedurali e di emergenza assicurando una adeguata informazione e formazione dei lavoratori, con l'obiettivo di evitare ogni condizione di pericolo che comporti una potenziale esposizione del lavoratore ad agenti biologici durante l'attività lavorativa richiesta connessa al profilo professionale di inquadramento contrattuale.

*Misure tecniche, organizzative, procedurali, di emergenza e di informazione e formazione del lavoratore attuate:*

- Limitazione al minimo dei lavoratori o potenzialmente esposti al rischio biologico definendo compiti e responsabilità nel processo lavorativo di diagnosi e cura del paziente, tenuto conto del profilo professionale di inquadramento contrattuale.
- Attuazione del processo lavorativo secondo le recenti conoscenze di buona prassi igienica ed assistenziale che tiene conto delle innovazioni tecnologiche e dei modelli organizzativi definiti dalla Direzione Aziendale.
- Presenza di misure collettive di protezione del lavoratore e dei mezzi di protezione individuali DPI che risultano conformi e adeguati a proteggere il lavoratore dal rischio cui sono destinati.
- I DPI sono stati forniti ad uso personale, previa adeguata azione informativa e di addestramento. Quelli monouso, dopo l'utilizzo vengono correttamente smaltiti e se non monouso disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione.
- Gli indumenti protettivi monouso contaminati da agenti biologici, dopo l'uso, sono tolti dall'operatore e correttamente smaltiti nel circuito previsto per lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
- Istituzione in azienda del Comitato Infezioni Ospedaliere, quale organo preposto per la elaborazione di linee guida di indirizzo e protocolli operativi per la prevenzione di infezioni Ospedaliere"
- La presenza della segnaletica per la sicurezza e la salute sul lavoro conforme alla normativa, e degli altri segnali di avvertimento appropriati. In particolare risultano adeguatamente segnalati i locali per i quali è presente un particolare rischio e l'accesso è consentito solo al personale autorizzato.
- Sono adottate le corrette modalità atte a prelevare, manipolare e trattare i campioni di origine umana.
- Risulta elaborata idonea procedura per affrontare eventuali situazioni di spandimenti accidentali di agenti biologici su una superficie nei diversi luoghi di lavoro dell'Azienda.
- Sono presenti nei luoghi di lavoro kit per il lavaggio oculare e docce di emergenza dove necessarie.



- Sono state definite le modalità di trasporto interno ed esterno dei campioni di origine umana, fornendo idonei dispositivi per l'alloggiamento dei campioni ed informando e formando i lavoratori sulle modalità di contenimento e di decontaminazione da adottare in caso di spandimento accidentale.
- Sono predisposti i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza con particolare attenzione allo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo compresi quelli taglienti e pungenti viene effettuato dal personale dell'Azienda con procedure e attrezzature conformi alle norme in vigore.
- Sono predisposti i mezzi necessari per la raccolta e lavaggio della biancheria sporca o infetta.
- I lavoratori dell'Azienda dispongono di spogliatoi che in generale rispondono ai requisiti igienici ambientali previsti.
- In particolare ai lavoratori vengono forniti indumenti protettivi in numero adeguato a un regolare cambio. I capi di vestiario forniti vengono regolarmente raccolti, lavati e ridistribuiti a cura dell'azienda.
- Risultano inoltre forniti armadietti a doppio scomparto per riporre gli indumenti di lavoro separatamente dagli abiti civili.
- Sono effettuati specifici corsi di formazione dei lavoratori sulla base delle conoscenze disponibili sulle precauzioni da prendere per evitare l'esposizione ad agenti biologici, le misure igieniche da osservare, la funzione degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale e il loro corretto impiego.
- Vengono attuate specifiche procedure di decontaminazione, disinfezione, sterilizzazione degli strumenti e delle apparecchiature e degli ambienti secondo gli standard definiti dalla Direzioni Mediche e Farmacie Ospedaliere.

#### *Specifiche delle precauzioni e procedure*

In ospedale gli agenti infettivi sono trasmessi attraverso diverse modalità. Le principali vie di trasmissione sono:

- per via aerea;
- per contatto;
- attraverso goccioline;
- attraverso il sangue.

#### *Per via aerea*

Avviene per disseminazione sia di nuclei di goccioline, sia di particelle di polvere contenenti l'agente infettivo. I microrganismi trasportati in questo modo possono essere ampiamente dispersi dalle correnti d'aria ed essere inalati da un ospite suscettibile, nella stessa stanza o ad una maggiore distanza dalla sorgente, in rapporto a fattori ambientali.

#### *Per contatto*

Il passaggio di microrganismi da un paziente infetto o colonizzato verso un ospite recettivo può avvenire per contatto cute contro cute. Può verificarsi quando il personale infermieristico svolge un'attività assistenziale che richieda un contatto fisico stretto con il malato.

#### *Attraverso goccioline*

Attraverso le goccioline emesse dal paziente mentre parla o con la tosse, oppure ancora durante manovre invasive (es. broncoscopia, aspirazione endotracheale), possono essere trasmessi alcuni virus (es. virus dell'influenza, parotitico, della rosolia), o malattie quali difterite, pertosse, polmonite e la stessa meningite epidemica. Perché si verifichi il contagio è però necessario un contatto molto ravvicinato.

#### *Attraverso il sangue (e liquidi biologici)*

L'epatite B, l'epatite C e l'infezione da HIV rappresentano gli eventi più gravi in relazione alla rogna a tutt'oggi ancora non favorevole. L'operatore sanitario non dovrebbe mai dimenticare che sempre (e non solo nei reparti di Malattie Infettive) deve adottare le «precauzioni universali: ogni paziente deve considerarsi potenzialmente infetto e vanno utilizzate appropriate misure di barriera quando sia previsto il contatto con sangue o altri liquidi biologici.

#### *Le "Precauzioni Universali" - CDC Atlanta 1987*

Nel 1987 il CDC (Center of Disease Control) di Atlanta ha pubblicato questo documento per sensibilizzare il personale sanitario all'utilizzo di misure precauzionali verso tutti i pazienti come potenziali portatori di virus a trasmissione ematica (HIV, HBV, HCV).



Proprio per l'indicazione verso tutti i pazienti indipendentemente dal loro stato sierologico, questo documento è noto come "Precauzioni universali".

Fino a quando l'anamnesi e l'esame obiettivo non possono attendibilmente identificare tutti i pazienti infetti dal virus o da altri patogeni a trasmissione ematica, le precauzioni verso sangue e liquidi corporei dovrebbero essere costantemente usate per tutti i pazienti.

Quest'approccio, già precedentemente raccomandato dal CDC e conosciuto con il nome "Precauzioni universali verso sangue e fluidi corporei" o "Precauzioni universali", dovrebbe essere usato nell'assistenza a tutti i pazienti, e soprattutto quelli nelle situazioni di emergenza in cui il rischio di esposizione al sangue è maggiore e lo stato sierologico del paziente è di solito sconosciuto.

#### *Precauzioni standard*

- Schede contenenti le ultime indicazioni per l'isolamento in ospedale proposte dai CDC (Centers for Disease Control) di Atlanta: da utilizzare nell'assistenza di tutti i pazienti indipendentemente dalla diagnosi di ricovero.
- Lavaggio delle mani: le mani devono essere immediatamente lavate dopo aver toccato sangue, liquidi biologici, secrezioni, escrezioni e oggetti contaminati, anche se sono stati usati i guanti. Lavarsi le mani anche dopo aver rimosso i guanti e nel contatto tra un paziente e l'altro.
- Guanti: devono essere utilizzati qualora si venga a contatto con liquidi biologici, cute non integra e/o oggetti contaminati. Devono essere sostituiti durante procedure effettuate sullo stesso paziente, se si entra in contatto con materiale che può contenere un'alta concentrazione di microrganismi. Devono essere immediatamente rimossi dopo l'uso per evitare di inquinare oggetti e superfici ambientali. Devono essere rimossi prima di assistere un altro paziente.
- Maschere, occhiali e schermi facciali protettivi: devono essere indossati per proteggere le mucose degli occhi, naso e bocca durante procedure ed attività di assistenza al paziente che possono dar luogo a schizzi o aerosol di sangue, liquidi biologici, secrezioni ed escrezioni.
- Camici: devono essere indossati per proteggere cute ed indumenti durante l'esecuzione di tecniche che possono determinare schizzi di sangue o di altro materiale biologico. Togliere i camici imbrattati non appena possibile e lavarsi le mani per evitare di trasferire microrganismi ad altri pazienti o all'ambiente.
- Strumentario: manipolare lo strumentario usato che sia contaminato con sangue, liquidi biologici, secrezioni ed escrezioni in modo da prevenire contaminazioni cutanee e mucose, del vestiario ed il trasferimento di microrganismi ad altri pazienti o all'ambiente. Lo strumentario riutilizzabile deve essere trattato in modo appropriato prima di essere usato su un altro paziente. I presidi monouso devono essere eliminati in modo appropriato.
- Aghi: Per prevenire le punture accidentali gli aghi non devono essere reincappucciati, piegati o rotti di proposito con le mani, rimossi dalle siringhe monouso o comunque manipolati con le mani.
- Siringhe monouso, aghi, lame di bisturi e altri taglienti dopo l'uso devono essere messi in contenitori resistenti alla puntura per essere eliminati; questi contenitori devono essere collocati il più vicino possibile all'area dove i taglienti sono utilizzati.
- Gli aghi e gli altri strumenti riutilizzabili devono essere posti in contenitori resistenti alla puntura per essere poi trasportati all'area di pulizia e sterilizzazione.

#### *Protocollo per lo smaltimento dei taglienti*

- Assemblare il contenitore secondo le istruzioni in uso.
- Garantire una idonea distribuzione dei contenitori.
- Utilizzare contenitori adeguati al tipo di tagliente in uso
- Posizionare il contenitore vicino al punto di utilizzo, in posizione pratica e ad altezza adeguata
- Utilizzare aghi cannula a sicurezza intrinseca, ove disponibili.
- Non reincappucciare gli aghi utilizzati.
- Smaltire ago e siringa senza separarli.
- Non piegare o rompere aghi, lame o altri oggetti taglienti.
- Non indirizzare la punta di aghi o altri taglienti verso parti del corpo.
- Non raccogliere oggetti taglienti o appuntiti se stanno cadendo e in caso di necessità raccogliere immediatamente e smaltire il tagliente con apposito strumento.



- Ricordare il principio "smaltisce il tagliente chi lo utilizza".
- Non lasciare in giro aghi o oggetti acuminati.
- Non riempire il contenitore oltre i  $\frac{3}{4}$  del suo volume
- Chiudere i contenitori in maniera definitiva alla fine del riempimento e smaltirli secondo la procedura aziendale.

#### *Procedure per prevenire il contatto delle mucose*

Sono finalizzate a prevenire il contatto delle mucose con goccioline > 5 micron che originano dalle secrezioni respiratorie e che possono determinare il contagio ad una distanza limitata (< a 1 metro) dal paziente fonte.

Si applicano a pazienti con affezioni quali ad esempio:

- Pertosse
- Differite
- Meningite meningococcica
- Influenza
- Rosolia
- Parotite

Collocazione del degente: il degente deve essere collocato in camera singola. Se la camera singola non è disponibile, più pazienti con la stessa patologia possono condividere la stessa stanza. Se non è disponibile la camera singola e non è possibile il raggruppamento di pazienti con la stessa patologia, è necessario mantenere una separazione spaziale di almeno un metro tra il degente infetto e altri degenti o visitatori.

Provvedere al frequente ricambio d'aria (almeno 3-4 l'ora).

L'isolamento deve durare per un periodo di 24 - 48 ore dall'inizio di appropriata terapia antibiotica.

Protezione respiratoria: : indossare l'apposito dispositivo di protezione individuale (Facciale Filtrante FFP3) ogni qualvolta si eseguono procedure sul paziente o vi siano contatti con lo stesso ravvicinati. (< 1 metro).

Trasporto del degente: limitare gli spostamenti del degente dalla stanza ai soli scopi essenziali. Se lo spostamento ed il trasporto sono indispensabili, è necessario rendere minima la dispersione di nuclei di goccioline dal paziente facendogli indossare, se è possibile, una mascherina chirurgica.

#### *Precauzioni per malattie a trasmissione tramite goccioline – in aggiunta a quelle standard*

Procedure per la gestione del paziente con meningite accertata o sospetta tosse attiva produttiva (misure di profilassi).

- Tutti i pazienti con diagnosi accertata o sospetta di meningite con tosse attiva produttiva, devono essere assistiti dal personale sanitario utilizzando idonei dispositivi di protezione respiratoria (facciale filtrante FFP3SL) sia nei Servizi di accettazione, sia nei reparti di destinazione che debbono mettere in atto l'isolamento respiratorio del paziente almeno fino a 24 ore dopo l'inizio di idonea terapia antibiotica.
- Nel caso si verificano esposizioni da parte del personale a pazienti con diagnosi accertata o sospetta di meningite con tosse attiva produttiva senza l'utilizzo di idonee protezioni respiratorie durante le manovre di intubazione, rianimazione cardio-polmonare o osservazione del fundus, si procederà alla chemioprolassi post esposizione (PPE) una volta identificato l'agente eziologico della malattia tramite esame del liquor.
- Se l'esame liquorale risulterà positivo per Neisseria Meningitidis o Haemophilus Influentiae tipo "b", sarà proposta la chemioprolassi a tutti i soggetti che hanno avuto contatti con il paziente fonte durante le manovre elencate al punto 2, e che non hanno utilizzato le idonee protezioni respiratorie.
- Sarà valutata caso per caso l'eventuale PPE negli operatori che svolgono attività di assistenza a pazienti agitati nell'ambito del DEU e/o dell'U.O. di Rianimazione.
- Per evitare la selezione di ceppi resistenti a seguito di PPE indiscriminate, è fortemente raccomandato un uso mirato della chemioprolassi post esposizione che non deve essere mai iniziata senza che siano noti i risultati dell'esame del liquor e di altri accertamenti microbiologici (antigeni, esame colturale del liquor e/o emocultura).

Attivazione della procedura



Il personale sanitario che ha effettuato le procedure descritte al punto 2 (SUEM, Pronto Soccorso, Rianimazione, U.U.O.O., Ambulatori Divisionali) deve contattare nel più breve tempo possibile il medico dell'U.O. di Malattie Infettive ovvero il reperibile infettivologo.

Il Medico Infettivologo dovrà:

- 1) Contattare il personale dell'area Medicina Preventiva dei Lavoratori per concordare l'eventuale chemioprolifassi da proporre al personale che ha effettuato le procedure descritte al punto 2.
- 2) Procedere alla somministrazione della prima dose della PPE secondo protocollo, demandando successivamente alla Medicina Preventiva dei Lavoratori la distribuzione delle eventuali restanti dosi.

Il Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori dovrà:

- 1) Riceve la comunicazione da parte del Medico Infettivologo per valutare eventuali misure di profilassi da estendere ad altri lavoratori .
- 2) Distribuisce la quantità di farmaci necessaria per la continuazione della profilassi dopo la prima dose.

*Precauzioni per malattie a trasmissione aerea da adottare in aggiunta a quelle standard*

Sono finalizzate a prevenire il contatto delle mucose con i nuclei < 5 micron delle goccioline che originano dalle secrezioni respiratorie, e che possono determinare il contagio a distanza dal paziente fonte, in quanto restano in sospensione nell'aria per lungo tempo e sono trasportate dalle correnti in virtù della loro massa limitata.

Si applicano a pazienti con affezioni quali ad esempio:

- TBC;
- Morbillo;
- Varicella.

In aggiunta alle precauzioni standard, nel sospetto di TBC, e prima della conferma diagnostica, utilizzare le seguenti misure:

- Collocazione del degente: collocare il paziente in camera singola a pressione negativa in relazione alle aree circostanti. Il paziente deve restare in camera e la porta della stanza deve rimanere chiusa.
- Trasporti del paziente; evitare che il paziente esca dalla sala di degenza se non per procedure diagnostiche o terapeutiche non eseguibili nella medesima stanza, nel qual caso far indossare al paziente la mascherina chirurgica e, se possibile, evitare contemporanee altre presenze nello stesso ambiente.
- Educare il paziente al rispetto dell'isolamento e delle norme comportamentali (sull'utilità di coprirsi la bocca quando tossisce e di utilizzare salviette di carta per le secrezioni respiratorie).
- Protezione per l'operatore: limitare al minimo indispensabile le procedure che possono indurre la tosse o generare aerosol. Ogni qualvolta si entri in contatto con il paziente o si eseguono tali procedure indossare l'apposito dispositivo di protezione individuale (facciale filtrante FFP3) per il quale prima di indossarlo devono essere letto il foglio di istruzione ed effettuato il test di tenuta, prima di entrare nella stanza. Di norma il facciale filtrante FFP3 deve essere utilizzato, se non si contamina, per un turno lavorativo.

*Procedura per la gestione del paziente con tubercolosi accertata o sospetta e tosse attiva produttiva*

1) Identificazione dei pazienti che possono avere una TBC polmonare (caso sospetto):

Soggetti che presentano tosse persistente da 3 settimane.

Soggetti che possono presentare uno o più dei seguenti sintomi:

- Espettorato ematico
- Febbricola
- Sudorazione notturna
- Anoressia

2) Soggetti appartenenti a categorie a rischio:

- Pazienti con storia di pregressa TBC
- Soggetti provenienti da paesi ad alta endemia TBC e in Italia da meno di 5 anni
- Conviventi di pazienti con TBC attiva
- Soggetti che prestano assistenza a pazienti con TBC attiva
- Soggetti senza fissa dimora
- Tossicodipendenti, alcolisti, carcerati



- Pazienti Immunocompromessi (diabetici, soggetti con infezione da HIV, cirrotici) o in terapia con farmaci immunosoppressori (trapiantati, reumatologici) o con patologie di natura neoplastica.

Per definire un caso sospetto è necessario che il paziente presenti una o più condizioni e contemporaneamente una o più caratteristiche e/o la tosse persistente da 3 settimane.

*Misure precauzionali di tipo immediato per il caso sospetto con tosse*

In attesa di valutazione diagnostica da parte del Medico di Pronto Soccorso:

- paziente con mascherina chirurgica
- locale separato

*Trasporto dei pazienti con diagnosi di sospetta TBC polmonare*

- allertare l'U.O. di Radiologia;
- prevedere un percorso breve, evitare di sostare in sale di attesa, attendere il paziente e riaccompagnarlo immediatamente all'ambulatorio di provenienza. L'operatore non deve utilizzare il facciale filtrante se il paziente indossa la mascherina chirurgica;
- durante il trasporto in idro-ambulanza e/o autolettiga, esclusivamente nel caso sia controindicato l'uso della mascherina per il paziente, gli operatori sanitari dovranno indossare gli appositi facciali filtranti FFP2.

Nel caso i risultati dell'esame radiologico del torace siano suggestivi di TBC polmonare, il caso sospetto viene classificato come caso probabile di TBC con ricovero in una stanza di degenza in temporaneo isolamento per poter proseguire l'iter diagnostico che prevede la consulenza infettivologica.

*Procedure per l'assistenza al paziente con sospetta TBC polmonare in temporaneo isolamento*

- Insegnare al paziente a coprire la bocca ed il naso con un fazzoletto quando tossisce o starnutisce
- Utilizzare durante l'assistenza al malato: guanti monouso, camici monouso, facciale filtrante FFP3, visiere per la protezione degli occhi e della bocca durante le manovre invasive.
- Posizionare il paziente in stanza di isolamento a pressione negativa e con idonei ricambi d'aria. Nel caso non siano disponibili stanze di degenza con le specifiche caratteristiche tecniche previste per l'isolamento, sarà compito del personale sanitario dell'U.O. mantenere la porta della stanza chiusa e provvedere a
- periodici ricambi d'aria prima di effettuare assistenza prolungata al paziente evitando che questi esca dalla stanza se non accompagnato da un operatore.
- Assicurarsi che i pazienti indossino una mascherina chirurgica che copra naso e bocca, nel caso debbano essere accompagnati al di fuori della stanza di isolamento.
- Limitare il numero di persone che entrano nella stanza. Tutti devono adottare una protezione respiratoria tipo mascherina FFP3 (inclusi i visitatori del paziente).

*Procedure per la gestione del paziente con meningite accertata o sospetta – misure di profilassi*

- Tutti gli operatori sanitari che effettuano l'assistenza diretta a pazienti con diagnosi accertata o sospetta di meningite devono utilizzare idonei dispositivi di protezione respiratoria (facciale filtrante FFP3) sia nei Servizi di accettazione, sia nei reparti di destinazione che debbono mettere in atto l'isolamento respiratorio del paziente almeno fino a 24 ore dopo l'inizio di idonea terapia antibiotica.
- Nel caso si verificano esposizioni da parte del personale a pazienti con diagnosi accertata o sospetta di meningite con tosse attiva produttiva senza l'utilizzo di idonee protezioni respiratorie durante le manovre di intubazione, rianimazione cardio-polmonare o osservazione del fundus, si procederà alla chemioprofilassi post esposizione (PPE) una volta identificato l'agente eziologico della malattia tramite esame del liquor.
- Se l'esame liquorale risulterà positivo per *Neisseria Meningitidis* sarà proposta la chemioprofilassi a tutti i soggetti che hanno avuto contatti con il paziente fonte durante le manovre elencate al punto 2. Sarà valutata caso per caso l'eventuale negli operatori che svolgono attività di assistenza a pazienti agitati nell'ambito del DEU e/o dell'U.O. di Rianimazione.



- Per evitare la selezione di ceppi resistenti a seguito di PPE indiscriminate, è fortemente raccomandato un uso mirato della chemioprolifassi post esposizione che non deve essere mai iniziata senza che siano noti i risultati dell'esame del liquor.

*Precauzioni per malattie da trasmissione per contatto – in aggiunta a quelle standard*

Si applicano a pazienti con diagnosi o sospetto di infezione o colonizzazione da parte di microrganismi e/o ectoparassiti epidemiologicamente importanti che possono essere trasmessi attraverso il contatto diretto con il paziente, o indiretto attraverso superfici o strumenti.

Ad esempio:

- Scabbia
- Ulcere mucocutanee infette
- Influenza
- Patologie gastrointestinali, respiratorie, cutanee da germi multi-resistenti (Epatite A, Virus respiratorio sinciziale, Herpes simplex, Herpes zoster, Virus delle febbri emorragiche).

In aggiunta alle precauzioni standard, utilizzare le seguenti misure:

- Collocazione del paziente: Isolare, se possibile, il paziente in stanza singola
- Protezione per l'operatore: Indossare camici e guanti tutte le volte che si prevede il contatto con il paziente o con gli effetti lettereci dello stesso
- Tali indumenti devono essere rimossi prima di lasciare la stanza ed immediatamente deve essere eseguito il lavaggio antisettico delle mani.

**Biancheria**

Massima attenzione va posta nella manipolazione della biancheria e del materasso che deve avvenire dopo aver indossato guanti e camice. La biancheria va sostituita giornalmente, il materasso alla dimissione del paziente. L'eliminazione va fatta con gli appositi sacchi per biancheria infetta.

**Educazione sanitaria al degente e ai visitatori**

Il degente ed i visitatori devono essere educati sull'importanza dell'applicazione delle misure di prevenzione per evitare la diffusione.

*Procedure per l'isolamento ed il trattamento dei pazienti con diagnosi o sospetta diagnosi di scabbia*

- Porre il paziente in isolamento evitando i suoi spostamenti all'interno del reparto dal momento della diagnosi fino a 24 ore dopo l'inizio del trattamento.
- Disporre che il personale infermieristico indossi camici monouso ad apertura posteriore con maniche lunghe e polsino, guanti, pantaloni della divisa e calzini.
- Predisporre un contenitore per rifiuti speciali all'interno della stanza dove riporre i camici monouso utilizzati.
- Effettuare il cambio della biancheria del paziente giornalmente avendo cura di non sbattere il materiale letterecio.
- Allontanare dalla stanza gli abiti civili con i quali il paziente è stato ricoverato e provvedere affinché' al momento della dimissione siano indossati abiti puliti.
- Inviare gli effetti lettereci alla decontaminazione dopo la dimissione del paziente.
- Notificare il caso in oggetto al Servizio di Igiene e al Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori entro 24 ore dalla diagnosi mediante gli appositi stampati.

In caso di disturbi insorti in:

- Personale addetto all'assistenza (dipendenti e convenzionati)
- Frequentatori e volontari
- Allievi del corso di laurea in scienze infermieristiche

dare immediata comunicazione al Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori che farà eseguire una visita dermatologica urgente per formulare la diagnosi di scabbia con la relativa terapia o per effettuare il trattamento profilattico in caso di sospetto diagnostico.

Se viene fatta diagnosi di scabbia bisogna provvedere immediatamente a:

- A) Denuncia all'INAIL da parte del Pronto Soccorso.
- B) Notifica di malattia infettiva al Servizio di Igiene e al Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori.
- C) Ritiro dei farmaci prescritti dal dermatologo presso il Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori.



## **ADOZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E DI GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 NEI LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA**

Sono di seguito indicate le misure adottate per ridurre al minimo i rischi di interferenza dell'agente biologico 2019-nCoV in tutte le strutture, sanitarie ed amministrative, dell'Azienda Ulss n. 3 Serenissima, con la finalità di fornire un'informazione sui rischi esistenti nei luoghi di lavoro in cui il personale della ditta appaltatrice è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione, di protezione e di emergenza adottate in relazione alle attività lavorative svolte.

Il 31 dicembre 2019 le autorità cinesi hanno segnalato un focolaio di polmonite da cause sconosciute nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei. Il 9 gennaio 2020 la task-force cinese grazie alle tecnologie molecolari ha isolato l'agente eziologico: un nuovo ceppo di coronavirus, denominato provvisoriamente 2019-nCoV, non identificato prima nell'uomo.

Il 12 febbraio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha identificato il nome definitivo della malattia in COVID-19, abbreviazione per coronavirus disease 2019.

Nello stesso giorno la Commissione internazionale per la tassonomia dei virus (International Committee on Taxonomy of Viruses - ICTV) ha assegnato il nome definitivo al virus che causa la malattia: SARS-CoV2, sottolineando che si tratta di un virus simile a quello della SARS.

L'emergenza di sanità pubblica internazionale (Public Health Emergency of International Concern – PHEIC9) è stata dichiarata dal Direttore generale dell'OMS il 30 gennaio 2020.

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha annunciato in data 11 febbraio 2020 il nuovo nome per la malattia da nuovo coronavirus: Covid-19.

Il nome è l'acronimo di Co (corona), Vi (virus); D ('disease', malattia) e 19 (l'anno di identificazione del virus).

Il virus appartiene alla più generale famiglia dei coronavirus. I Coronavirus sono una grande famiglia di virus respiratori a filamento singolo di RNA a senso positivo. Possiedono un diametro di circa 80-160 nm (1 nanometro è un milionesimo di millimetro) e il loro genoma è tra i più lunghi dei virus a RNA (conta circa 30.000 basi azotate).

Il nome "coronavirus" deriva dal loro aspetto al microscopio elettronico, dove le proteine a forma bulbosa poste sulla loro superficie esterna creano un'immagine di corona. Queste proteine sono proprio quelle che permettono al virus di attaccarsi alla membrana cellulare delle cellule che poi infetteranno. Il virus poi penetra all'interno della cellula obbligandola a codificare il suo RNA, le proteine dell'involucro esterno e quindi il virus intero che poi uscirà dalla cellula per infettare altre cellule e così via.

Nell'uomo, i comuni Coronavirus provocano infezioni respiratorie spesso di lieve entità come il raffreddore comune, ma in qualche caso possono causare polmoniti virali non gravi (i normali Coronavirus sono responsabili di circa il 20% di tutte le polmoniti virali), ma raramente possono causare anche una Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS).

Come è accaduto con altri virus, anche alcuni Coronavirus specifici degli animali, e che normalmente non infettano la nostra specie, possono fare un "salto di specie" e passare all'uomo causando allora polmoniti molto gravi e occasionalmente potenzialmente letali.

In questo caso, la gravità della patologia dipende dal fatto che, se il virus è nuovo, il nostro sistema immunitario non lo conosce perché non è mai venuto a contatto con lui, non sa difendersi e subisce l'attacco che diventa particolarmente violento e pericoloso nei soggetti immunologicamente deboli o immunodepressi, specie gli anziani portatori di patologie croniche importanti o altri soggetti particolarmente deboli a livello immunitario, cardiopolmonare, renale o metabolico.

conosciamo sette Coronavirus umani; i primi 4 dell'elenco seguente sono molto comuni (sono detti anche "virus del raffreddore") e sono stati identificati negli anni '60, mentre gli ultimi 3 sono stati identificati in questi ultimissimi anni:

1. Human Coronavirus 229E (Coronavirus alpha).
2. Human Coronavirus NL63 (Coronavirus alpha).
3. Human Coronavirus OC43 (Coronavirus beta).
4. Human Coronavirus HKU1 (Coronavirus beta).
5. SARS-CoV (Coronavirus beta che ha causato la Severe Acute Respiratory Syndrome del 2002, epidemia partita dalla Cina che ha infettato circa 8.100 persone tra le quali ha provocato una mortalità del 9,5%).



6. MERS-CoV (Coronavirus beta che ha causato la Middle East Respiratory Syndrome del 2012, epidemia partita dall'Arabia Saudita che ha infettato circa 2.500 persone tra le quali ha provocato una mortalità del 35%).
7. CoVID-19 (nuovo Coronavirus della fine del 2019 che sta causando una sindrome respiratoria acuta grave che in una piccola minoranza di casi può portare a morte; l'epidemia/pandemia è partita da Wuhan, una città della Cina).

Il CoVID-19 è stato denominato "nuovo Coronavirus" perché è un nuovo ceppo di Coronavirus che non è mai stato precedentemente identificato nell'uomo. Il virus è associato a un focolaio di casi di polmonite registrati a partire dal 31 dicembre 2019 nella città di Wuhan (Cina centrale). Sembra, ma non è certo, che la maggior parte dei casi abbia avuto inizialmente un legame epidemiologico con il mercato di Huanan Seafood (Cina meridionale), un mercato all'ingrosso di frutti di mare e animali vivi. Alla data di emanazione del presente documento, il virus è in espansione e non è disponibile un vaccino.

### I sintomi dell'infezione da Coronavirus

I sintomi più comuni nell'uomo sono rappresentati da: malessere, astenia, raffreddore, cefalea, febbre, faringite e tosse. Nei casi più gravi l'infezione può causare polmonite con difficoltà respiratoria acuta grave, insufficienza renale e raramente la morte.

Siamo ancora nel periodo in cui è presente anche la sindrome influenzale comune che, come sappiamo, è causata dal virus dell'influenza vera e propria ma anche da tanti altri virus che causano dei quadri sintomatologici del tutto sovrapponibili, almeno nei giorni iniziali a quelli in cui compare la sintomatologia dell'infezione da Coronavirus.

La diagnosi differenziale è difficile ed è permessa con certezza solo dall'esame microbiologico di un campione prelevato con il tampone faringeo e che utilizza la tecnica della PCR (Reazione a Catena della Polimerasi).

### Criteri generali di valutazione del rischio e normativa di riferimento

La valutazione dei rischi è stata effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione interno dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima.

### Caratteristiche dell'agente biologico

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata o infetta.

La via primaria di trasmissione sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo;
- contatti diretti personali;
- toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi.

In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

### Evidenze sulle modalità di trasmissione di SARS-CoV-2

Le modalità di trasmissione sono descritte nel documento "Indicazioni ad interim per l'utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-coV-2 nelle attività sanitarie e socio sanitarie/assistenza a soggetti affetti da Covid-19 nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2" dell'Istituto Superiore di Sanità - aggiornamento del 28 Marzo 2020.

### Rischio di trasmissione di SARS-CoV-2 e modalità lavorative

- tipo di trasmissione: da droplets e da contatto;
- tipo di paziente: i pazienti più contagiosi sono quelli che presentano tosse e/o starnuti; se tali pazienti indossano una mascherina chirurgica o si coprono naso e bocca con un fazzoletto la diffusione del virus si riduce notevolmente;
- tipo di contatto assistenziale; il rischio aumenta quando:
  1. il contatto è ravvicinato (distanza < 1 metro) e prolungato (tempo > 15 minuti)
  2. il contatto è di tipo ripetuto o continuativo, tale da aumentare il tempo complessivo di esposizione sia in ospedale che in altri ambiti assistenziali territoriali (come ad esempio



operatori del territorio coinvolti nella assistenza medica ripetuta e/o continuata di casi sospetti e confermati di COVID-19.

- si eseguono manovre e procedure a rischio di produrre aerosol delle secrezioni del paziente (esempi: rianimazione cardiopolmonare, intubazione, estubazione, broncoscopia, induzione di espettorato, terapie in grado di generare nebulizzazione, NIV, BiPAP, CPAP, tampone nasofaringeo, anche effettuato in comunità;
- attività lavorative svolte in unità operative con concentrazione di pazienti accertati Covid 19 ad elevata intensità assistenziale.
- attività lavorative effettuate necessariamente a una distanza inferiore da un metro, che non consentano per l'indagine clinica l'uso della mascherina al paziente e siano in grado di generare tosse o secrezioni delle vie respiratorie.

### Misure preventive già adottate dall'Azienda Ulss3 prima dell'Emergenza SARS-CoV-2

#### Precauzioni di isolamento

Nell'ambito della prevenzione del rischio biologico, accanto agli interventi sull'ambiente e all'adozione di dispositivi ed attrezzature utilizzate per impedire la trasmissione delle infezioni, è di fondamentale importanza l'adozione di procedure e di una organizzazione del lavoro tale da rendere attuabili ed efficaci le indicazioni contenute nelle linee guida per le misure di isolamento destinate a ridurre il rischio di trasmissione di agenti biologici in ambiente ospedaliero elaborate da parte del CDC di Atlanta USA come riportate nel documento "Hospital Infection Control Practices Advisory Committee "

#### Le linee guida identificano due livelli di precauzioni di isolamento

**A)** Un primo e più importante livello dove vi sono le precauzioni **indicate per l'assistenza di tutti i pazienti** in ospedale, indipendentemente dalla diagnosi o dalla presenza o meno di infezioni. Esse si sintetizzano in una singola serie di precauzioni denominata "**standard**" (**precauzioni universali**), che riguardano l'esposizione professionale ai patogeni trasmessi per via ematica, e l'isolamento da liquidi biologici considerando tutte le sostanze biologiche con componente liquida e potenzialmente infette. Le precauzioni standard hanno lo scopo di prevenire l'esposizione parenterale mucosa e cutanea nei casi in cui si prevede un contatto accidentale con sangue o altri liquidi biologici e sono applicate a tutti i pazienti indipendentemente dal loro stato sierologico.

**B)** Un secondo livello dove vi sono le precauzioni da adottare per l'assistenza di pazienti di cui è nota o sospetta un'infezione da parte di un agente biologico. Sono state formulati 3 sistemi di precauzioni basate sulle vie di trasmissione, da adottare in aggiunta alle precauzioni standard.

In questi luoghi di lavoro sono attuate le:

- ⇒ **Precauzioni per trasmissioni tramite contatto** indicate per ridurre il rischio di trasmissione di microrganismi epidemiologicamente importanti attraverso contatti diretti o indiretti. La trasmissione per contatto diretto implica un contatto di cute e il trasferimento fisico di un microrganismo dalla persona infetta o colonizzata a un ospite suscettibile. La trasmissione per contatto indiretto implica l'interposizione di un oggetto strumento contaminato che fa da veicolo;
- ⇒ **precauzioni per trasmissioni attraverso goccioline (droplets)**  
Sono precauzioni di isolamento finalizzate a prevenire la trasmissione dei microrganismi patogeni che possono determinare il contagio dell'operatore sanitario ad una distanza limitata inferiore a un metro.  
Il contagio delle mucose delle congiuntive, naso e bocca dell'operatore può avvenire quando:
  - il paziente produce tali goccioline tramite la tosse, il starnuto, parlando e durante l'esecuzione di procedure assistenziali che inducono la tosse;
  - l'operatore si trova ad una distanza dal paziente inferiore ad un metro.
 Esempi di malattie che si trasmettono tramite droplets: influenza, meningite meningococcica, difterite, pertosse, parotite, rosolia;
- ⇒ **precauzioni per trasmissioni per via aerea (isolamento respiratorio)**  
Sono precauzioni di isolamento finalizzate a prevenire il contagio dell'operatore con nuclei di goccioline inferiori a 5 micron aero-diffuse che possono rimanere nell'aria per un lungo



periodo di tempo, prodotte da pazienti noti o sospetti di essere infetti da agenti patogeni trasmissibili per via aerea.

Esempi di malattie da considerare: TBC, Morbillo, Varicella.

### **Misure tecniche, organizzative, procedurali adottate nei luoghi di lavoro**

Le misure tecniche, organizzative, procedurali, di emergenza e di informazione e formazione del lavoratore attuate sono le seguenti:

- limitazione al minimo dei lavoratori o potenzialmente esposti al rischio biologico definendo compiti e responsabilità nel processo lavorativo di diagnosi e cura del paziente, tenuto conto del profilo professionale di inquadramento contrattuale;
- attuazione del processo lavorativo secondo le recenti conoscenze di buona prassi igienica ed assistenziale che tiene conto delle innovazioni tecnologiche e dei modelli organizzativi definiti dalla Direzione Aziendale;
- presenza di misure collettive di protezione del lavoratore e dei mezzi di protezione individuali DPI che risultano conformi e adeguati a proteggere il lavoratore dal rischio cui sono destinati:
  - i DPI sono stati forniti ad uso personale, previa adeguata azione informativa e di addestramento. Quelli monouso, dopo l'utilizzo vengono correttamente smaltiti e se non monouso disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione;
  - gli indumenti protettivi monouso contaminati da agenti biologici, dopo l'uso, sono tolti dall'operatore e correttamente smaltiti nel circuito previsto per lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
- istituzione in azienda del Comitato Infezioni Ospedaliere, quale organo preposto per la elaborazione di linee guida di indirizzo e protocolli operativi per la prevenzione di infezioni Ospedaliere;
- presenza di segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro conforme alla normativa, e degli altri segnali di avvertimento appropriati. In particolare risultano adeguatamente segnalati i locali per i quali è presente un particolare rischio e dove l'accesso è consentito solo al personale autorizzato;
- adozione, su indicazioni delle competenti Direzioni Mediche e dei Direttori di Dipartimento clinico diagnostico, delle corrette modalità atte a prelevare, manipolare e trattare i campioni di origine umana;
- elaborazione di procedura per affrontare eventuali situazioni di spandimenti accidentali di agenti biologici su una superficie nei diversi luoghi di lavoro;
- presenza nei Luoghi di lavoro di kit per il lavaggio oculare e docce di emergenza dove necessarie;
- definizione delle modalità di trasporto interno ed esterno dei campioni di origine umana, fornendo idonei dispositivi per l'alloggiamento dei campioni ed informando e formando i lavoratori sulle modalità di contenimento e di decontaminazione da adottare in caso di spandimento accidentale;
- elaborazione di specifiche procedure di decontaminazione disinfezione, sterilizzazione degli strumenti e delle apparecchiature e degli ambienti secondo gli standard definiti dalla Direzioni Mediche e Farmacie Ospedaliere;
- disponibilità di mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza con particolare attenzione allo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo compresi quelli taglienti e pungenti viene effettuato dal personale con procedure e attrezzature conformi alle norme in vigore;
- predisposizione di mezzi necessari per la raccolta e lavaggio della biancheria sporca o infetta;
- disponibilità di spogliatoi che in generale rispondono ai requisiti igienici ambientali previsti dall'art. 273 del D. Lgs. 81/2008.
- attuazione dello specifico corso di formazione accreditato ECM ai lavoratori sulla base delle conoscenze disponibili sulle precauzioni da prendere per evitare l'esposizione ad agenti biologici, sulle misure igieniche da osservare, sulla funzione degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale e il loro corretto impiego.

Ai lavoratori dell'Azienda Ulss3 vengono forniti:



- indumenti protettivi in numero adeguato a un regolare cambio. I capi di vestiario forniti vengono regolarmente raccolti, lavati e ridistribuiti a cura dell'azienda;
- armadietti a doppio scomparto per riporre gli indumenti di lavoro separatamente dagli abiti civili.

### **Misure generali di prevenzione e di mitigazione del rischio - fattori di protezione chiave nei contesti sanitari e di comunità per il personale (compreso quello della ditta appaltatrice)**

Riguardano le più efficaci misure di prevenzione da applicare sia nell'ambito comunitario che sanitario, includono:

- praticare frequentemente l'igiene delle mani con acqua e sapone o, se questi non sono disponibili, con soluzioni/gel a base alcolica. In ambito sanitario è raccomandato l'uso preferenziale di soluzioni/gel a base alcolica, in modo da consentire l'igiene delle mani al letto del paziente in tutti i momenti raccomandati (prima e dopo il contatto, prima di manovre asettiche, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici in vicinanza del paziente);
- evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
- tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato;
- evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, in particolare con quelle con sintomi respiratori;
- utilizzare i dispositivi a protezione delle vie respiratorie.

### **Misure tecniche specifiche, organizzative e procedurali adottate**

Le misure tecniche specifiche, organizzative e procedurali adottate sono le seguenti:

- limitare per quanto possibile al minimo i lavoratori esposti o potenzialmente esposti al rischio da contatto con pazienti sospetti o accertati Covid-19, definendo a livello assistenziale, organizzativo la filiera dei reparti/servizi dedicati a questi pazienti;
- definizione delle strutture e dei percorsi dedicati a questa particolare tipologia di pazienti;
- adeguata progettazione dei processi lavorativi del personale, secondo la buona prassi e valutando i processi assistenziali e le dotazioni organiche valutando.
- potenziamento delle attività di sanificazione ambientale nelle strutture di diagnosi e cura, ivi compresi gli spogliatoi del personale;
- compresi gli spogliatoi del personale;
- predisposizione di segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'utenza,



- elaborazione di procedure di sicurezza aziendali per prelevare, manipolare e trattare i campioni di origine umana provenienti da pazienti accertati o sospetti Covid-19;
- immagazzinamento e smaltimento dei rifiuti prodotti con modalità di sicurezza, anche mediante l'impiego di identificati ed adeguati contenitori;
- elaborazione di specifica procedura per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza dei campioni provenienti da pazienti sospetti Covid-19;
- adozione di kit per il lavaggio igienico delle mani a disposizione dei lavoratori e dell'utenza;
- dotazione di indumenti di lavoro e protettivi al personale;
- procedura di decontaminazione e pulizia dei DPI di protezione degli occhi dopo l'uso e loro eventuale necessaria sostituzione;
- procedura di vestizione e svestizione per assistenza al paziente accertato o sospetto Covid-19, ivi comprese le modalità di smaltimento dei dispositivi e dei DPI contaminati.

### **Ulteriori misure generali adottate dall'Azienda in applicazione disposizioni di legge e regionali intervenute a seguito l'evoluzione pandemica Covid-19**

- sospensione di tutte le attività chirurgiche elettive, ambulatoriali prestazionali differibili non salvavita;
- interdizione dell'accesso all'utenza ed ai lavoratori non operanti in aree Covid-19;
- utilizzo dello smart-working come strumento ordinario di lavoro, laddove possibile;
- potenziamento di personale sanitario e amministrativo nelle aree e attività aziendali maggiormente impegnate nell'emergenza Covid-19;
- attivazione degli ospedali di riferimento COVID-19 come indicazioni della Regione Veneto;
- attuazione dei tamponi a tutto il personale dell'azienda con priorità alle aree a maggiore rischio, come da indicazioni regionali.

### **Segnaletica di sicurezza**

In tutte le aree individuate nella filiera dell'emergenza Covid-19 è stata affissa apposita segnaletica di sicurezza, riportante le prescrizioni previste di rischio biologico, di divieto accesso alle persone non autorizzate e di obbligo di adozione misure preventive e protettive nell'utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori.



### **Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale e dei Dispositivi Medici**

Sulla base delle indicazioni ad interim, riportate da fonti scientifiche autorevoli quali WHO ed Istituto Superiore di Sanità, sono state definite, nella specifica procedura di sicurezza, le modalità di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e dei Dispositivi Medici, comprese le fasi di vestizione e svestizione per i lavoratori durante le attività assistenziali a contatto con casi sospetti o accertati di Covid-19 al fine di garantire la stretta applicazione delle misure di prevenzione, di protezione e di controllo delle infezioni in tutte le strutture sanitarie aziendali.

Per quanto sopra esposto l'art. 16 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività", al fine di contenere il diffondersi del virus Covid-19 e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, considera dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9.

Si evidenzia che i DPI sono considerati una misura efficace per la protezione dei lavoratori poiché inseriti all'interno di un più ampio insieme di interventi che comprende controlli amministrativi e procedurali, ambientali, organizzativi e tecnici nel contesto assistenziale sanitario.

In particolare, l'indirizzo organizzativo perseguito sulla fornitura dei DPI è stato quello di:

- garantire l'uso appropriato;
- garantire la maggiore disponibilità possibile di DPI agli operatori, con priorità a quelli che operano nelle aree individuate Covid-19;
- coordinare la gestione della catena di approvvigionamento dei DPI di concerto con le funzioni aziendali competenti;



- effettuare audit per la sicurezza nelle aree Covid-19 con le funzioni aziendali competenti;
- rivedere la riorganizzazione dell'attività lavorativa per limitare il numero degli esposti e conseguentemente ridurre il consumo dei DPI, valutando laddove possibile la pianificazione delle attività assistenziali al letto del paziente, con lo scopo di minimizzare il numero di ingressi nella stanza, i ripetuti accessi alla stessa e la conseguente vestizione e svestizione e consumo ripetuto di DPI.



**I facciali filtranti FFP2 e le mascherine chirurgiche sono in grado di proteggere l'operatore e rappresentano una protezione sufficiente nella maggior parte dei casi. All'interno dei luoghi di lavoro dell'azienda Ulss3 devono sempre essere indossate dai lavoratori della ditta appaltatrice per tutto il turno lavorativo, fatto salvo l'obbligo di utilizzo di diversi DPI sulla base della valutazione del rischio, onde evitare situazioni di contaminazione "crociata" tra gli operatori sanitari e gli operatori delle imprese appaltatrici.**

### STIMA DEL RISCHIO (estratto dal DVR Ulss3)

#### Occupazioni lavorative con livello di rischio ALTO

Contesti assistenziali di diagnosi e cura ove l'organizzazione del lavoro, resasi necessaria in condizioni di emergenza sanitaria per effetto della pandemia, ha portato alla collocazione esclusiva dei pazienti COVID-19 ivi comprese le sale operatorie che trattano pazienti Covid-19 e le ambulanze e le idro-ambulanze dedicate per le attività del SUEM118 di pazienti sospetti o accertati Covid-19.

*Fonte di rischio: **esposizione diretta** per contatto, droplets o a seguito di manovre e procedure a rischio di generare aerosol delle mucose degli occhi, naso e bocca durante il processo assistenziale di diagnosi e cura a paziente accertato Covid-19 (o accertato/sospetto per le ambulanze e idro-ambulanze dedicate del Suem118).*

#### Occupazioni lavorative con livello di rischio MEDIO

- Contesti assistenziali di diagnosi e cura ove l'organizzazione del lavoro non prevede abitualmente la presenza di pazienti accertati Covid-19.
- Attività lavorative (elenco non esaustivo) che per le loro caratteristiche possono comportare un rischio accidentale di esposizione del lavoratore:
  - esecuzione di tampone oro e rinofaringeo;
  - procedure invasive in grado di generare aerosol effettuate in condizioni di urgenza emergenza su paziente sospetto Covid-19.
  - procedure diagnostiche radiologiche (es. torace) effettuate a letto del paziente sospetto o accertato Covid-19;
  - attività ambulatoriali che richiedono un contatto diretto prolungato a meno di un metro su paziente sospetto Covid-19 senza mascherina (es. visite ORL, odontoiatriche, pneumologiche);
  - procedure specialistiche strumentali (es. piastra endoscopica) che richiedono un contatto diretto con paziente sospetto Covid-19 (es. broncoscopie, gastro e colonscopie);
  - attività lavorative effettuate necessariamente a una distanza inferiore ad un metro, che non consentano, per l'indagine clinica, l'uso della mascherina al paziente e siano in grado di generare tosse o secrezioni delle vie respiratorie;
  - assistenza diretta a domicilio di pazienti Covid-19;
  - autopsie di pazienti che hanno contratto il virus pandemico SARS-CoV-2 nel caso di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria;
  - attività di decontaminazione e sanificazione di strumenti ed apparecchiature in aree Covid-19.

*Fonte di rischio: **esposizione accidentale diretta** per contatto o per droplets delle mucose degli occhi, naso e bocca durante il processo assistenziale di diagnosi e cura da paziente sospetto Covid-19.*



### Occupazioni lavorative con livello di rischio BASSO

- a) Contesti sanitari di diagnosi e cura ove l'organizzazione del lavoro non prevede la presenza di pazienti Covid-19.
- b) Attività lavorative che per le loro caratteristiche comportano una potenziale esposizione del lavoratore:
  - attività ambulatoriali e di diagnostica strumentale diverse da quelle individuate per il rischio medio;
  - addetti alle camere mortuarie;
  - attività amministrativa effettuate in presenza di utenza in ambiente sanitario;
  - attività di organizzazione e vigilanza in ambito sanitario;
  - attività dei servizi tecnici svolta negli ospedali e nelle sedi territoriali.

Fonte di rischio: **esposizione potenziale** per contatto o per droplets delle mucose degli occhi, naso e bocca durante il processo lavorativo.

Per i lavoratori occupati nelle rimanenti attività, laddove siano state attuate le misure preventive generali di cui al Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ed in assenza di "rischio specifico", il rischio è assimilabile a quello della popolazione generale.

### Rischi derivanti dalle lavorazioni specifiche eseguite della ditta appaltatrice

Si considerano come fonte potenziale di esposizione a rischio alcune specifiche attività proprie della ditta e condizionate da strutture ed attività dell'azienda:

- le attività di pulizia dei pavimenti in aree in cui non è possibile vietare il contemporaneo transito di operatori ed utenti costituisce specifico fattore di rischio di scivolamento e caduta per operatori ed utenti;
- la pulizia dei vetri esterni, attività ed interventi in aree a rischio di caduta dell'alto (su coperture);
- utilizzo di mezzi meccanici semoventi all'interno delle strutture con rischio di investimento delle persone o di danneggiamento di impianti e strutture;
- attività di ricarica di pacchi batteria con conseguente rischio di emissioni di gas infiammabili;
- gestione magazzini in uso esclusivo alla ditta sia relativamente alla sicurezza interna e al carico d'incendio complessivo sia alle attività di accesso di mezzi dei fornitori.

### Altri rischi

Potenziali situazioni che espongono a rischio di aggressione in particolare nelle strutture che ospitano pazienti con problemi di tipo psichiatrico.

#### Azioni di prevenzione dei rischi da interferenza

Le modalità di accesso ad aree con presenza di utenti con problemi psichiatrici andrà concordata in fase di coordinamento iniziale con i referenti delle singole strutture.

### Gestione emergenze

La Ditta appaltatrice deve prendere visione della situazione in atto per quel che concerne i locali, le vie di fuga, la segnaletica.

Nello svolgimento delle proprie attività la Ditta appaltatrice non deve intralciare con materiali ed attrezzature spazi comuni, luoghi di passaggio, vie di fuga, porte di emergenza, sbarchi degli ascensori, ecc.

Qualora il personale della Ditta appaltatrice rilevi situazioni di pericolo (fumo o principi di incendio, difetti o mal funzionamento di macchine ed impianti, o altro) deve osservare le specifiche procedure di emergenza elaborate dall'Azienda ULSS n. 3: "Piani di gestione delle emergenze".

#### Azioni di prevenzione dei rischi da interferenza

L'appaltatore provvederà, relativamente alle eventuali aree che gli vengono assegnate in via esclusiva anche temporaneamente, nell'ambito del piano generale di emergenza delle varie strutture, ad assicurare direttamente con i propri operatori le funzioni di base di gestione delle



emergenze (incendio, evacuazione, primo soccorso) con formazione degli addetti di compartimento con adeguato livello di formazione (Alto Rischio per gli Ospedali) .

Per tutte le altre aree, impianti ed attrezzature queste funzioni vengono gestite dal personale specificatamente indicato dal piano generale di emergenza di ogni singola struttura, fermo restando l'obbligo per i dipendenti della ditta a gestire i propri materiali ed attrezzature in modo che non siano fonte di rischio e/o di limitazione o blocco dei percorsi di emergenza e delle vie di fuga.

La ditta assicurerà, a tutti i propri dipendenti, adeguata informazione relativamente alle procedure da attuarsi in caso di emergenza nelle aree ove operano di norma gli operatori della ditta.

Nello specifico il personale della ditta dovrà comunque attenersi al piano che prevede, quando necessario, l'evacuazione delle strutture e la raccolta del personale presso punta di raccolta predefinito.

### **INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI "INTRODOTTI" DALLA DITTA APPALTATRICE**

L'informazione e la formazione ai lavoratori della Ditta Appaltatrice, sui contenuti del DUVRI, dovrà essere effettuata prima dell'inizio delle attività previste dal contratto. Risulta obbligatorio, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008, che il personale impiegato dalla Ditta Appaltatrice sia munito di una tessera di riconoscimento corredata da fotografia contenente le generalità del lavoratore e del datore di lavoro (nel caso di ditte con meno di dieci dipendenti vige, comunque, l'obbligo di tenuta sul luogo di lavoro di un apposito registro con gli estremi del personale giornalmente impiegato).

### **Tipologia di interferenze**

Le interferenze, la cui definizione è stata descritta in precedenza, ipotizzabili per l'appalto possono essere tra lavoratori dell'Azienda Ulss n. 3, pazienti, utenti ed i lavoratori ditta appaltatrice.

Nei casi indicati sono prevedibili delle interferenze ragionevolmente nelle aree promiscue, reparti, stanze degenza, ambulatori, diagnostiche, ecc. ad eccezione dei locali tecnologici gestiti dal personale tecnico ove l'accesso è controllato e limitato.

### **RISCHI DA INTERFERENZE**

#### **Criteri e metodologie per la valutazione dei rischi da interferenze**

Sono di seguito indicate le metodologie in uso all'Azienda ULSS 3 utilizzate per l'individuazione dei pericoli e la valutazione dei rischi correlati.

La valutazione dei rischi specifici da interferenza dovrà essere condotta analizzando i processi legati alle attività dell'appalto con specifico riferimento alla stesura finale del capitolato speciale d'appalto.

#### **Individuazione dei pericoli, metodi di raccolta e di elaborazione delle informazioni**

<b>Individuazione dei pericoli, metodi di raccolta e di elaborazione delle informazioni</b>	<b>Metodologie adottate (SI/NO)</b>
Dall'analisi dei processi di lavoro oggetto di appalto	<b>SI</b>
Dall'analisi delle prevedibili interferenze	<b>SI</b>
Dalla conoscenza dei processi di lavoro dell'Azienda Sanitaria	<b>SI</b>
Dalla suddivisione delle attività per tipologia di pericolo e rischio omogenee	<b>SI</b>

#### **Misure generali di prevenzione per eliminare, la riduzione ed il controllo dei rischi da interferenze**

La Ditta appaltatrice dovrà adottare le misure di prevenzione di seguito specificate con l'obiettivo di eliminare i rischi da interferenze introdotti con le attività previste dal contratto di appalto.

#### Attività formativa/addestramento richiesta

La ditta appaltatrice è tenuta, prima dell'inizio delle attività ad attuare l'informazione, formazione ed addestramento delle proprie maestranze sulle seguenti tematiche inerenti la sicurezza:

- organigramma aziendale per la sicurezza;
- rischi specifici della mansione e dell'attività svolta;
- Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) specifici dell'attività;



- prevenzione e sicurezza antincendio a rischio medio per le sedi extra-ospedaliere ed elevato per le sedi ospedaliere;
- primo soccorso;
- rischi di interferenza;
- procedure di lavoro aziendali.

#### Norme comportamentali generali

Nel caso siano previste lavorazioni interferenti di prassi si dovrà procedere:

- **allo sfasamento temporale o spaziale degli interventi in base alle priorità esecutive, alla disponibilità di uomini e mezzi;**
- nei casi in cui lo sfasamento temporale e/o spaziale non sia attuabile o lo sia parzialmente, le attività devono essere condotte con misure protettive che eliminino o riducano considerevolmente i rischi da interferenze, mediante l'allestimento di schermature, segregazioni, protezioni e percorsi che consentano le attività e gli spostamenti delle persone in condizioni di sicurezza.

Qualora sia del tutto impossibile attuare alcuno dei metodi suddetti il Supervisore dell'appalto indirà una riunione di coordinamento, al fine di individuare le misure di prevenzione e protezione più idonee. La riunione, a cui dovrà partecipare il RUP, i DEC ed il RSPP, dovrà essere indetta ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in relazione alle lavorazioni svolte. Al termine della riunione di coordinamento si redige uno specifico verbale.

#### Prescrizioni operative attinenti le interferenze tra le lavorazioni, misure preventive e protettive

La ditta appaltatrice prima di introdurre negli ambienti dell'Azienda U.L.S.S. n. 3 una attrezzatura di lavoro non provvista del marchio CE dovrà attestare che essa ha i requisiti di legge che la rende idonea all'uso e, inoltre, dovrà dichiarare di impegnarsi a non modificare l'attrezzatura nell'assetto in cui è stata dichiarata idonea all'uso.

E' vietato l'impiego di dispositivi di protezione individuali che non abbiano i requisiti di cui al decreto legislativo 81/2008.

#### Misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più Appaltatori di attrezzature, infrastrutture, sostanze chimiche, mezzi e servizi di protezione collettiva

L'Azienda ULSS n. 3 mette a disposizione delle ditte appaltatrici, in caso di necessità, l'utilizzo dei presidi antincendio (estintori, idranti, ecc.).

#### Modalità organizzative della cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro

La Ditta appaltatrice deve prendere visione della planimetria dei locali in cui è destinato ad operare con l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas, comunicando al Responsabile del procedimento ed al Responsabile del servizio prevenzione e protezione dell'Azienda ULSS 3 eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.

Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere:

- procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari;
- la delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo.

#### Sovraccarichi

L'introduzione, anche temporanea di carichi sui solai, in misura superiore al limite dovrà essere preventivamente sottoposta a verifica da parte di un tecnico abilitato. Questo dovrà certificare per iscritto al competente servizio prevenzione e protezione l'idoneità statica dell'intervento.

#### Uso di prodotti chimici

La ditta appaltatrice non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro / servizio.



#### Emergenza per lo sversamento di sostanze chimiche

In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide: arieggiare il locale ovvero la zona; utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento (che devono essere presenti nel cantiere qualora si utilizzino tali sostanze), e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente; comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "Schede dei dati di sicurezza", che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori.

#### Superfici bagnate nei luoghi di lavoro

La ditta appaltatrice deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento sia per i lavoratori che per gli utenti.

#### Divieto di fumare e di usare fiamme libere

In tutti locali chiusi e nelle aree esterne è vietato fumare ed usare fiamme libere.

#### Rifiuti e scarti di lavorazione

La ditta appaltatrice dovrà effettuare la raccolta e il deposito temporaneo dei propri scarti di lavorazione e rifiuti di qualsiasi tipologia in contenitori rispondente alle normative in materia di smaltimento dei rifiuti.

#### Gestione emergenze

Per la gestione delle emergenze si rimanda ai piani di Emergenza.

### **IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

La tabella seguente elenca i rischi per la sicurezza e la salute che possono derivare dalle interferenze tra le attività lavorative svolte di cui all'appalto in questione.

Fase attività	Rischio da interferenza	Chi è esposto al rischio da interferenze			
		Lavoratori impresa appaltatrice	Lavoratori ULSS 3	Lavoratori altre imprese	Utenti e pubblico
Tutte le fasi del servizio	Possibile co-presenza di persone	SI	SI	SI	SI

### **MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE O RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DA INTERFERENZE**

Per ogni tipo di rischio da interferenza, prima dell'avvio delle attività, dovranno essere indicate le misure tecniche, organizzative e procedurali di seguito elencate che dovranno essere oggetto di analisi dettagliata attuando e definendo le specifiche misure di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e di altre persone che sono o possono essere esposte al medesimo rischio.

Non è prevista, da parte dell'azienda Ulss n. 3, la fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI) utilizzati dal personale della ditta appaltatrice, nello svolgimento delle operazioni oggetto del presente servizio.

La fornitura dei DPI e la conseguente azione informativa ed addestrativa sul loro utilizzo è a carico del Datore di Lavoro dell'impresa appaltatrice, secondo quanto previsto dal Titolo III del D.Lgs 81/08 e s.m.i.



<p><b>Rischio da interferenza</b></p> <p>Accesso del personale della ditta appaltatrice ai luoghi di lavoro dell'Azienda Ulss3 per l'espletamento delle attività oggetto dello specifico appalto.</p>
<p><b>Chi è esposto al rischio</b></p> <p>Lavoratori dell'impresa appaltatrice che eseguono il servizio, lavoratori dell'Azienda Ulss n. 3, lavoratori di altre imprese appaltatrici, utenti, pubblico e visitatori.</p>
<p><b>Misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il personale che esegue il servizio è dipendente di una ditta autorizzata; esso deve essere chiaramente identificato.</li> <li>- Attuare lo sfasamento temporale, ove e quando possibile, nell'esecuzione delle attività oggetto di appalto con quelle svolte dal personale dell'azienda Ulss n. 3 e delle imprese in appalto.</li> <li>- Il trasporto di attrezzature e materiali all'interno dei luoghi di lavoro deve essere concordato preventivamente con i Dirigenti Responsabili delle strutture, definendo preventivamente orari di ritiro e consegna, i percorsi interni ed esterni, le aree in cui sono vietati gli accessi ed i passaggi con i carrelli e mezzi di trasporto.</li> <li>- Ove necessario per evitare le interferenze con le persone presenti dovranno essere eventualmente posizionate adeguate barriere per delimitare le aree di lavoro e le zone di passaggio.</li> <li>- Non dovranno essere realizzate aree temporanee di deposito all'interno delle sedi dell'azienda Ulss n. 3. Qualora ciò si rendesse necessario, anche in via temporanea dovranno essere chiaramente identificati i locali e le aree per il deposito dei materiali; i locali dovranno essere muniti di attrezzature per lo spegnimento degli incendi ed essere non accessibili alle persone non autorizzate.</li> <li>- E' vietato lo stoccaggio anche temporaneo di materiali infiammabili nelle sedi dell'azienda.</li> <li>- Dovranno essere definite, ove necessario, le aree ove non è previsto l'accesso diretto del personale della ditta appaltatrice alle u.o. e servizi.</li> <li>- E' vietato abbandonare all'interno o all'esterno delle aree degli edifici dell'Azienda imballaggi e contenitori per il trasporto dei materiali compresi arredi, apparecchiature o materiali in genere.</li> </ul>
<p><b>Valutazione del rischio da interferenza</b></p> <p>Rischio risulta adeguatamente controllato a seguito dell'applicazione delle misure di sicurezza previste, fatta salva la necessità di integrare il presente documento da parte dei servizi aziendali competenti in materia.</p>
<p><b>Azioni di miglioramento della sicurezza</b></p> <p>Nessuna.</p>

### **COSTI PER LA SICUREZZA**

Non sono previsti costi specifici relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro se non quelli associati agli eventuali lavori sulle strutture e sugli impianti tecnologici che saranno definiti dai competenti servizi tecnici aziendali.



*Prefetture della  
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

***PROTOCOLLO DI LEGALITA'  
AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI  
TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA  
CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL  
SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI  
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE***

*Venezia,*





*Prefetture della  
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

## PREMESSO

che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo agli accordi tra amministrazioni pubbliche, stabilisce che le stesse possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

che il 21 novembre 2000 il Ministero dell'Interno e l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici hanno sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato, tra l'altro, a conseguire, tramite le Prefetture, la promozione e la tutela della legalità e trasparenza nel settore degli appalti attraverso appositi "Protocolli di Legalità" tra Prefetture e Amministrazioni Pubbliche e/o soggetti privati interessati;

che, con Decreto del 14 marzo 2003, il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Giustizia ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha disciplinato le procedure di monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti industriali connessi alla realizzazione delle "grandi opere" per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa;

che l'art. 2 della Legge 15 luglio 2009, n. 94, ha esteso l'ambito di applicazione di tale azione di monitoraggio a tutte le opere pubbliche attraverso un ampliamento dei poteri del Prefetto di accesso ai cantieri, avvalendosi dei Gruppi Interforze di cui al citato Decreto del 14 marzo 2003;

che, con Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150, è stato adottato il Regolamento che disciplina il rilascio delle informazioni antimafia a seguito di accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici ;

che, al fine di introdurre ulteriori stringenti controlli volti a scongiurare eventuali traffici illeciti da parte di soggetti collusi con la mafia, è stata approvata la Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" che prevede, tra l'altro, all'art. 3, la tracciabilità dei flussi finanziari connessi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni;



*Prefetture della  
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

che l'art. 2, comma 1, lettera c), della Legge n. 136/2010 ha istituito la Banca Dati Nazionale Unica, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente l'azione di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa, senza distinzione alcuna in relazione alla tipologia di detta attività e ai rapporti con la pubblica amministrazione, che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, riguardano ogni "ipotesi" in cui l'attività economica sia sottoposta ad attività provvedimento, che essa sia di tipo concessorio o autorizzatorio o, addirittura, soggetta a SCIA.

che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2011, sono state dettate norme per la promozione dell'istituzione, in ambito regionale, della stazione unica appaltante, attraverso la sensibilizzazione delle Amministrazioni aggiudicatrici;

che, con Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159, è stato adottato il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136";

che l'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, relativo ai Protocolli di intesa e accordi da sottoscrivere con gli organi statali ed enti pubblici, stabilisce che, al fine di garantire efficaci ed efficienti forme di monitoraggio del mercato dei pubblici appalti e di prevenzione dei fenomeni criminali, la Regione promuove la stipulazione e la periodica revisione di protocolli di intesa con gli organismi istituzionali preposti al contrasto del crimine organizzato e mafioso, operanti nel territorio del Veneto;

che con Decreto Interministeriale del 21 marzo 2017, adottato dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Giustizia e il Ministro dell'Infrastrutture e Trasporti, sono state individuate le procedure di monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa con l'istituzione presso il Ministero dell'Interno di un apposito Comitato di Coordinamento;



*Prefetture della  
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

## VISTI

la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

il Protocollo d’Intesa, siglato il 15 luglio 2014, tra il Ministero dell’Interno e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per la trasparenza e legalità negli appalti pubblici;

le “Seconde linee guida”, sottoscritte dal Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dal Ministro dell’Interno il 27 gennaio 2015, per l’applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia, previste dall’art. 32, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 144;

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 201/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture”;

il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante “Attuazione della decisione quadro n. 2003/568/ GAI del Consiglio dell’UE, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato” che ha novellato l’art. 2635 c.c. in materia di corruzione nel settore privato;

la Legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”;



*Prefetture della  
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, con riferimento all’art. 25 (sanzioni in materia di subappalti illeciti), che prevede un inasprimento del trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di subappalto;

### **RITENUTO**

che l’esperienza anche a livello territoriale ha dimostrato che i protocolli di legalità assumono una valenza significativa nella capacità di anticipare la soglia delle verifiche e, di conseguenza, della prevenzione antimafia, in quanto rafforzano la rete di monitoraggio e consentono di estendere i controlli a forniture e prestazioni di servizi altrimenti escluse dalle cautele antimafia;

che, anche alla luce della direttiva adottata in materia in data 23 giugno 2010 dal Ministro dell’Interno, risulta opportuno aggiornare ed estendere tali patti, valorizzando il livello regionale per uniformare i contenuti rispetto alle diverse stazioni appaltanti e cogliere gli ulteriori vantaggi che possono derivare dalla realizzazione di un’unica rete di monitoraggio ultraprovinciale;

che è interesse anche delle stazioni appaltanti, dei contraenti generali e dei concessionari di opere pubbliche assicurare il rispetto della legalità e difendere la realizzazione dell’opera da tentativi di infiltrazione mafiosa, attraverso una più intensa, costante collaborazione che abbia come obiettivo il contrasto dei tentativi di infiltrazione criminale, in un quadro di sicurezza pubblica garantita e partecipata;

che le province venete sono interessate dalla realizzazione di importanti opere pubbliche che determinano, per volume d’investimento, complessità e durata dei lavori, un rilevante impatto sui territori di competenza;



*Prefetture della  
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

che sono fatte salve le disposizioni dell'art. 194, comma 3, letta. d) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 relative all'affidamento degli interventi al Contraente Generale;

che in data 7 gennaio 2016 è diventata pienamente operativa la Banca Dati Nazionale Unica per la documentazione antimafia ( B.D.N.A.), come stabilito dall'art. 99, comma 2 bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice Antimafia) secondo le modalità previste dal DPCM 30 ottobre 2014, n. 193;

che il precedente Protocollo d'intesa, sottoscritto il 9 gennaio 2012, tra le Prefetture del Veneto, l'Unione Province del Veneto, l'ANCI Veneto e la Regione del Veneto, rinnovato il 7 settembre 2015, con durata di tre anni dalla data della stipula, è scaduto di validità, per cui si rende necessario procedere alla sottoscrizione del presente Accordo di legalità, riproponendo i contenuti del precedente Protocollo, con i necessari aggiornamenti ed integrazioni;

che le parti intendono riproporre la sottoscrizione del citato Protocollo d'intesa per le finalità suesposte;


che in data 15 luglio 2014 il Ministro dell'Interno ed il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa volto ad avviare una reciproca collaborazione per lo sviluppo di una coordinata azione di prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica;

che il settore dei contratti pubblici continua ad essere tuttora una delle aree più esposte ai tentativi di infiltrazione delle mafie, ma anche alle interferenze e pressioni dei comitati d'affari e della criminalità comune;

che, in linea con quanto disposto dalla Legge n. 190/2012, risulta fondamentale che alla repressione sul piano puramente penale si affianchi una capillare azione di prevenzione in via amministrativa che possa far leva non solo sul rafforzamento degli strumenti normativi, ma anche su quelli di carattere pattizio;



*Prefetture della  
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

che appare, pertanto, strategico ampliare l'ambito di operatività dei Protocolli di legalità stipulati tra Prefetture e Stazioni appaltanti anche oltre il tradizionale campo delle infiltrazioni mafiose, per farne un mezzo di prevenzione di portata più generale, capace di interporre efficaci barriere contro le interferenze illecite nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici;

che è interesse della parti promuovere ed avviare iniziative collaborative volte a potenziare la cornice di legalità nel segmento dei contratti pubblici, attraverso l'introduzione, accanto alle tradizionali clausole antimafia, di pattuizioni tese a rafforzare gli impegni alla trasparenza e alla legalità, pure in ambiti non strettamente riconducibili ai rischi di aggressione da parte del crimine organizzato;

che, in linea con la disciplina pattizia già vigente circa l'obbligo di denuncia dei tentativi di estorsione, appare opportuno introdurre nel presente Protocollo di legalità apposite clausole volte a riconoscere alla Stazione appaltante la potestà di azionare la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta l'impresa non dia comunicazione del tentativo di concussione subito, risultante da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio nei confronti dell'amministratore pubblico responsabile dell'aggiudicazione;

che, per le finalità di cui sopra, appare indispensabile introdurre, altresì, nel presente Accordo, la possibilità per la Stazione appaltante di attivare lo strumento risolutivo in tutti i casi in cui, da evidenze giudiziarie consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l'impresa aggiudicataria;

che l'attivazione di tali strumenti risolutivi dovrà essere coordinata con i poteri attribuiti all'ANAC dal Decreto Legge n. 90/2014;

### **RITENUTO**

che la rete di monitoraggio costituita al fine di prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nella realizzazione delle opere pubbliche è



*Prefetture della  
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

necessariamente una rete aperta alla successiva inclusione di altri soggetti in grado di contribuire alle esigenze prospettate;

che risulta indispensabile adottare con immediatezza le misure, anche organizzative, per la scrupolosa ed uniforme attuazione degli indirizzi di cui al citato Protocollo d'intesa del 15 luglio 2014, nello sforzo comune di prevenzione dei fenomeni di corruzione e realizzazione della trasparenza amministrativa, attraverso anche le attività di monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolte nella esecuzione delle opere tramite i Gruppi Interforze di cui al Decreto Interministeriale 21.03.2017, concernente "Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero dell'Interno, di un apposito Comitato di Coordinamento".

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

le Prefetture della Regione del Veneto;  
la Regione del Veneto, anche in rappresentanza delle AULSS del Veneto e degli Enti Amministrativi Regionali di cui alla L.R. 18 dicembre 1993, n. 53 come modificata dalla L.R. 14 novembre 2018, n. 42;  
l'ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni veneti;  
l'UPI Veneto, in rappresentanza delle Province venete;

convengono di sottoscrivere il presente Protocollo d'intesa, riproponendo, con i necessari aggiornamenti ed integrazioni, i contenuti del Protocollo d'intesa, sottoscritto il 7 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per una durata di tre anni.

#### **ART. 1 Oggetto**

Il presente Protocollo di legalità ha ad oggetto un potenziamento dei controlli antimafia, al fine di prevenire le infiltrazioni criminali ed assicurare il preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nell'ambito dei pubblici appalti.



*Prefetture della  
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

## ART. 2

### **Clausole e condizioni atti di gara**

Le stazioni appaltanti si impegnano ad adottare e ad inserire negli atti di gara e nei contratti e/o nei capitolati speciali d'appalto, compatibilmente con la disciplina generale prevista dalla legge e con le disposizioni comunitarie in vigore per l'Italia, clausole e condizioni idonee ad incrementare la sicurezza degli appalti e la trasparenza delle relative procedure, soprattutto per quanto concerne la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, curandone l'applicazione.

Si impegnano, altresì, a concordare l'inserimento negli atti di gara e/o nei contratti di eventuali ulteriori clausole e condizioni che potranno in prosieguo essere suggerite dalle Prefetture.

Ai fini suindicati le stazioni appaltanti acquisiscono dalle imprese esecutrici degli appalti oggetto del presente "Protocollo di Legalità" i dati anagrafici della ditta, il codice fiscale, la matricola INPS, il codice cliente e la Posizione Assicurativa Territoriale INAIL, la documentazione che attesti la regolarità contributiva dell'azienda attraverso il D.U.R.C., nonché, nella fase dell'esecuzione, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto-subappalto.

La documentazione in questione sarà tempestivamente inviata a cura della Stazione appaltante alla Prefettura, per le opportune verifiche anche da parte del "Gruppo Interforze" costituito presso le Prefetture, con il compito di svolgere attività di monitoraggio, prevenzione e repressione di violazioni alle disposizioni che regolano i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture ed i rapporti di lavoro instaurati con le maestranze in materia di regolarità contributiva ed assicurativa, infortunistica e/o di malattie professionali.

Le stazioni appaltanti si impegnano sin d'ora a prevedere negli atti di gara e/o nei contratti:



*Prefetture della  
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

- l'obbligo dell'appaltatore, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ai fini del rilascio della certificazione antimafia tramite la Banca Dati Nazionale e - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'Allegato 1, lettera A) - che forma parte integrante del presente Protocollo - nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- clausole risolutive espresse, da inserire anche nei subappalti, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, rese dalle Prefetture ai sensi del presente Protocollo.
- la previsione di un'apposita clausola in forza della quale, nel caso che le "informazioni antimafia" di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire;
- ulteriori clausole con le quali le stazioni pubbliche appaltanti si riservano di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico;
- l'invito alle ditte concorrenti di indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero d'iscrizione all'INPS (matricola), all'INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili o ad altro Ente paritetico, se diverso



*Prefetture della  
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, anche per le imprese subappaltatrici;

- l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di nominare un referente di cantiere, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere (Allegato 1, lettera C), al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- un espresso riferimento a tutti gli obblighi derivanti dal presente accordo con l'impresa aggiudicataria.

Nel bando di gara verrà, inoltre, introdotta la clausola secondo la quale l'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera; nel bando di gara sarà, altresì, specificato che gli strumenti contrattuali dovranno recepire tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

Nel bando verrà, altresì, introdotta una clausola che preveda il divieto alle imprese aggiudicatarie di subappaltare o subaffidare a favore di aziende già partecipanti alla medesima gara.

Si impegnano, altresì, a valutare la previsione che i bandi di gara ed i contratti contengano la clausola che preveda che la mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

### **ART. 3**

#### **Prevenzione interforze illecite ed oneri a carico della Stazione appaltante**

- In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione dell'appalto di cui al presente Protocollo, la Stazione appaltante si impegna:



*Prefetture della  
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

- a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:
  - a) clausola n. 1: “Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa.  
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.”
  - b) clausola n. 2: “La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”
- Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.  
A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 32 del Decreto Legge citato in premessa



*Prefetture della  
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

#### ART. 4

#### **Modalità di trasmissione alle Prefetture delle informazioni relative alle ditte aggiudicatarie degli appalti ed alle attività imprenditoriali ritenute "sensibili"**

Per consentire una più ampia e puntuale attività di monitoraggio preventivo ai fini antimafia, così come previsto dall'art. 1 del presente Protocollo, le stazioni appaltanti si impegnano ad una rigorosa e puntuale osservanza di quanto previsto dall'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, che configura in capo alle stesse l'obbligo di informare tempestivamente il Prefetto competente per territorio della pubblicazione del bando di gara, nel caso di opere pubbliche di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa comunitaria.

Per agevolare, in particolare, il monitoraggio preventivo delle cave maggiormente prossime alle aree di cantiere, la Regione del Veneto si impegna affinché sia fornito, a scadenze periodiche, alle Prefetture territorialmente competenti un quadro informativo esauriente sui soggetti concessionari, al fine di accertare l'effettiva titolarità delle attività di estrazione mineraria.

Le stazioni appaltanti comunicheranno tempestivamente alla Prefettura competente, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A), ex art. 99 comma 2-bis, Dlgs 159/2011, secondo le modalità previste dal DPCM n.193 del 30.10.2014, ai fini delle verifiche di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i dati di cui all'Allegato 1, lettera B), per ciascuna impresa esecutrice degli appalti, subappalti, noli, forniture o altri tipi di servizio, come di seguito indicato:

- appalti di lavori di importo uguale o superiore a € 5.548.000,00;
- appalti di servizi e forniture di importo uguale o superiore a € 221.000,00;
- sub-contratti, anche sotto la soglia prevista all'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, afferenti le cd. attività "sensibili" - elencati nell' Allegato 1, lettera A) del presente Protocollo - (e tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale) di qualunque importo.



*Prefetture della  
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

Per detti sub-contratti l'autorizzazione di cui all'art. 105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. può essere rilasciata previa esibizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie, tenuto conto, in ogni caso, che l'autocertificazione può essere presentata solo in sostituzione della comunicazione antimafia al ricorrere dei presupposti previsti.

- Gli appalti di lavoro e servizi di importo inferiore a quelli indicati precedentemente, ove siano intervenuti patti e accordi per estendere le verifiche antimafia a settori ritenuti a rischio di infiltrazione mafiosa.

A tal fine, le parti si impegnano a verificare annualmente i settori ritenuti maggiormente a rischio e conseguentemente avviare iniziative pattizie di prevenzione antimafia più stringenti, con soglie di importo inferiore a quelli suindicati, in presenza di opere pubbliche di rilevante impatto che possano presentare maggiore rischio di esposizione a tentativi di infiltrazione.

Le parti, altresì, possono concordare di effettuare verifiche antimafia anche in fase antecedente all'aggiudicazione, nonché prevedere di estendere le verifiche e l'acquisizione delle informazioni antimafia anche alle tipologie di prestazioni di servizi e forniture non inquadrabili tra quelle ritenute "sensibili" - elencate nell' Allegato 1, lettera A) del presente Protocollo.

L'informazione antimafia va richiesta dai soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del citato D.Lgs. n. 159/2011, alla Prefettura secondo le modalità e le procedure previste dagli artt. 90 e 91 del predetto D.Lgs.

Sono sottoposti alla verifica antimafia i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011.

In particolare, le certificazioni antimafia dovranno essere richieste, attraverso la B.D.N.A., alla Prefettura della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche o le società o i consorzi, le imprese appaltatrici, le associazioni, etc. dandone, altresì, notizia alla Prefettura della provincia ove si svolge l'opera o il servizio o la fornitura.

Nel caso di opere che interessano il territorio di più province (es. strade), al fine di consentire l'espletamento dei poteri di accesso nei cantieri, la stazione appaltante invierà alle Prefetture interessate un programma dei lavori, aggiornato trimestralmente, che consenta di avere cognizione dei territori interessati dai lavori, della tipologia degli stessi e dei tempi di realizzazione.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 52 e 52 bis, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri



*Prefetture della  
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

18 aprile 2013 “Modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. dall’art. 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”, così come modificato dal successivo DPCM del 24 novembre 2016, “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, l’iscrizione delle imprese negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (“white list”) presso la Prefettura della provincia in cui l’impresa ha sede, per le attività indicate nel comma 53 della Legge citata, soddisfa i requisiti per l’informazione antimafia anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per cui essa è stata disposta.

#### **ART. 5**

#### **Risoluzione del contratto**

Qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, la Prefettura ne darà comunicazione alla stazione appaltante, la quale applicherà o farà applicare la clausola risolutiva espressa del vincolo contrattuale prevista nel bando e nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell’opera o la fornitura dei beni e/o servizi, e la relativa penale.

Qualora l’informazione non venga rilasciata nei termini di cui ai commi 2 e 3, dell’articolo 92 del D. Lgs. n. 159/2011, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell’informazione antimafia. Nei casi in cui successivamente alla stipula del contratto e del subcontratto o all’autorizzazione del subappalto, vengano rilasciate informazioni interdittive, si applicano le disposizioni previste dal citato articolo 92, commi 3, 4 e 5.

Trovano, in ogni caso, applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016.



*Prefetture della  
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

## **ART. 6**

### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

Nell'ottica della prevenzione di infiltrazioni criminali negli appalti, subappalti, forniture e servizi, nonché nella concessione di finanziamenti pubblici, anche europei, da perseguire anche attraverso lo strumento della "tracciabilità dei flussi finanziari", nelle transazioni finanziarie connesse, in particolare, ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni, le stazioni appaltanti si impegnano a rispettare gli adempimenti previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie", come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza".

Nell'ambito di detti adempimenti le suddette stazioni appaltanti devono verificare che nei contratti sottoscritti dagli appaltatori con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese sia stata inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno di essi assume detto obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per le medesime finalità e per prevenire, altresì, eventuali fenomeni di riciclaggio, nonché altri gravi reati, i soggetti aderenti al presente Protocollo si impegnano ad effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all'art. 3 comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 231/2007, cioè banche e Poste Italiane S.p.A.

Le stazioni appaltanti richiameranno il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti delle imprese contraenti con previsione, in caso di violazione, della risoluzione immediata del vincolo contrattuale o della revoca dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto.

I soggetti che aderiscono al presente Protocollo si impegnano a far sì che i committenti, i contraenti ed i subcontraenti, ognuno per quanto di propria spettanza, custodiscano in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.



*Prefetture della  
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

Le parti si impegnano altresì a promuovere incontri formativi sulla prevenzione di fenomeni di riciclaggio e sugli altri contenuti del presente Protocollo a sostegno delle realtà amministrative operanti sul territorio regionale.

#### ART. 7

#### **Efficacia del Protocollo di legalità**

Il Protocollo che le parti sottoscrivono, ciascuna per quanto di competenza, in relazione agli impegni espressamente indicati, avrà effetto immediato e avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data odierna.

Le parti si impegnano ad avviare, tre mesi prima della scadenza del Protocollo, un confronto per il rinnovo dello stesso.

Venezia,

Letto, approvato e sottoscritto



*Prefetture della  
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

IL PREFETTO DI VENEZIA

\_\_\_\_\_

IL PREFETTO DI VERONA

\_\_\_\_\_

IL PREFETTO DI PADOVA

\_\_\_\_\_

IL PREFETTO DI VICENZA

\_\_\_\_\_

IL PREFETTO DI TREVISO

\_\_\_\_\_

IL PREFETTO DI ROVIGO

\_\_\_\_\_

IL PREFETTO DI BELLUNO

\_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE DELLA  
REGIONE DEL VENETO

\_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE  
DELLE PROVINCE  
DEL VENETO

\_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE  
REGIONALE COMUNI DEL VENETO

\_\_\_\_\_



## ALLEGATO 1

### A) ELENCO DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI RITENUTE "SENSIBILI"

- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera e noli a caldo;
- servizio di autotrasporto;
- guardiania di cantiere;
- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale;
- fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

### B) RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA ATTRAVERSO LA BANCA DATI E TRASMISSIONE DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

Per il rilascio delle certificazioni antimafia ai sensi del presente protocollo sarà indispensabile che le Stazioni Appaltanti dopo le procedure di autenticazione previste inseriscano nella B.D.N.A. i dati di cui al comma 1 del DPCM n.193 del 30.10.2014, preventivamente acquisiti dalle imprese, fra cui le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. attestanti i dati previsti dall'art. 85 del Dlgs 159/2011 e ss. mm., nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa, l'indicazione della tipologia di documentazione antimafia richiesta e, ove previsto dalle disposizioni di legge o altri provvedimenti attuativi, la Prefettura-UTG designata. Per ogni singola impresa comunque impiegata nella realizzazione dell'opera pubblica - anche per gli affidamenti o sub affidamenti - dovranno essere forniti per le opportune verifiche del Gruppo Interforze i seguenti dati:

#### Per tutte le Ditte o Società:

- codice fiscale;



- matricola INPS;
- codice cliente e posizione assicurativa territoriale INAIL;
- documentazione che attesti la regolarità contributiva dell'azienda, attraverso il D.U.R.C.;
- in fase di esecuzione, documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'I.V.A. dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto-subappalto.

#### **Affidamenti - sub affidamenti:**

- eventuale ATI o consorzio di appartenenza;
- eventuale quota di partecipazione all'ATI;
- ruolo di impresa appaltatrice o subappaltatrice;
- impresa da cui ha ottenuto l'affidamento (lavoro, fornitura o servizio);
- oggetto;
- data della richiesta;
- data dell'aggiudicazione;
- importo.

#### **C) DATI CONTENUTI NEL "RAPPORTO DI CANTIERE"**

1. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

2. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1822 del 29 dicembre 2020

**Approvazione delle clausole-tipo da inserire nei bandi di gara e/o nei contratti per l'applicazione del Protocollo di legalità sottoscritto in data 17 settembre 2019 e delle ulteriori clausole-tipo da inserire nella documentazione di gara e contrattuale, in attuazione delle Misure n. 29 e n. 32 del Piano triennale della prevenzione della corruzione 2020-2022 della Giunta Regionale del Veneto approvato con D.G.R. n. 72 del 27 gennaio 2020. L. 190/2012, L.R. 48/2012**

[Appalti]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento, al fine di attuare le Misure n. 29 e n. 32 del Piano triennale della prevenzione della corruzione 2020-2022 della Giunta Regionale del Veneto approvato con D.G.R. n. 72 del 27 gennaio 2020, dispone l'approvazione delle clausole-tipo da inserire nei bandi di gara e/o nei contratti per l'applicazione del Protocollo di legalità sottoscritto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché per l'applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti e dell'istituto del c.d. "pantouflage".

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.

Il paragrafo 10 della 1<sup>a</sup> Sezione (Prevenzione della corruzione) del Piano triennale della prevenzione della corruzione 2020-2022 della Giunta Regionale del Veneto approvato con D.G.R. n. 72 del 27 gennaio 2020 individua l'elenco delle misure di prevenzione della corruzione da attuare nel triennio 2020-2022, tra le quali le Misure n. 29 e n. 32 da realizzare entro il 31/12/2020.

Nello specifico:

- la Misura di prevenzione n. 29, avente ad oggetto "*Elaborazione di indirizzi operativi alle Strutture, con predisposizione della relativa eventuale modulistica, ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001 (cd. pantouflage)*", individua quali responsabili della sua attuazione la Direzione Lavori Pubblici, Edilizia e Logistica (ora: Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia), la Direzione Organizzazione e Personale e il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza;
- la Misura di prevenzione n. 32 prevede l'elaborazione di "*Indicazioni operative in ordine all'applicazione degli obblighi derivanti dal rinnovato Protocollo di Legalità*" e individua nella Direzione Lavori Pubblici, Edilizia e Logistica (ora: Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia) il soggetto responsabile della sua attuazione.

In riferimento alla Misura n. 29, la base normativa è rappresentata dal citato art. 53, comma 16 *ter*, del D.Lgs. 165/2001, che, come noto, vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

In merito, si sottolinea che con nota n. 530339 del 30 dicembre 2015 a firma del Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici Sicurezza Urbana, Polizia Locale e R.A.S.A., sono state fornite indicazioni operative per l'applicazione della citata disposizione, rispetto alle quali la successiva evoluzione normativa e giurisprudenziale ha introdotto rilevanti novità.

Da un lato, infatti, l'assenza di tale motivo di esclusione è dichiarata dagli operatori economici che partecipano alle procedure di affidamento attraverso il Documento di gara unico europeo (DGUE) il cui utilizzo è stato introdotto nel nostro ordinamento in fase di recepimento delle Direttive europee appalti e concessioni del 2014, al fine di uniformare su scala europea e nazionale la modulistica utilizzata nelle procedure di aggiudicazione.

Dall'altro lato il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza 7411 del 29 ottobre 2019, sul rilievo che l'art. 13 del D.Lgs. n. 39 del 2013 attribuisce ad ANAC il generale compito di vigilare "*sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi*" e che, a sua volta, l'art. 21 del medesimo decreto richiama esplicitamente la disciplina di cui al summenzionato art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001 al fine specifico di estenderne in tale contesto il campo di applicazione, ha stabilito la competenza dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in merito alla vigilanza e all'accertamento delle fattispecie di *pantouflage*.

Secondo il Consiglio di Stato, inoltre, spettano ad ANAC i previsti poteri sanzionatori e assicurare, all'esito dell'accertamento di una situazione di *pantouflage*, la nullità dei contratti sottoscritti dalle parti nonché l'adozione delle conseguenti misure sanzionatorie.

Per altro verso, l'istituto in argomento, introdotto dalla L. 190/2012, la cui finalità è scongiurare il prodursi degli "*evidenti affetti anti giuridici che potrebbero derivare da una potenziale situazione di conflitto di interessi, in primo luogo quelli di natura corruttiva*", appare condividere detto obiettivo con l'applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici alle procedure di affidamento.

Per tali ragioni si propone attuare la Misura di prevenzione n. 29 prevedendo anche l'applicazione di clausole-tipo da inserire nella *lex specialis* e nella documentazione di gara inerenti l'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Le relative indicazioni e clausole-tipo sono contenute nell'**Allegato A** al presente provvedimento recante "*Clausole - tipo per l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 (c.d. pantouflage) e del codice di comportamento dei dipendenti nei contratti pubblici di lavori servizi e forniture*".

Per quanto attiene all'attuazione della Misura di prevenzione n. 32, allo scopo di agevolare la concreta applicazione dei contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra Regione del Veneto, ANCI Veneto, URPV e gli Uffici Territoriali del Governo, si propone l'approvazione delle "*Clausole - tipo per l'attuazione del Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 17 settembre 2019*" contenute nell'**Allegato B** alla presente deliberazione, recante altresì le note esplicative intese ad assicurare la corretta ed uniforme osservanza ed applicazione con speciale riferimento all'adeguamento in senso conforme dei bandi di gara/lettere d'invito e dei contratti/capitolati.

Con l'approvazione delle clausole-tipo attuative del Protocollo di legalità l'Amministrazione regionale ottempera inoltre all'impegno assunto con il Protocollo d'intesa in materia di appalti tra Regione del Veneto, ANCI Veneto, ANCP, UPI, CGIL, CISL e UIL, sottoscritto il 10 dicembre 2020, il cui art. 4 prevede l'implementazione del Protocollo di legalità in argomento con l'adozione di strumenti di supporto e specifiche clausole applicative, parimenti nell'ottica di tutelare la legalità nel comparto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Atteso inoltre che all'iniziativa hanno altresì aderito ANCI Veneto e URPV, si conferma che le suddette clausole tipo possono inoltre rappresentare un valido strumento di supporto anche per gli Enti locali del Veneto, utilizzabile ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. b), della L.R. 7 novembre 2003, n. 27, che affida all'Osservatorio Regionale Appalti il compito di elaborare e diffondere atti di indirizzo o documenti orientativi per favorire la trasparenza e la semplificazione degli atti amministrativi in materia di appalti.

Avuto riguardo infine all'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del Protocollo di legalità, si ritiene opportuno incaricare il Responsabile per la Prevenzione e la Corruzione di organizzare, in collaborazione con le competenti Strutture Regionali, specifiche iniziative rivolte agli Enti Strumentali per la divulgazione dei contenuti delle clausole tipo approvate con il presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. 190/2012 e s.m.i.

VISTO il D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

VISTO l'art. 4 della L.R. 48/2012 e s.m.i.;

VISTO l'art. 56, comma 1, lett. b), della L.R. 27/2003 e s.m.i.;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. c), della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R n. 72/2020;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le "*Clausole - tipo per l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 (c.d. pantouflage) e del codice di comportamento dei dipendenti nei contratti pubblici di lavori servizi e forniture*" di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento;
3. di approvare le "*Clausole - tipo per l'attuazione del Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 17 settembre 2019*" contenute nell'**Allegato B** alla presente deliberazione;
4. di incaricare il Responsabile per la Prevenzione e la Corruzione, di organizzare, in collaborazione con le competenti Strutture Regionali, delle iniziative rivolte agli Enti Strumentali per la divulgazione dei contenuti delle clausole tipo approvate con il presente provvedimento;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta aumento di spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**PROCEDURA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO, CON ASSISTENZA FULL RISK, DI SISTEMI MULTIMODALI PER ECOGRAFIA CORONARICA E INTRAVASCOLARE PER LE UU.OO.CC. DI CARDIOLOGIA DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI MESTRE, VENEZIA, MIRANO E CHIOGGIA**

**CONDIZIONI DI NOLEGGIO**

1) Il Locatore garantisce che le apparecchiature fornite in noleggio sono costruite a "regola d'arte" secondo la legislazione italiana e comunitaria in vigore all'atto della consegna e corredate da apposito manuale d'uso in italiano per la corretta utilizzazione.

La proprietà delle apparecchiature date in noleggio resta del Locatore.

2) Il Locatario terrà le apparecchiature fino alla scadenza del contratto per la "**FORNITURA IN NOLEGGIO, CON ASSISTENZA FULL RISK, DI SISTEMI MULTIMODALI PER ECOGRAFIA CORONARICA E INTRAVASCOLARE PER LE UU.OO.CC. DI CARDIOLOGIA DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI MESTRE, VENEZIA, MIRANO E CHIOGGIA**", a decorrere dal 1° giorno successivo alla data del relativo collaudo tecnico-funzionale con esito positivo (a cura e spese del Locatore), da effettuarsi entro 8 giorni dalla consegna.

Il Locatore si impegna a proporre al Locatario il rinnovo tecnologico delle apparecchiature, oggetto del presente contratto, fornendone nuove e di ultima generazione qualora disponibili.

3) Le spese di trasporto, imballo e montaggio delle apparecchiature, comprese quelle della restituzione, resteranno a carico del Locatore.

4) Il Locatario non potrà cedere a terzi il godimento delle apparecchiature che conserverà con la sua dovuta diligenza tramite i Direttori delle Unità Operative consegnatarie. utilizzatrici. Il Locatario si impegna ad impiegare ed utilizzare le apparecchiature fornite secondo l'uso per cui sono state progettate, nel rispetto delle specifiche tecniche indicate dal fornitore e delle istruzioni che quest'ultimo si riserva di impartire. Il Locatario si impegna, altresì a prendere tutte le precauzioni affinché le apparecchiature siano mantenute in buono stato per tutta la durata della fornitura. Il Locatario garantisce altresì che l'utilizzazione delle apparecchiature avverrà nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, gestione Dispositivi Medici, Accredimento Regione Veneto. In particolare, l'utilizzo verrà affidata esclusivamente a personale specializzato, debitamente autorizzato al compimento di tali attività.

5) Tutte le spese per la manutenzione ordinaria (preventiva e correttiva) e straordinaria, sono a carico del Locatore (ad eccezione di quelle derivanti da danneggiamento causato da dolo e colpa grave del Locatario), come pure l'onere di una adeguata formazione e informazione del personale tecnico e sanitario. Sono, altresì, a carico del Locatore tutte le parti di ricambio che si dovessero rendere necessarie per la manutenzione ed il corretto funzionamento delle apparecchiature oggetto del contratto. Il servizio di manutenzione è disciplinato da punto B del Capitolato Tecnico, al quale espressamente si rinvia.

Il personale impiegato per la manutenzione è adeguatamente istruito per effettuare le riparazioni oltre ad essere autorizzato dalla Ditta costruttrice delle apparecchiature all'espletamento degli interventi tecnici.

6) Il Locatore ha, inoltre, l'onere di formare il personale addetto all'uso della strumentazione in oggetto; la formazione deve vertere su:

Modalità di uso della strumentazione;

Procedure di controllo dello stato delle attrezzature e di manutenzione ordinaria a cura dell'operatore sanitario;

Avvertenze per evitare pericoli per operatore e paziente.

7) Per quanto non espressamente stabilito e non in contrasto con le presenti condizioni, le parti fanno riferimento a quanto disposto dal Codice Civile.

8) Per eventuali controversie il Foro competente è esclusivamente quello di Venezia.

9) Eventuali modifiche alle presenti condizioni richiedono l'accordo scritto fra le parti.